

BANDO PACCHETTO GIOVANI

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Oggetto e finalità

Articolo 2 Definizioni

Articolo 3 Strutture competenti

Articolo 4 Tipologie di intervento attivabili e risorse finanziarie disponibili

Articolo 5 Protezione e valutazione ambientale

CAPO II BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITA'

Articolo 6 Beneficiari e requisiti di ammissibilità

Articolo 7 Primo insediamento e capo azienda

Articolo 8 Adeguate competenze professionali

Articolo 9 Accesso ai servizi di formazione e di consulenza

Articolo 10 Piano aziendale

Articolo 11 Requisiti di ammissibilità generali e specifici delle operazioni

CAPO III ALIQUOTA E CALCOLO DEL SOSTEGNO

Articolo 12 Entità del premio

Articolo 13 Costo minimo e massimo del pacchetto ed entità dell'aiuto

Articolo 14 Congruità e ragionevolezza dei costi

CAPO IV PROCEDIMENTO PER LA CONCESSIONE DEL SOSTEGNO

Articolo 15 Modalità e termini di presentazione delle domande del pacchetto giovani

Articolo 16 Documentazione

Articolo 17 Criteri di selezione e priorità

Articolo 18 Istruttoria della domanda e concessione del sostegno

Articolo 19 Graduatoria

Articolo 20 Finanziamento parziale del pacchetto

CAPO V ATTUAZIONE DEL PACCHETTO

Articolo 21 Avvio e conclusione

Articolo 22 Proroghe

Articolo 23 Applicazione delle norme in materia di appalti pubblici

Articolo 24 Varianti sostanziali

Articolo 25 Varianti non sostanziali

TITOLO CAPO VI RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE

Articolo 26 Modalità di rendicontazione dei costi

Articolo 27 Liquidazione dell'anticipo del premio

Articolo 28 Liquidazione del saldo del premio

Articolo 29 Liquidazione dell'anticipo dell'aiuto

Articolo 30 Liquidazione dell'acconto dell'aiuto

Articolo 31 Liquidazione del saldo dell'aiuto

Articolo 32 Stabilità delle operazioni

Articolo 33 Divieto di pluricontribuzione

Articolo 34 Monitoraggio del pacchetto giovani

Articolo 35 Impegni essenziali del pacchetto giovani
Articolo 36 Impegni accessori del pacchetto giovani
Articolo 37 Ritiro di domande di sostegno, di pagamento e dichiarazioni
Articolo 38 Errori palesi
Articolo 39 Revoca dell'aiuto
Articolo 40 Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali
Articolo 41 Controlli ex post

CAPO VII DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 42 Disposizione di rinvio
Articolo 43 Trattamento dei dati personali
Articolo 44 Rinvio dinamico
Articolo 45 Informazioni

ALLEGATI

Allegato A Schede delle tipologie di intervento attivabili
Allegato B Domanda di sostegno
Allegato C Criteri di selezione da applicare ai fini della formazione delle graduatorie
Allegato D Schede di riduzione e esclusione

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Oggetto e finalità

1. Ai sensi del Regolamento di attuazione per le misure connesse agli investimenti del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (PSR), di cui al Decreto del Presidente della Regione 7 luglio 2016 n. 141/Pres., il presente bando disciplina le modalità di attuazione degli interventi finalizzati a favorire l'insediamento dei giovani in agricoltura, mediante la modalità di accesso a pacchetto, denominata "pacchetto giovani", in conformità al regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo per lo sviluppo rurale (FEASR).

2. La tipologia di accesso di cui al comma 1 è finalizzata a promuovere il ricambio generazionale, con l'obiettivo di aumentare la redditività e la competitività del settore agricolo, attraverso l'insediamento di giovani agricoltori, adeguatamente qualificati, supportandoli nella fase di avvio dell'impresa. L'insediamento di giovani agricoltori contribuisce anche ad orientare i processi produttivi verso l'applicazione di metodi di lavorazione sostenibile e ad una maggiore attenzione al contesto ambientale di lavoro e alla qualità delle produzioni.

Articolo 2 Definizioni

1. Ai fini del presente atto, si intende per:

a) Giovane agricoltore: persona di età non superiore a quarantuno anni non compiuti al momento di presentazione della domanda, che possiede adeguate qualifiche e competenze professionali e che si insedia per la prima volta in una azienda agricola in qualità di capo dell'azienda;

b) Agricoltore in attività: persona fisica o giuridica che alla data di presentazione della domanda di sostegno possiede i requisiti di cui all'articolo 9 del Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013;

c) Imprenditore agricolo professionale (IAP): soggetto che, in possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, dedichi alle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro;

- d) Sostegno: comprende il premio concesso al giovane agricoltore di cui alla tipologia di intervento 6.1 del PSR e l'aiuto concesso all'azienda agricola di cui alle tipologie di intervento 4.1.1, 4.1.2 e 6.4.2 del PSR, nonché il beneficio derivante dall'adesione ai servizi di formazione e consulenza di cui alle tipologie di intervento 1.1.1 e 2.1.1 del PSR;
- e) Piano aziendale: piano, redatto sulla base del modello predisposto da ISMEA – Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare e reperibile sul sito www.ismea.it, che indica obiettivi individuati per lo sviluppo delle attività aziendali, programma degli investimenti previsti, programmazione e tempi di realizzazione degli stessi, fabbisogno formativo ai fini dell'acquisizione delle capacità imprenditoriali e situazione finale dell'azienda, con riferimento anche a strategie di mercato, aspetti occupazionali, risultati economici conseguibili e sostenibilità finanziaria dell'investimento.
- f) Standard output: parametro di valutazione della dimensione economica dell'azienda agricola determinato ai sensi del regolamento (UE) 1198/2014 come somma delle produzioni standard (PS) di ogni singola attività svolta (coltura e/o allevamento) calcolato con la metodologia indicata dalla deliberazione della Giunta Regionale 10 giugno 2016, n. 1040;
- g) Piccola impresa: definita nell'allegato I del regolamento (UE) 702/2014 come un'impresa che occupa meno di cinquanta persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro;
- h) Microimpresa: definita nell'allegato I del regolamento (UE) 702/2014 come un'impresa che occupa meno di dieci persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro.

Articolo 3 Strutture competenti

1. Ai fini di cui al presente bando sono individuate le seguenti strutture competenti:

- a) l'Autorità di Gestione (AdG): è individuata nel Servizio politiche rurali e sistemi informativi in agricoltura della Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche;
- b) la Struttura responsabile è il Servizio competitività sistema agro alimentare della Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche;
- c) l'Ufficio attuatore è individuato nel Servizio sviluppo comparto agricolo della Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche.

Articolo 4 Tipologie di intervento attivabili e risorse finanziarie disponibili

1. Il pacchetto giovani si attua, attraverso:

- a) la concessione di un premio, previsto dalla tipologia di intervento 6.1 del PSR, per l'avviamento di imprese di giovani agricoltori;
- b) la concessione di un aiuto, derivante dall'attivazione obbligatoria delle seguenti tipologie di intervento del PSR: intervento 4.1.1 miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità globale delle imprese agricole, oppure intervento 4.1.2 efficientamento dell'uso dell'acqua nelle aziende agricole.
- c) l'adesione obbligatoria ai servizi di formazione o di consulenza di cui alla tipologia di intervento 1.1 del PSR, relativa al sostegno per azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze, o alla tipologia di intervento 2.1 del PSR, relativa ai servizi di consulenza rivolti agli operatori agricoli, forestali e alle piccole e medie imprese, di seguito denominate PMI, attive nelle aree rurali del PSR entro i termini di conclusione del PA di cui all'articolo 10;
- d) la concessione di un aiuto, derivante dall'attivazione facoltativa della tipologia di intervento 6.4.2 diversificazione in attività agrituristiche, didattiche e sociali.

2. L'aiuto per l'attivazione della tipologia di intervento di cui al comma 1 lettera d) è erogato in conto capitale a titolo di "de minimis", ai sensi del Regolamento (UE) 1407/2013 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, n. 352 di data 24 dicembre 2013.

3. L'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi al beneficiario, quale impresa unica definita ai sensi del Regolamento (UE) 1407/2013, articolo 2, paragrafo 2, non può superare l'importo di 200.000,00 euro nell'arco dell'esercizio finanziario in corso e nei due esercizi finanziari precedenti.

4. Gli aiuti "de minimis" di cui al presente bando, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 5, paragrafo 1 del Regolamento (UE) 1407/2013, possono essere cumulati con aiuti "de minimis" concessi a norma di altri bandi o regolamenti a condizione che non superino il massimale di cui al comma 3. Qualora la concessione del sostegno di cui al comma 1, lettera d) comporti il superamento del massimale "de minimis" di cui al comma 3, il sostegno è interamente revocato.

5. Al presente bando sono assegnate risorse finanziarie per complessivi euro 3.213.680,00 di spesa pubblica, di cui quota FEASR pari a euro 1.385.739,00 così ripartite:

- tipo di intervento 6.1.1 – euro 1.035.000,00 di cui quota FEASR euro 446.292,00;
- tipo di intervento 4.1.1 – euro 1.543.680,00 di cui quota FEASR euro 665.635,00;
- tipo di intervento 4.1.2 – euro 135.000,00 di cui quota FEASR euro 58.212,00;
- tipo di intervento 6.4.2 – euro 500.000,00 di cui quota FEASR euro 215.600,00.

Articolo 5 Protezione e valutazione ambientale

1. Qualora un investimento rischi di avere effetti negativi sull'ambiente, entro sei mesi dalla pubblicazione della graduatoria di cui all'articolo 18 comma 2 lettera k), eventualmente prorogabili di ulteriori sei mesi, il beneficiario presenta all'ufficio attuatore una valutazione dell'impatto ambientale effettuata conformemente a quanto disposto dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) relativamente alla valutazione ambientale strategica (VAS) e alla valutazione d'impatto ambientale (VIA), .

2. Al fine di ottenere la proroga di cui al comma 1 il beneficiario presenta richiesta motivata all'ufficio attuatore prima della scadenza del termine di presentazione della valutazione dell'impatto ambientale. L'ufficio attuatore adotta il provvedimento di concessione della proroga entro trenta giorni dalla richiesta e lo trasmette al beneficiario entro i successivi quindici giorni.

CAPO II BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITA'

Articolo 6 Beneficiari e requisiti di ammissibilità

1. I beneficiari sono:

a) il giovane agricoltore, in relazione alla tipologia di intervento 6.1.

b) le aziende agricole in cui si è insediato il giovane agricoltore, in relazione alle tipologie di intervento 4.1.1, 4.1.2, 6.4.2.

2. Ai fini del premio di cui all'articolo 4 comma 1, lettera a), il giovane agricoltore possiede i seguenti requisiti:

a) avere un'età compresa tra diciotto anni compiuti e quarantuno anni non compiuti;

b) essere agricoltore in attività o impegnarsi ad acquisire tale qualifica entro diciotto mesi dalla data di insediamento;

c) essersi insediato per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo azienda ai sensi dell'articolo 7;

d) possedere adeguate qualifiche e competenze professionali ai sensi dell'articolo 8 od impegnarsi ad ottenerle entro trenta mesi dalla data del provvedimento di concessione, o entro il termine di conclusione del piano aziendale, ove tale termine sia inferiore a trenta mesi, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento (UE) 807/2014;

e) possedere la qualifica di IAP o impegnarsi ad ottenerla entro il termine di conclusione del piano aziendale.

3. Ai fini dell'aiuto di cui all'articolo 4 comma 1, lettera b), le aziende agricole possiedono i seguenti requisiti:

a) essere iscritte al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA);

b) essere micro impresa o piccola impresa come definite all'articolo 2 comma 1 lettera g) e h);

c) non essere impresa in difficoltà come definita all'articolo 2, paragrafo 1, numero 14) del regolamento (UE) 702/2014, in conformità all'articolo 1, paragrafo 6 del regolamento medesimo;

d) non essere destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi ed incompatibili con il mercato interno in conformità all'articolo 1, paragrafo 5 del regolamento (UE) 702/2014;

e) avere una dimensione economica minima indicata come segue:

1) nel caso di localizzazione della SAU prevalente nelle aree rurali D: 10.000,00 euro;

2) nel caso di localizzazione della SAU prevalente nelle aree rurali C: 13.000,00 euro;

3) nel caso di localizzazione della SAU prevalente nelle altre aree: 15.000,00 euro;

f) avere una dimensione economica massima pari a 200.000,00 euro.

4. Le dimensioni economiche minima e massima di cui al comma 3, lettere e) ed f) sono verificate alla data della presentazione della domanda di sostegno e sono espresse in termini di standard output di cui all'articolo 2 comma 1 lettera f). La dimensione economica minima di cui al comma 3 lettera e) è altresì verificata alla data della domanda di pagamento a saldo.
5. Qualora si insedino più giovani nella medesima azienda, la dimensione economica minima di cui alla lettera e) del comma 3, è da considerarsi relativa ad ogni singolo giovane insediato e la soglia massima rimane invariata indipendentemente dal numero di giovani insediati.
6. Il pacchetto giovani è ammissibile se sono ammissibili la domanda di premio e almeno una delle domande di aiuto attraverso le quali si attua obbligatoriamente il pacchetto stesso.
7. Nel caso in cui il giovane unico beneficiario del premio perda la qualifica di capo dell'azienda in cui si è insediato, la domanda di premio e conseguentemente di aiuto decadono.
8. Nel caso di attivazione del tipo di intervento 6.4.2 per la realizzazione di interventi finalizzati al potenziamento dell'attività di agriturismo o con finalità didattica o sociale, l'azienda è in possesso dei necessari riconoscimenti o è iscritta in appositi albi o è in possesso delle relative autorizzazioni oppure ha già avviato le procedure per l'ottenimento delle necessarie autorizzazioni o riconoscimenti.

Articolo 7 Primo insediamento e capo azienda

1. Per primo insediamento, in qualità di capo dell'azienda si intende la prima assunzione di responsabilità o corresponsabilità civile e fiscale di un'azienda agricola del giovane in qualità di:
 - a) titolare di un'impresa agricola individuale;
 - b) amministratore, unico oppure insieme ad altri eventuali giovani agricoltori, di società di persone avente ad oggetto l'esercizio di attività agricola;
 - c) socio amministratore, unico o delegato di società di capitale avente ad oggetto l'esercizio di attività agricola, nonché titolare di quote di capitale sufficienti ad assicurargli la maggioranza in assemblea ordinaria e straordinaria;
 - d) socio amministratore, unico o delegato di società cooperative avente ad oggetto l'esercizio di attività agricola.
2. Ove un giovane agricoltore non si insedi nell'azienda come unico capo della stessa, le condizioni sono equivalenti a quelle richieste per un giovane agricoltore che si insedia come unico capo dell'azienda. In ogni caso, spetta ai giovani agricoltori il controllo dell'azienda.
3. Se la domanda di finanziamento riguarda un'azienda di proprietà di una persona giuridica, il giovane agricoltore deve esercitare il controllo efficace e a lungo termine sulla persona giuridica in termini di decisioni connesse alla gestione, ai benefici ed ai rischi finanziari. Se più persone fisiche, incluse persone che non sono giovani agricoltori, partecipano al capitale o alla gestione della persona giuridica, il giovane agricoltore deve essere in grado di esercitare tale controllo efficace e a lungo termine o da solo o con altri giovani agricoltori.
4. Ove una persona giuridica sia, da sola o congiuntamente, controllata da un'altra persona giuridica, i requisiti stabiliti per il giovane si applicano ad ogni persona fisica che abbia il controllo sulla persona giuridica in parola.
5. Ove si insedino più giovani agricoltori nella stessa azienda, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a tutti i giovani agricoltori insediati e ciascuno di essi può accedere alla tipologia di intervento 6.1.
6. La nuova azienda, in cui il giovane si insedia, non può derivare dal frazionamento di un'azienda familiare preesistente i cui titolari o soci sono parenti entro il primo grado del richiedente, salvo il trasferimento della conduzione dell'intera azienda familiare al giovane.
7. L'insediamento avviene nei dodici mesi precedenti alla data di presentazione della domanda di sostegno; l'inizio dell'insediamento coincide:
 - a) con la data di apertura di partita IVA agricola per le imprese individuali;
 - b) con la data di assunzione della carica di amministratore per le società di persone o socio amministratore, unico o delegato, per le società di capitali e cooperative.
8. Qualora l'insediamento abbia luogo in una azienda già oggetto di un precedente insediamento agevolato dalla misura 112 del PSR 2007-2013, il cui beneficiario risulti ancora nel corso del periodo vincolativo alla conduzione aziendale, il grado di responsabilità del nuovo insediato deve risultare condiviso equamente con il soggetto insediatosi precedentemente, equiparando questa situazione a quella in cui più giovani si insedino nella medesima azienda.
9. Le condizioni di cui al presente articolo vengono mantenute per l'intero periodo di vincolo di stabilità delle operazioni di cui all'articolo 13 del Regolamento di attuazione.

Articolo 8 Adeguate competenze professionali

1. Le adeguate competenze e conoscenze professionali in campo agricolo del giovane agricoltore sono comprovate, in alternativa, da una delle seguenti condizioni:

- a) diploma di perito agrario o agrotecnico oppure diploma di laurea, triennale o quinquennale, in campo agrario, forestale, naturalistico, ambientale o veterinario;
- b) corso di formazione della durata minima di centocinquanta ore, finalizzato all'acquisizione delle conoscenze e delle competenze relative alla gestione di un'impresa agricola e alle pratiche agricole rispettose dell'ambiente, al corretto uso dei fertilizzanti e all'applicazione delle norme obbligatorie in agricoltura, con attestazione di superamento di verifica finale.

Articolo 9 Accesso ai servizi di formazione e consulenza

1. A perfezionamento del pacchetto giovani, il beneficiario aderisce, in alternativa:

- a) ai servizi di formazione di cui alla tipologia di intervento 1.1.1;
- b) all'acquisizione di servizi di consulenza di cui alla tipologia di intervento 2.1.1.

2. I servizi di formazione di cui al comma 1 lettera a) consistono in:

- a) corsi collettivi per la formazione o l'aggiornamento contraddistinti dallo svolgimento di attività in aula, integrate, eventualmente, da visite sul campo. Le attività formative vengono anche attuate attraverso sperimentazioni, che prevedano il ricorso alla modalità e-learning, incontri seminari, forum di discussione, anche online, tematici di carattere formativo;
- b) percorsi di coaching, legati a bisogni espressi a livello di singola azienda agricola.

3. I servizi di consulenza di cui al comma 1 lettera b) sono previsti dettagliatamente dal PSR nei modi, termini e tematismi e sono erogati al beneficiario dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, tramite enti regionali oppure attraverso l'utilizzo di esperti selezionati mediante procedure di evidenza pubblica.

4. Entrambe le tipologie di intervento sono attivate dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e consentono ai beneficiari di ottenere un attestato di qualifica e frequenza ad un corso professionalizzante per la tipologia di intervento di cui al comma 1, lettera a) oppure un'attestazione di avvenuta consulenza in azienda per la tipologia di intervento di cui al comma 1, lettera b).

5. Le attestazioni di cui al comma 4 sono richieste prima della conclusione del PA di cui all'articolo 10.

Articolo 10 Piano aziendale (PA)

1. Il PA di cui di cui all'articolo 2 comma 1 lettera e) è coerente con le operazioni per le quali vengono attivate le tipologie di intervento di cui all'articolo 4.

2. Il PA di cui al comma 1, contiene, i seguenti elementi essenziali:

- a) la descrizione della situazione di partenza dell'azienda, coerente con quanto riportato a fascicolo aziendale, contenente l'orientamento produttivo, inclusa attività di allevamento, trasformazione e agriturismo, la situazione occupazionale, il personale assunto a tempo indeterminato, il volume d'affari ai fini IVA, gli sbocchi di mercato;
- b) il progetto di impresa, con l'evidenza delle tappe essenziali e gli obiettivi per lo sviluppo dell'attività dell'azienda, il mercato di riferimento, la strategia commerciale, l'integrazione con il territorio, l'organizzazione del ciclo produttivo ed aziendale nel suo complesso;
- c) la dimensione economica dell'impresa, espressa in standard output, alla data di presentazione della domanda di pacchetto e la dimensione economica che, presumibilmente, sarà raggiunta a conclusione del PA;
- d) il settore produttivo prevalente dell'azienda, determinato sulla base dello standard output alla data di presentazione della domanda di sostegno;
- e) la descrizione delle operazioni e degli interventi proposti, compresi quelli inerenti alla sostenibilità ambientale e all'efficienza delle risorse;
- f) un piano finanziario distinto per operazioni e tipologie di intervento attivate;
- g) la descrizione degli investimenti immateriali programmati evidenziante, con una disaggregazione per voce di costo, le modalità operative, le risorse da impegnare e le fasi;
- h) la descrizione delle esigenze formative e l'impegno a utilizzare il servizio di formazione di cui alla tipologia di intervento 1.1.1 del PSR o la descrizione delle esigenze di consulenza aziendale e l'impegno ad utilizzare il servizio di consulenza di cui alla tipologia di intervento 2.1.1 del PSR, entro il termine di conclusione del PA;
- i) un cronoprogramma di realizzazione degli interventi programmati, declinato per le tipologie di intervento attivate e per eventuali interventi non finanziati con il PSR;

- j) la descrizione della prevista situazione economica finale conseguente all'attuazione del PA, formulata sulla base di oggettive valutazioni e idonea a comprovare in via previsionale il miglioramento della sostenibilità globale.
3. In caso di pluralità di insediamenti contestuali nella medesima azienda il PA evidenzia l'apporto di ogni singolo giovane al processo di sviluppo.

Articolo 11 Requisiti di ammissibilità generali e specifici delle operazioni

1. Ai fini dell'ammissibilità a finanziamento a valere sulle tipologie di intervento 4.1.1, 4.1.2 e 6.4.2 le operazioni:
- a) sono realizzate interamente in Friuli Venezia Giulia;
- b) le operazioni relative alle tipologie di intervento 4.1.1 e 4.1.2 migliorano le prestazioni e la sostenibilità globale dell'azienda agricola da un punto di vista economico e ambientale. Le prestazioni e la sostenibilità globale dell'impresa si intendono migliorate qualora si ottenga un incremento previsionale di almeno un parametro produttivo tra quelli indicati ai numeri 1) o 2) unitamente al miglioramento previsionale di almeno un parametro della sostenibilità ambientale di cui al numero 3):
- 1) miglioramento del rendimento economico: gli investimenti introducono tecnologie innovative e sostenibili, favoriscono innovazione di processo e di prodotto, ottimizzano i fattori della produzione, concorrono alla diversificazione delle produzioni o allo sviluppo di attività di commercializzazione;
- 2) miglioramento della qualità delle produzioni: gli investimenti favoriscono la riconversione o l'avvio di metodi di produzione biologici, contribuiscono a migliorare la qualità merceologica delle produzioni, favoriscono l'adozione di sistemi di tracciabilità di prodotto o di certificazioni volontarie o l'adeguamento funzionale all'adesione di sistemi di qualità riconosciuti a livello comunitario o nazionale e regionale, favoriscono la situazione aziendale in termini di igiene e benessere degli animali oltre gli standard minimi previsti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale;
- 3) miglioramento della sostenibilità ambientale: gli investimenti favoriscono la produzione e l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, l'efficientamento energetico, la riduzione dell'inquinamento ambientale, l'efficientamento della gestione dei reflui zootecnici o di lavorazione, l'adesione a sistemi di certificazione ambientale, la conversione al metodo biologico, gli interventi di adattamento e mitigazione del sistema produttivo ai cambiamenti climatici.
2. I requisiti di ammissibilità specifici delle operazioni per le quali è richiesto l'aiuto a valere sulle tipologie di intervento 4.1.1, 4.1.2 e 6.4.2 sono indicati nelle rispettive schede dell'allegato A) al presente bando.

CAPO III ALIQUOTA E CALCOLO DEL SOSTEGNO

Articolo 12 Entità del premio

1. L'entità del premio di cui all'articolo 4 comma 1 lettera a) è determinata nel seguente modo:
- a) in base alla localizzazione della superficie agricola utilizzata, (SAU) prevalente dell'azienda agricola neocostituita o in cui si insedia il giovane, nel rispetto dei seguenti parametri:
- 1) euro 40.000,00 aree Natura 2000, parchi e riserve naturali di cui alla legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali) e aree caratterizzate da svantaggi naturali di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 1305/2013;
- 2) euro 30.000,00 in aree rurali C diverse da quelle di cui al punto 1);
- 3) euro 20.000,00 in aree diverse da quelle di cui ai punti 1) e 2);
- b) euro 30.000,00 per aziende agricole neo costituite o in cui si insedia il giovane, che soddisfano almeno una delle seguenti condizioni:
- 1) la prevalenza dei prodotti aziendali sono già certificati biologico, DOC, DOCG, DOP, IGP, IGT o AQUA
- 2) la produzione delle materie prime necessarie alla realizzazione dei prodotti di cui al numero 1) è prevalente ed è gestita secondo i relativi disciplinari;
- 3) il cui PA preveda il raggiungimento delle condizioni di cui ai numeri 1) o 2) entro il termine di conclusione dello stesso.
2. Nel caso di insediamento di più giovani agricoltori il premio calcolato come previsto al comma 1, è concesso a ogni giovane insediato.

Articolo 13 Costo minimo e massimo del pacchetto ed entità dell'aiuto

1. Il costo minimo ammissibile della domanda di aiuto relativamente a beni mobili e immobili, a valere sulla tipologia di intervento 4.1.1 o 4.1.2, oppure derivante dalla loro somma, non è inferiore all'entità del premio di cui all'articolo 4 comma 1 lettera a).
2. In caso di insediamento di più giovani agricoltori nella medesima azienda il costo minimo ammissibile di cui al comma 1 è determinato rispetto alla somma dei premi spettanti a ciascun giovane insediato.
3. Fatto salvo quanto indicato al comma 1, il costo minimo ammissibile della domanda di aiuto:
 - a) per la tipologia di intervento 4.1.1 è pari a:
 - 1) euro 20.000,00 per aree soggette a svantaggi naturali di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) 1305/2013;
 - 2) euro 40.000,00 per le altre aree;
 - b) per la tipologia di intervento 4.1.2 è pari a:
 - 1) euro 10.000,00 per aree soggette a svantaggi naturali di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) 1305/2013;
 - 2) euro 15.000,00 per le altre aree.
 - c) per la tipologia di intervento 6.4.2 non è fissato un costo minimo.
4. Il costo massimo ammissibile della domanda di aiuto:
 - a) per la tipologia di intervento 4.1.1 è pari a euro 1.500.000;
 - b) per la tipologia di intervento 4.1.2 è pari a euro 300.000.
 - c) per la tipologia di intervento 6.4.2 non è fissato un costo massimo.
5. L'entità dell'aiuto per la tipologia di intervento 4.1.1 è pari:
 - a) al 60 per cento del costo ritenuto ammissibile a seguito dello svolgimento dell'istruttoria di cui all'articolo 18 e dei controlli di cui agli articoli 30 e 31 per operazioni relative alla produzione agricola;
 - b) al 40 per cento per operazioni relative alla prima lavorazione, alla trasformazione, allo stoccaggio o alla commercializzazione di prodotti agricoli di provenienza aziendale.
6. L'entità dell'aiuto per la tipologia di intervento 4.1.2 è pari al 60 per cento del costo ritenuto ammissibile a seguito dell'istruttoria di cui all'articolo 18 e dei controlli di cui agli articoli 30 e 31.
7. L'entità dell'aiuto per la tipologia di intervento 6.4.2 è pari:
 - a) all'80 per cento del costo ritenuto ammissibile a seguito dello svolgimento dell'istruttoria di cui all'articolo 18 e dei controlli di cui agli articoli 30 e 31 per operazioni relative alla diversificazione in agricoltura sociale e fattorie didattiche;
 - b) al 60 per cento del costo ritenuto ammissibile a seguito dello svolgimento dell'istruttoria di cui all'articolo 18 e dei controlli di cui agli articoli 30 e 31 per operazioni relative all'agriturismo.

Articolo 14 Congruità e ragionevolezza dei costi

1. I costi ammissibili e non ammissibili di ogni tipologia di intervento attivata nell'ambito del Pacchetto giovani, sono indicati nelle schede allegato A).
2. I costi, ai fini dell'ammissibilità, sono congrui e ragionevoli in funzione delle operazioni attivate ed in funzione del pacchetto giovani. La valutazione della congruità e ragionevolezza avviene mediante la verifica della seguente documentazione, da allegare, a pena di inammissibilità dei costi medesimi, alla domanda di sostegno:
 - a) per gli investimenti materiali in beni immobili, che prevedono la realizzazione di opere a misura, ivi compresi i miglioramenti fondiari, progetto definitivo, redatto da un tecnico abilitato e depositato presso le autorità competenti ai fini dell'ottenimento delle necessarie concessioni, permessi, autorizzazioni, corredato da disegni, planimetrie, relazione tecnica descrittiva delle opere da eseguire e computo metrico estimativo analitico preventivo redatto sulla base delle voci di costo contenute nel prezzario regionale dei lavori pubblici o, nel caso di contributi in natura, nel prezzario regionale per i lavori agricoli in vigore alla data di presentazione della domanda di sostegno;
 - b) per i lavori o le prestazioni particolari non previsti nei prezzari di cui alla lettera a), analisi dei prezzi predisposta da un tecnico abilitato, redatta utilizzando i prezzi relativi alla manodopera, ai noleggi e ai materiali a piè d'opera indicati nei suddetti prezzari;
 - c) per gli investimenti materiali che prevedono l'acquisto di impianti, attrezzature e macchinari, compresi gli impianti tecnologici stabilmente infissi negli edifici, almeno tre preventivi di spesa aventi le seguenti caratteristiche:
 1. tra loro comparabili, cioè riferiti a beni aventi specifiche tecniche/caratteristiche uguali o simili e nelle medesime quantità;

2. redatti su carta intestata del fornitore, datati e firmati, antecedentemente alla data di presentazione della domanda di sostegno, da ditte fornitrici indipendenti e in concorrenza tra di loro;

3. contenenti i seguenti elementi:

- I. i dati completi della ditta fornitrice (compresi numeri di telefono, fax ed indirizzo di posta elettronica e PEC);
- II. la descrizione e la tipologia di macchina, attrezzatura, impianto, ecc., le specifiche tecniche/caratteristiche, la capacità produttiva e il prezzo;
- III. gli eventuali componenti accessori/optional e il loro prezzo;
- IV. il prezzo complessivo;
- V. i tempi di consegna;
- VI. il periodo di validità del preventivo, se del caso confermato dalla ditta fornitrice e l'eventuale garanzia,

4. corredati da una relazione del beneficiario illustrante la motivazione della scelta del preventivo ritenuto valido sulla base del rapporto costi/benefici e dei seguenti parametri tecnico-economici:

- I. completezza delle caratteristiche funzionali;
- II. capacità di lavoro e della produzione;
- III. tempi di consegna;
- IV. caratteristiche riferite al consumo energetico o al rispetto dell'ambiente;
- V. assistenza tecnica;
- VI. altri pertinenti criteri come rilevabili dai preventivi.

Qualora la motivazione addotta per la scelta del preventivo ritenuto valido sia incompleta o non sia esauriente, in presenza di almeno tre preventivi validi, è ammesso a finanziamento il costo del preventivo con prezzo più basso. La relazione tecnico-economica non è necessaria se la scelta del preventivo risulta essere quella con il prezzo più basso.

d) in caso di acquisto di macchinari, attrezzature, impianti o servizi specialistici innovativi non ancora diffusi sul mercato o che necessitano di adattamenti specialistici, documentazione attestante la ricerca di mercato, attraverso listini prezzi o tre preventivi redatti con le modalità indicate alla lettera c) finalizzata ad ottenere informazioni comparative e indipendenti sui prezzi del prodotto o dei materiali che lo compongono o dei servizi specialistici da acquisire, e una relazione tecnica, sottoscritta da un tecnico abilitato, in cui si attesta la congruità del costo;

e) in caso di acquisizioni di beni altamente specializzati, di interventi a completamento di forniture preesistenti per i quali non sia possibile reperire o utilizzare più fornitori, relazione tecnica, sottoscritta da un tecnico abilitato, in cui si attesta l'impossibilità, debitamente motivata e documentata, di individuare altre imprese concorrenti in grado di fornire i beni o i servizi, indipendentemente dal valore del bene o della fornitura da acquistare;

f) in caso di spese generali, in assenza dei prezzi di cui alla lettera a) e di costi per interventi in beni immateriali quali: consulenze legali e notarili, onorari di architetti, ingegneri e consulenti, garanzie fideiussorie connesse alla concessione degli anticipi, tenuta di conto corrente purché si tratti di conto appositamente aperto e dedicato esclusivamente all'intervento, analisi ambientali, acquisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, licenze:

1. almeno tre offerte:

a. fra loro comparabili cioè riferite a medesimi beni, servizi e quantità;

b. datate e sottoscritte da professionisti o ditte fornitrici indipendenti e in concorrenza fra loro;

c. contenenti i seguenti elementi:

- I. dati completi (compresi numeri di telefono, fax ed indirizzo di posta elettronica e PEC) del professionista o della ditta fornitrice;
- II. dettagliata descrizione e tipologia dei servizi offerti con indicato per ciascuno di essi il relativo prezzo. Le prestazioni e attività inerenti alle analisi ambientali, alla progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché tutti i restanti servizi connessi con la realizzazione, contabilizzazione, conclusione e rendicontazione di opere edili e relativi impianti, sono suddivise in funzione delle categorie d'opera e articolate in funzione delle fasi indicate all'articolo 7 del Decreto ministeriale 17 giugno 2016 Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- III. dettaglio delle formule e dei parametri utilizzati per la quantificazione del corrispettivo (categoria, destinazione funzionale, ID opere, corrispondenze, identificazione delle opere, gradi di complessità);
- IV. prezzo complessivo;

- V. periodo di validità;
- VI. se pertinenti, una serie di informazioni puntuali sul professionista o sul fornitore (a titolo esemplificativo elenco delle attività eseguite, curriculum delle pertinenti figure professionali della struttura o in collaborazioni esterne), sulle modalità di esecuzione del servizio o del progetto (a titolo esemplificativo piano di lavoro, figure professionali utilizzate, tempi di realizzazione) e sui costi previsti;
2. nel caso non sia possibile disporre di tre offerte, una dettagliata relazione descrittiva corredata degli elementi necessari per la relativa valutazione, con la quale il beneficiario, dopo avere effettuato un'accurata indagine di mercato, allegando la relativa documentazione, attesta, motivandola debitamente, l'impossibilità di individuare altri soggetti concorrenti in grado di fornire i servizi oggetto del finanziamento e indica l'importo degli stessi.
3. In fase di accertamento dell'avvenuta realizzazione di investimenti materiali in beni immobili, che prevedono la realizzazione di opere a misura, ivi compresi i miglioramenti fondiari, anche se eseguiti secondo prestazioni specifiche senza pagamento in denaro, in sede di rendicontazione sono allegati, a pena di inammissibilità dei relativi costi, alle domande di pagamento in acconto e a saldo:
- a) gli stati di avanzamento dei lavori o lo stato finale dei lavori ivi compresi i computi metrici analitici redatti sulla base dei quantitativi effettivamente realizzati. Ai fini del calcolo del sostegno liquidabile è assunto a riferimento l'importo totale più basso derivante dal raffronto tra computo metrico consuntivo, con applicazione dei prezzi approvati in sede di ammissione a finanziamento e le fatture presentate. In ogni caso, il sostegno liquidabile non può essere superiore al sostegno concesso;
- b) a saldo, la documentazione attestante la funzionalità e la sicurezza dell'opera eseguita (a titolo esemplificativo agibilità, collaudi, certificazioni energetiche).
4. Il costo relativo alle prestazioni e attività inerenti alle analisi ambientali, alla progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché tutti i restanti servizi connessi con la realizzazione, contabilizzazione, conclusione e rendicontazione di opere edili e relativi impianti non è superiore a quello derivante dall'applicazione del Decreto ministeriale 17 giugno 2016 Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016
5. Non sono ammessi a finanziamento i costi relativi a offerte che non presentano le caratteristiche essenziali richieste dal comma 2 e i costi rendicontati in difformità a quanto indicato al comma 3.

CAPO IV PROCEDIMENTO PER LA CONCESSIONE DEL SOSTEGNO

Articolo 15 Modalità e termini di presentazione della domanda di pacchetto giovani

1. Il beneficiario presenta la domanda di sostegno a pena di inammissibilità dal giorno successivo alla data di pubblicazione sul BUR del presente bando ed entro il 15 dicembre 2017, secondo una delle seguenti modalità:
- a) compila, sottoscrive con firma digitale e trasmette la domanda corredata degli allegati di cui all'articolo 16 in formato elettronico sul portale del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), www.sian.it;
- b) in caso di mancato funzionamento del SIAN, debitamente comprovato, compila, sottoscrive e trasmette, esclusivamente mediante posta elettronica certificata all'indirizzo sviluppoagricolo@certregione.fvg.it, la domanda di sostegno redatta, a pena di inammissibilità, utilizzando il modello allegato B) e corredata della documentazione di cui all'articolo 17; entro il 15 dicembre 2017 riproduce la domanda di sostegno in formato elettronico su SIAN, secondo le modalità indicate alla lettera a).
2. I termini di cui al comma 1 sono prorogabili con decreto del direttore della struttura responsabile, da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione.
3. Nel caso di cui al comma 1, lettera b) la mancata riproduzione della domanda di sostegno in formato elettronico su SIAN entro il termine previsto, comporta la decadenza della domanda di sostegno.
5. I beneficiari documentano la propria posizione mediante la costituzione o l'aggiornamento del fascicolo aziendale elettronico.
6. La mancata costituzione del fascicolo aziendale elettronico alla data di presentazione della domanda di sostegno comporta l'inammissibilità della stessa.
7. Fermo restando il necessario possesso alla data di presentazione della domanda dei requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 6, il mancato aggiornamento del fascicolo aziendale comporta l'inammissibilità al sostegno dell'operazione o di parte di essa in relazione alla quale il fascicolo aziendale non è stato aggiornato, fatta salva l'integrazione istruttoria ai sensi della legge regionale 7/2000.
8. Tutte le comunicazioni inerenti la domanda di sostegno e di pagamento avvengono esclusivamente via PEC.

9. Il beneficiario presenta a valere sul presente bando una sola domanda di sostegno. Le eventuali domande di sostegno successive alla prima non verranno ritenute ammissibili.

Articolo 16 Documentazione da allegare alla domanda di sostegno

1. Alla domanda di premio è allegata la seguente documentazione:

- a) PA di cui all'articolo 10;
- b) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa dal richiedente ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 attestante i seguenti fatti:
 - 1) di non aver assunto precedentemente al primo insediamento responsabilità o corresponsabilità civile e fiscale nella gestione di un'azienda agricola;
 - 2) che l'azienda, in cui il giovane si insedia, non deriva dal frazionamento di un'azienda familiare preesistente i cui titolari o soci sono parenti entro il primo grado del richiedente;
 - 3) di essere agricoltore in attività ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) 1307/2013, nel caso in cui il beneficiario sia già in possesso del requisito;
 - 4) di insediarsi in un'azienda classificabile come microimpresa o piccola impresa come definite all'articolo 2 comma 1 lettere g) e h);
- c) dichiarazione di inizio attività ai fini IVA;
- d) attestato di partecipazione al corso, nel caso di corso di formazione della durata minima di 150 ore o dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa al possesso del titolo di studio di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a) con indicazione dell'istituto e dell'anno di conseguimento, o dichiarazione di impegno ad acquistare le adeguate competenze professionali entro il termine previsto dall'articolo 6 comma 2 lettera d).

2. Alle domande di aiuto inerenti le tipologie di intervento 4.1.1, 4.1.2 e 6.4.2 è allegata la seguente documentazione, oltre a quella specifica indicata nelle schede allegate al presente bando:

- a) copia di eventuali certificazioni volontarie;
- b) copia di eventuali disciplinari interni di produzione;
- c) eventuali attestazione di adesione ai regimi di qualità di cui alla lettera C) "Miglioramento della qualità delle produzioni" dell'allegato C) al presente bando;
- d) nel caso di partecipazione a una rete di impresa costituita ai sensi della legge regionale 4/2013 o della legge 33/2009, copia del relativo contratto;
- e) dichiarazione di un tecnico abilitato e indipendente attestante che l'operazione:
 - 1) comporta rischi per l'ambiente ed è soggetta a valutazione dell'impatto ambientale conformemente alla normativa applicabile all'operazione di cui trattasi oppure
 - 2) non comporta rischi per l'ambiente;
 - 3) ove necessaria, valutazione dell'impatto ambientale redatta conformemente alla normativa applicabile all'operazione di cui trattasi.

3. Il documento di cui al comma 1 lettera a) è richiesto a pena di inammissibilità della domanda di premio.

Articolo 17 Criteri di selezione e priorità

1. Gli aiuti sono concessi con il procedimento valutativo a graduatoria, ai sensi dell'articolo 36 della legge regionale 20 marzo 2000 n. 7.

2. Ai fini della formazione della graduatoria di cui all'articolo 19, sono applicati i criteri di selezione descritti nell'allegato C) al presente bando.

3. Il punteggio massimo assegnabile è pari a 100 punti.

4. Il pacchetto che non raggiunge il punteggio minimo di 34 punti non è ammesso a finanziamento.

5. In caso di parità di punteggio tra due o più domande il criterio di priorità è individuato nella minore età del giovane, in caso di ulteriore parità, nel genere femminile e, in caso di ulteriore parità, nella domanda con costo inferiore.

6. In caso di insediamento di più giovani agricoltori nella stessa azienda i punteggi assegnati alle "caratteristiche dei richiedenti" di cui al criterio di carattere trasversale lettera A) dell'allegato C), assegnati a ciascun giovane insediato, si sommano tra loro. Qualora il punteggio complessivo del pacchetto superi il punteggio massimo di cui al comma 3, esso verrà ridotto a detto limite.

Articolo 18 Istruttoria della domanda e concessione del sostegno

1. L'Ufficio attuatore, entro centocinquanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione della domanda di sostegno, verifica:

- a) la completezza e la correttezza della domanda;
- b) la sussistenza dei requisiti di ammissibilità del giovane, dell'azienda e delle operazioni;
- c) la completezza e correttezza del PA e della documentazione presentata.
- d) la funzionalità e la coerenza delle operazioni e degli interventi proposti rispetto alle finalità della domanda, alle tipologie di intervento, agli obiettivi che si intendono perseguire e ai risultati attesi;
- e) che i costi degli interventi previsti per l'attuazione delle operazioni, siano:
 - 1) coerenti e imputabili alle operazioni e agli interventi proposti;
 - 2) pertinenti rispetto alle operazioni e agli interventi previsti;
 - 3) congrui e ragionevoli rispetto alle caratteristiche e alla dimensione dell'operazione;
 - 4) necessari per l'attuazione delle operazioni e degli interventi proposti;
 - 5) ragionevoli, giustificati e conformi ai principi di sana gestione finanziaria in particolare in termini di economicità e di efficienza;
- f) la sussistenza della dichiarazione del tecnico abilitato sulla presenza o meno di rischi per l'ambiente;
- g) l'assunzione dell'impegno di aderire ai servizi di formazione o di consulenza di cui alla tipologia di intervento 1.1 del PSR o alla tipologia di intervento 2.1 del PSR.

2. L'ufficio attuatore:

- a) chiede eventuali integrazioni ai sensi della legge regionale n. 7/2000;
- b) applica i criteri di selezione e gli eventuali criteri di priorità delle tipologie di intervento attivate, assegnando i relativi punteggi;
- c) determina il premio spettante al giovane o ai giovani di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a);
- d) determina il costo totale ammesso delle operazioni presentate a valere sulle singole tipologie di intervento attivate, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), con l'evidenza delle motivazioni per cui il costo indicato dal richiedente sia stato eventualmente ridotto;
- e) calcola l'importo dell'aiuto spettante a valere sulle singole tipologie di intervento attivate;
- f) determina il costo totale del pacchetto, come somma dei costi di cui alla lettera c) e d);
- g) calcola l'importo del sostegno spettante come somma del premio di cui alla lettera c) e degli aiuti di cui alla lettera e);
- h) calcola il punteggio del pacchetto;
- i) verifica il raggiungimento della soglia minima di punteggio di cui all'art. 17, comma 4;
- j) comunica, ai richiedenti le cui domande sono state ritenute non ammissibili a contributo le motivazioni ostative all'accoglimento della domanda, ai sensi dell'articolo 16 bis della legge regionale 7/2000;
- k) predispone, approva e pubblica sul Bollettino Ufficiale e sul sito istituzionale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, la graduatoria delle domande di sostegno, con l'evidenza di quelle finanziate.

3. Qualora il beneficiario abbia presentato domanda di sostegno anche a valere sul regolamento di cui al Decreto del Presidente della Regione 12 febbraio 2016 n. 26, la concessione del sostegno ai sensi del presente bando è subordinata al ritiro della domanda presentata a valere sul regolamento medesimo. L'ufficio attuatore, entro dieci giorni dalla data del provvedimento di approvazione della graduatoria, chiede al beneficiario di indicare quale domanda intenda confermare e quale sarà oggetto di ritiro. Il beneficiario comunica la scelta entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

4. L'ufficio attuatore, entro trenta giorni dalla data di approvazione della graduatoria, con proprio provvedimento, concede il premio di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) e gli aiuti relativi alle altre tipologie di intervento attivate di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b).

5. Nel caso in cui le operazioni comportino rischi per l'ambiente, il premio e l'aiuto sono concessi entro trenta giorni dalla presentazione all'ufficio attuatore da parte del beneficiario della valutazione dell'impatto ambientale con esito favorevole di cui all'articolo 5.

6. L'ufficio attuatore comunica, entro quindici giorni dalla data della concessione di cui al comma 4, ai giovani l'importo del premio e all'azienda neocostituita o in cui si è insediato il giovane gli aiuti concessi ovvero, entro quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria, la eventuale mancanza di copertura finanziaria per il contributo ritenuto ammissibile.

Articolo 19 Graduatoria

1. La graduatoria ha validità di due anni dalla data di pubblicazione sul BUR.

Articolo 20 Finanziamento parziale del pacchetto giovani

1. Qualora una domanda risulti parzialmente non finanziata per esaurimento di risorse, il beneficiario utilmente posizionato in graduatoria e parzialmente finanziato, può:

a) accettare espressamente il minore sostegno assegnato ed effettuare una rimodulazione delle operazioni previste nella domanda di sostegno, purché non vengano compromesse la validità e l'ammissibilità dell'operazione e non vi siano modifiche dei punteggi assegnati;

b) accettare espressamente il minore sostegno assegnato e impegnarsi a realizzare comunque le operazioni previste. In questo caso eventuali economie o incrementi di disponibilità finanziarie sono utilizzati prioritariamente per integrare il finanziamento della domanda parzialmente finanziata fino a concorrenza del sostegno spettante;

c) rinunciare al sostegno.

2. L'ufficio attuatore, entro dieci giorni dalla data del provvedimento di approvazione della graduatoria, chiede al beneficiario di comunicare, entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta, la scelta effettuata tra quelle indicate al comma 1.

CAPO V ATTUAZIONE DEL PACCHETTO

Articolo 21 Avvio e conclusione

1. Le operazioni finanziate vengono avviate, a pena di revoca del provvedimento di concessione del sostegno, entro tre mesi dalla data del provvedimento medesimo. Il termine di avvio delle operazioni non è prorogabile.

2. Ai fini della verifica del rispetto del termine di cui al comma 1 fa fede la data più favorevole tra le seguenti:

a) per operazioni in beni mobili o immateriali: la data dell'ordine, della conferma di acquisto, del documento di trasporto (DDT), della fattura accompagnatoria o della fattura relativa ad eventuali acconti o anticipi;

b) per operazioni in beni immobili: la data di inizio attività protocollata in arrivo dal Comune competente o la data delle autorizzazioni o delle comunicazioni previste dalla normativa vigente.

3. Qualora la documentazione di cui al comma 2 non sia già stata allegata alla domanda di sostegno, il beneficiario la trasmette all'ufficio attuatore entro trenta giorni dall'avvio delle operazioni ammesse a finanziamento. Per la documentazione di cui al comma 2 lettera b), il beneficiario può presentare dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il possesso delle autorizzazioni o la trasmissione delle comunicazioni o dichiarazioni previste dalla normativa vigente, con i relativi estremi.

4. Le operazioni sono concluse e rendicontate, a pena di revoca del provvedimento di concessione e fatta salva la concessione di eventuali proroghe ai sensi dell'articolo 22, entro i seguenti termini massimi, decorrenti dalla data del provvedimento medesimo:

a) nove mesi per operazioni che prevedono interventi in beni mobili o immateriali;

b) diciotto mesi per operazioni che prevedono interventi in beni immobili, con costo totale ammesso inferiore o uguale a 500.000,00 euro;

c) ventiquattro mesi per operazioni che prevedono interventi in beni immobili con costo totale ammesso superiore a 500.000,00 euro.

Articolo 22 Proroghe

1. Il termine di conclusione e rendicontazione delle operazioni è prorogabile, su richiesta del beneficiario, da presentarsi all'ufficio attuatore entro la data di scadenza del termine di conclusione, per:

a) cause di forza maggiore e circostanze eccezionali, come definite dall'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1306/2013;

b) motivi imprevisi o imprevedibili, non imputabili al beneficiario, purché adeguatamente documentati.

2. L'ufficio attuatore concede la proroga di cui al comma 1, tenuto conto dell'avanzamento degli obiettivi di spesa e di risultato, fino ad un massimo di:

a) tre mesi nel caso di operazioni aventi ad oggetto interventi in beni mobili o immateriali, indipendentemente dall'importo del costo totale ammesso;

- b) sei mesi nel caso di operazioni aventi ad oggetto interventi in beni immobili il cui costo totale ammesso sia di importo inferiore o uguale a 500.000,00 euro;
 - c) nove mesi nel caso di operazioni aventi ad oggetto interventi in beni immobili il cui costo totale ammesso sia di importo superiore a 500.000,00 euro.
4. L'ufficio attuatore con proprio provvedimento concede la proroga di cui al comma 1 entro trenta giorni dalla richiesta e lo comunica al beneficiario entro i quindici giorni successivi alla data di adozione.

Articolo 23 Applicazione delle norme in materia di appalti pubblici

1. I beneficiari privati, in attuazione delle operazioni, applicano, nei casi previsti, quanto disposto dal Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

Articolo 24 Varianti sostanziali

1. Sono varianti sostanziali delle operazioni finanziate:
- a) la modifica della sede dell'operazione finanziata entro i limiti territoriali della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, ad esclusione del mero riposizionamento sul sito individuato dal beneficiario nella domanda di sostegno;
 - b) la modifica della destinazione d'uso di beni immobili, se coerente con le finalità e gli obiettivi dell'operazione finanziata;
 - c) la modifica di impianti, attrezzature o macchinari, rispetto a quelli indicati nella domanda di sostegno, con altri aventi migliori caratteristiche tecniche e funzionali ed aventi le stesse finalità previste dall'operazione finanziata;
 - d) le modifiche tecniche e le modifiche relative alle modalità di attuazione dell'operazione che comportano, fatto salvo quanto disposto all'articolo 25, comma 1, lettera b), una riduzione del costo totale in misura compresa tra il 10 per cento e il 30 per cento;
 - e) le modifiche collegate all'applicazione dei criteri di selezione e dei relativi punteggi assegnati ai fini della formazione della graduatoria;
 - f) le modifiche collegate agli obiettivi e ai risultati attesi.
2. La percentuale di cui al comma 1, lettera d) è calcolata al netto degli importi riferiti alle spese generali di cui all'articolo 14, comma 2, lettera f).
3. Le economie derivanti dalle varianti di cui al comma 1 non possono essere utilizzate per la realizzazione di nuove operazioni o di interventi non previsti nelle operazioni ammesse a finanziamento.
4. La richiesta di autorizzazione della variante sostanziale di cui al comma 1 è presentata dal beneficiario all'ufficio attuatore prima dell'esecuzione della variante, prima della fatturazione nel caso di acquisti o di installazione di impianti oppure, in caso di lavori edili o assimilabili, entro la data di presentazione della richiesta o deposito ai competenti uffici delle relative richieste di autorizzazioni, dichiarazioni o comunicazioni ed è corredata della seguente documentazione:
- a) relazione di variante, datata e firmata, contenente le motivazioni e una dettagliata descrizione della variante, un quadro di raffronto dei costi ammessi a finanziamento e quelli di variante, redatto per singola operazione, il cronoprogramma, l'eventuale indicazione che la variante comporta una modifica degli obiettivi e dei risultati previsti;
 - b) per opere edili e impianti, il progetto di variante con allegato eventuale computo metrico estimativo di variante redatto ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettere a);
 - c) eventuale analisi dei prezzi redatta ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettera b);
 - d) eventuali preventivi e documentazione allegata come disposto dall'articolo 14, comma 2, lettere c), d), e) ed f).
5. L'ufficio attuatore, entro novanta giorni dalla richiesta di cui al comma 4:
- a) valuta:
 - 1) la pertinenza della variante proposta rispetto all'operazione oggetto del sostegno;
 - 2) la congruità e ragionevolezza di eventuali ulteriori costi proposti per l'esecuzione della variante;
 - 3) il mantenimento dei requisiti di ammissibilità del beneficiario, dell'operazione e degli interventi che la compongono;

- 4) il mantenimento dei punteggi assegnati in sede di selezione della domanda, o, in caso di riduzione degli stessi, il mantenimento del punteggio minimo previsto, di cui all'articolo 17, comma 4, e il mantenimento, in graduatoria, della posizione utile al finanziamento della domanda;
 - 5) il rispetto degli obblighi, degli impegni e dei risultati previsti e derivanti dalla realizzazione dell'intervento modificato;
 - 6) il rispetto della conformità ai principi e alle finalità del PSR, al regolamento di attuazione, alla tipologia di operazione.
- b) adotta il provvedimento di autorizzazione o di rigetto della variante sostanziale.
6. Il provvedimento di autorizzazione della variante sostanziale contiene:
- a) la conferma o la rideterminazione, esclusivamente in diminuzione, del costo totale ammesso e del sostegno concesso rimandando alle disponibilità del programma le eventuali economie derivanti dall'autorizzazione all'esecuzione delle varianti;
 - b) l'eventuale modifica, solo in riduzione, del punteggio attribuito a seguito dell'applicazione dei criteri di selezione e di priorità;
 - c) la rideterminazione, eventuale ed esclusivamente in diminuzione, delle tempistiche fissate per la conclusione e rendicontazione dell'operazione;
 - d) l'indicazione di eventuali nuove prescrizioni tecniche per l'attuazione delle operazioni e degli interventi;
 - e) la modifica o l'integrazione degli impegni a carico del beneficiario;
 - f) la comunicazione alla Struttura responsabile di eventuali economie finanziarie derivanti dall'autorizzazione all'esecuzione della variante.
7. Non sono autorizzate le varianti che comportano:
- a) il venire meno dei requisiti di ammissibilità del beneficiario, delle operazioni e degli interventi;
 - b) la riduzione del punteggio assegnato al di sotto della soglia minima prevista per l'ammissibilità a finanziamento;
 - c) una posizione in graduatoria inferiore a quella utile per il finanziamento;
 - d) la riduzione del costo totale, a seguito della variante proposta, in misura superiore alle percentuali indicate al comma 1, lettera d);
 - e) il cambio di tipologia dell'impianto o della fonte energetica utilizzata.
8. L'esecuzione di varianti non autorizzate comporta la non ammissibilità a finanziamento dei relativi costi e nei casi di cui al comma 7, anche la decadenza dal sostegno.

Articolo 25 Varianti non sostanziali

1. Si considerano varianti non sostanziali:
 - a) la riduzione o l'aumento del costo dell'operazione ritenuto ammissibile a finanziamento inferiore al 10 per cento quale conseguenza:
 - 1) di interventi, disposti dal direttore dei lavori, relativi ad aspetti di dettaglio o a soluzioni tecniche migliorative per beni immobili e impianti;
 - 2) del cambio di preventivo o del fornitore, purché sia garantita la possibilità di identificare il bene, per i beni mobili o immateriali;
 - b) le modifiche al quadro economico originario dell'operazione ammessa a finanziamento quale conseguenza della riduzione del prezzo degli interventi realizzati in conformità a quanto programmato;
2. Le economie derivanti dalle varianti di cui al comma 1 non possono essere utilizzate per la realizzazione di nuove operazioni o di interventi non previsti dalle operazioni ammesse a finanziamento.
3. La percentuale di cui al comma 1, lettera a) è calcolata al netto degli importi riferiti alle spese generali di cui all'articolo 14, comma 2 lettera f).
4. La variante di cui al comma 1 viene comunicata da parte del beneficiario all'ufficio attuatore contestualmente alla presentazione della domanda di pagamento a saldo del sostegno, allegando la documentazione richiesta all'articolo 24 comma 4.
5. L'ufficio attuatore approva, anche parzialmente, la variante non sostanziale, con proprio provvedimento contenente, a seconda dei casi:
 - a) la rideterminazione, esclusivamente in diminuzione, del costo complessivo ammesso e del sostegno concesso e rimanda alle disponibilità del programma le eventuali economie derivanti dall'approvazione all'esecuzione delle varianti;
 - b) l'indicazione di eventuali nuove prescrizioni per l'attuazione degli interventi;

- c) la modifica o l'integrazione degli impegni a carico del beneficiario;
- d) la comunicazione alla struttura responsabile di eventuali economie finanziarie derivanti dall'approvazione stessa.

CAPO VI RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE

Articolo 26 Modalità di rendicontazione dei costi

1. I costi sostenuti dal beneficiario sono ammissibili se comprovati da fatture o altra equipollente documentazione fiscale di data successiva alla presentazione della domanda di sostegno, fatti salvi i costi generali, i quali sono ammissibili anche se sostenuti nei dodici mesi antecedenti alla data di presentazione della domanda di sostegno. Ai fini della dimostrazione dell'avvenuto pagamento, è ritenuta ammissibile la seguente documentazione:

a) bonifico o ricevuta bancaria (Riba). Il beneficiario deve produrre la ricevuta del bonifico, la Riba o altra documentazione equiparabile, con riferimento a ciascun documento di spesa rendicontato. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite "home banking", il beneficiario è tenuto a produrre la stampa dell'operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione a cui la stessa fa riferimento;

b) assegno. L'assegno deve essere sempre emesso con la dicitura "non trasferibile", il beneficiario deve trasmettere dell'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'assegno con il quale è stato effettuato il pagamento e la fotocopia dell'assegno emesso. Nel caso di pagamenti effettuati con assegni circolari o bancari, il beneficiario trasmette anche copia della "traenza" del pertinente titolo rilasciata dall'istituto di credito;

c) carta di credito o bancomat. Il beneficiario deve trasmettere l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'operazione con il quale è stato effettuato il pagamento.

d) bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale. Il beneficiario deve trasmettere la copia della ricevuta del bollettino, unitamente all'estratto conto. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo);

e) vaglia postale. Il pagamento è ammesso a condizione che sia effettuato tramite conto corrente postale e sia documentato dalla copia della ricevuta del vaglia postale e dall'estratto del conto corrente. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo);

f) MAV (bollettino di Pagamento Mediante Avviso). Tale forma è un servizio di pagamento effettuato mediante un bollettino che contiene le informazioni necessarie alla banca del creditore (banca assumtrice) e al creditore stesso per la riconciliazione del pagamento. Esso viene inviato al debitore, che lo utilizza per effettuare il pagamento presso la propria banca (banca esattrice). Il beneficiario trasmette l'originale del MAV;

g) pagamenti effettuati tramite il modello F24 relativo ai contributi previdenziali, ritenute fiscali e oneri sociali. Il beneficiario trasmette copia del modello F24 con la ricevuta dell'Agenzia delle Entrate relativa al pagamento o alla accertata compensazione o il timbro dell'ente accettante il pagamento (Banca, Poste).

2. La fattura o altra equipollente documentazione fiscale presentata ai fini della rendicontazione, indica:

a) l'oggetto dell'acquisto o i lavori eseguiti e il relativo costo;

b) il numero seriale o di matricola, in funzione della tipologia del bene;

c) che la fattura è stata utilizzata ai fini della rendicontazione del sostegno richiesto a valere sul PSR 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, indicando la specifica tipologia di intervento effettuato.

3. Non sono ammessi pagamenti in contanti, tramite carte prepagate, o sostenuti mediante conti correnti cointestati. Sono riconosciuti esclusivamente i costi sostenuti tramite conto corrente bancario o postale intestato al beneficiario.

Articolo 27 Liquidazione dell'anticipo del premio

1. Il premio, concesso a valere sulla tipologia di intervento 6.1, è liquidato in due rate previa presentazione, da parte del giovane agricoltore, di una domanda di pagamento di anticipo e di una domanda di pagamento a saldo.

2. L'anticipo, pari al 70 per cento del premio, viene erogato previa costituzione di una garanzia bancaria o equivalente a favore dell'organismo pagatore, corrispondente al 100 per cento dell'importo erogato.
3. La domanda di pagamento dell'anticipo è presentata all'Ufficio attuatore in formato elettronico sul SIAN ed è corredata dalla garanzia bancaria o equivalente di cui al comma 2.
4. L'ufficio attuatore, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda di pagamento, verifica:
 - a) la correttezza della compilazione della domanda;
 - b) la correttezza e completezza della garanzia bancaria o equivalente di cui al comma 1, lettera a).
5. Sulla base dell'istruttoria e dei controlli svolti ai sensi del comma 4 l'ufficio attuatore, entro novanta giorni dalla presentazione della domanda di pagamento:
 - a) predispone il provvedimento con il quale propone, attraverso l'Autorità di Gestione, all'organismo pagatore la liquidazione, per le domande di pagamento ritenute ammissibili, dell'anticipo indicando, per ciascuna di esse:
 - 1) l'importo dell'anticipo;
 - 2) le motivazioni che hanno comportato l'eventuale riduzione dell'anticipo.
 - b) adotta il provvedimento di rigetto delle domande di pagamento dell'anticipo ritenute non ammissibili, previa comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento ai sensi dell'articolo 16 bis della legge regionale 7/2000.
6. Entro trenta giorni dal ricevimento del provvedimento di cui al comma 5, lettera a), l'Autorità di gestione trasmette all'Organismo pagatore le proposte di liquidazione.

Articolo 28 Liquidazione del saldo del premio

1. La liquidazione del saldo del premio concesso al giovane avviene ad avvenuta conclusione delle operazioni finanziate a valere sulle tipologie di intervento attivate a pacchetto e ad avvenuta conclusione del PA di cui all'articolo 10.
2. La domanda di pagamento del saldo del premio è presentata dal giovane agricoltore, in formato elettronico sul SIAN, corredata della seguente documentazione:
 - a) copia dell'attestato di frequenza del corso di centocinquanta ore di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b) oppure dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa al possesso del titolo di studio di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a) con indicazione dell'Istituto e dell'anno di conseguimento, se non già allegato alla domanda di aiuto;
 - b) attestato di frequenza dei corsi di formazione di cui al tipo di intervento 1.1 del PSR o copia della consulenza di cui al tipo di intervento 2.1 del PSR;
 - c) copia degli eventuali certificati che comprovano l'adesione ai regimi di qualità di cui alla lettera C) "Miglioramento della qualità delle produzioni" dell'allegato C) al presente bando;
 - d) dichiarazione attestante che il PA è concluso indicando per ciascun intervento realizzato la relativa data di conclusione;
 - e) copia delle fatture e della documentazione attestante l'avvenuta liquidazione delle stesse inerenti alle operazioni e agli interventi previsti nel PA e per le quali non è stata presentata domanda di aiuto a valere sulle tipologie di intervento 4.1.1 o 4.1.2;
 - f) dichiarazione attestante l'acquisizione della qualifica di IAP;
 - g) relazione conclusiva contenente:
 - 1) dettagliata descrizione dell'attività svolta;
 - 2) dimostrazione di come gli obiettivi prefissati sono conseguiti;
 - 3) quadro finanziario di raffronto tra operazioni e interventi programmati e operazioni e interventi realizzati;
 - 4) dimostrazione della dimensione economica, espressa in termini di standard output di cui all'articolo 2 comma 1 lettera f);
 - 5) dimostrazione del miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità globale dell'azienda neo costituita o in cui si è insediato il giovane come previsto dal PA.
3. L'ufficio attuatore, entro centoventi giorni dalla presentazione della domanda di pagamento a saldo del premio verifica:
 - a) la completezza e correttezza della domanda e della documentazione allegata;
 - b) il mantenimento dei requisiti di ammissibilità del giovane;
 - c) l'avvenuta realizzazione delle operazioni programmate nel PA e finanziate;
 - d) il rispetto delle condizioni, degli impegni e degli obblighi collegati con l'assegnazione di punteggi che hanno comportato l'ammissibilità e il finanziamento del pacchetto giovani;
 - e) il rispetto degli impegni e degli obblighi assunti dal giovane, ivi compresa la fruizione dei servizi di formazione o di consulenza di cui alle tipologie di intervento 1.1 e 2.1 del PSR;

f) il rispetto del divieto di pluricontribuzione di cui all'articolo 33.

4. Ai fini dell'istruttoria e del controllo di cui al comma 3, l'ufficio attuatore, in attuazione dell'articolo 48, paragrafo 5 del regolamento di esecuzione (UE) 809/2014, effettua almeno una visita sul luogo dell'operazione finanziata, fatta salva la decisione di non effettuare tale visita per le seguenti ragioni riportate nel provvedimento di liquidazione dell'aiuto:

a) l'operazione è compresa nel campione selezionato per il controllo in loco di cui al comma 5;

b) l'ufficio attuatore ritiene, motivandolo, che vi sia un rischio limitato di mancato rispetto dei requisiti di ammissibilità o di mancata realizzazione dell'operazione.

5. A seguito dell'istruttoria e dei controlli di cui ai commi 3 e 4, l'organismo pagatore, o l'eventuale soggetto delegato svolge a campione i controlli in loco ai sensi degli articoli 49, 51 e 53 del regolamento di esecuzione (UE) 809/2014.

6. In pendenza dei controlli di cui al comma 5 i termini del procedimento sono sospesi ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera g) della legge regionale 7/2000.

7. Sulla base delle istruttorie e dei controlli svolti ai sensi dei commi da 3 a 6, l'ufficio attuatore, entro centocinquanta giorni dalla presentazione della domanda di pagamento:

a) predispone il provvedimento con il quale propone, attraverso l'Autorità di Gestione, all'organismo pagatore la liquidazione, per le domande di pagamento ritenute ammissibili, del premio indicando, per ciascuna di esse:

1) l'importo del premio;

2) le motivazioni che hanno comportato l'eventuale riduzione del premio;

3) lo storno delle eventuali economie e il rimando delle stesse alle disponibilità del PSR;

b) adotta il provvedimento di rigetto delle domande di pagamento ritenute non ammissibili previa comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento ai sensi dell'articolo 16 bis della legge regionale 7/2000;

c) comunica le eventuali economie alla struttura responsabile.

8. Entro trenta giorni dal ricevimento del provvedimento di cui al comma 7, lettera a), l'Autorità di gestione trasmette all'Organismo pagatore le proposte di liquidazione.

9. Il rigetto della domanda di saldo che comporta la revoca della domanda di premio determina la revoca del premio e dell'aiuto concessi.

Articolo 29 Liquidazione dell'anticipo dell'aiuto

1. L'azienda beneficiaria chiede la liquidazione di un anticipo fino a un massimo del 50 per cento dell'aiuto concesso, a condizione che l'operazione sia stata avviata.

2. La domanda di pagamento dell'anticipo è presentata all'ufficio attuatore in formato elettronico sul SIAN ed è corredata dalla seguente documentazione:

a) garanzia bancaria o equivalente stipulata a favore dell'Organismo pagatore per un importo pari al 100 per cento della somma richiesta;

b) documentazione attestante l'avvio dell'operazione come di seguito indicato:

1) per operazioni in beni immobili: dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta dal beneficiario attestante il possesso delle autorizzazioni o l'invio delle dichiarazioni o delle comunicazioni, previste dalla normativa vigente con i relativi estremi;

2) per operazioni in beni mobili o immateriali alternativamente copia della dell'ordine, della conferma di acquisto, del documento di trasporto (DDT), della fattura accompagnatoria o della fattura relativa ad eventuali acconti o anticipi;

3. L'ufficio attuatore, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda di pagamento, verifica:

a) che la domanda sia compilata in modo corretto;

b) che la documentazione allegata alla domanda di pagamento sia corretta e completa;

c) che il beneficiario non sia destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi ed incompatibili con il mercato interno in conformità all'articolo 1, paragrafo 5 del regolamento (UE) n.702/2014.

4. L'ufficio attuatore può richiedere integrazioni alla documentazione allegata alla domanda di pagamento, ai sensi dell'articolo 11 comma 1 lettera c) della legge regionale n. 7/2000, assegnando un termine massimo di trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione.

5. Sulla base dell'istruttoria e dei controlli svolti ai sensi del comma 3, l'ufficio attuatore, entro novanta giorni dal ricevimento della domanda di pagamento, predispone il provvedimento con il quale, per le domande di pagamento ritenute ammissibili, propone la liquidazione all'Organismo pagatore, attraverso l'Autorità di

gestione, indicando, per ciascuna di esse, l'importo dell'anticipo e le motivazioni che ne hanno comportato l'eventuale riduzione.

6. Entro il medesimo termine di cui al comma 5 l'ufficio attuatore adotta il provvedimento di rigetto delle domande di pagamento dell'anticipo ritenute non ammissibili, previa comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento ai sensi dell'articolo 16 bis della legge regionale 7/2000.

7. Entro trenta giorni dal ricevimento del provvedimento di cui al comma 5, l'Autorità di gestione predispose gli elenchi di proposta di liquidazione e li trasmette all'Organismo pagatore.

8. Il beneficiario è tenuto al pagamento degli interessi legali maturati sull'importo derivante dalla differenza tra l'anticipo liquidato e l'anticipo effettivamente spettante nel caso di operazioni che si concludano con un pagamento complessivo inferiore al costo ammesso.

9. Gli interessi di cui al comma 8 sono calcolati a decorrere dalla data di liquidazione dell'anticipo.

10. Il beneficiario è tenuto a restituire il contributo ricevuto in eccesso, comprensivo degli interessi, qualora le operazioni si concludano con un pagamento inferiore all'importo dell'anticipo ricevuto.

Articolo 30 Liquidazione dell'acconto dell'aiuto

1. L'azienda beneficiaria, neocostituita o in cui il giovane si è insediato, presenta la domanda di pagamento, in acconto, dell'aiuto concesso, in formato elettronico sul SIAN.

2. L'azienda chiede la liquidazione di due acconti dell'aiuto concesso, fino a tre mesi prima del termine di conclusione delle operazioni finanziate con le seguenti modalità:

a) dopo aver sostenuto almeno il 50 per cento del costo ritenuto ammissibile, eventualmente rideterminato a seguito dell'autorizzazione all'esecuzione di eventuali varianti;

b) dopo aver sostenuto almeno l'80 per cento del costo ritenuto ammissibile, eventualmente rideterminato a seguito dell'autorizzazione all'esecuzione di eventuali varianti.

3. La liquidazione del primo acconto è comprensiva dell'eventuale anticipo concesso.

4. Alla domanda di pagamento in acconto l'azienda beneficiaria allega la documentazione in dettaglio indicata nelle schede allegato A).

5. L'ufficio attuatore, entro centoventi giorni dalla presentazione della domanda di pagamento dell'acconto verifica:

a) la completezza e correttezza della domanda e della documentazione allegata;

b) il mantenimento dei requisiti di ammissibilità dell'azienda beneficiaria e delle operazioni finanziate;

c) l'avvenuta realizzazione, anche parziale, dell'operazione rendicontata;

d) i pagamenti effettuati;

e) la conformità dell'operazione, anche se realizzata parzialmente, con quella per la quale è stato concesso l'aiuto;

f) il rispetto degli impegni e degli obblighi assunti dall'azienda beneficiaria, se verificabili;

g) il rispetto degli obblighi e degli impegni assunti, se verificabili, collegati con l'assegnazione di punteggi che hanno comportato l'ammissibilità e il finanziamento del pacchetto;

h) il rispetto del divieto di pluricontribuzione di cui all'articolo 33.

6. Ai fini dell'istruttoria e del controllo di cui al comma 5 l'ufficio attuatore, in attuazione dell'articolo 48, paragrafo 5 del regolamento di esecuzione (UE) 809/2014, effettua almeno una visita sul luogo dell'operazione finanziata, fatta salva la decisione di non effettuare tale visita per le seguenti ragioni riportate nel provvedimento di liquidazione dell'aiuto:

a) l'operazione è compresa nel campione selezionato per il controllo in loco di cui al comma 8;

b) l'ufficio attuatore ritiene, motivandolo, che vi sia un rischio limitato di mancato rispetto dei requisiti di ammissibilità o di mancata realizzazione dell'operazione.

7. Ai fini dell'istruttoria e del controllo di cui al comma 5 l'ufficio attuatore verifica che i costi siano:

a) sostenuti nei termini previsti per l'operazione e, comunque, entro i termini fissati dal provvedimento di concessione;

b) preventivati in domanda di aiuto;

c) imputabili all'operazione finanziata e vi sia una diretta imputazione dei costi sostenuti all'operazione realizzata e agli obiettivi individuati;

d) pertinenti all'operazione ammessa;

e) congrui e commisurati all'entità dell'operazione.

8. A seguito delle istruttorie e dei controlli di cui ai commi 5, 6 e 7 l'organismo pagatore, o l'eventuale soggetto delegato svolge a campione i controlli in loco ai sensi degli articoli 49, 51 e 53 del regolamento di esecuzione (UE) 809/2014.

9. In pendenza dei controlli in loco di cui al comma 8 i termini del procedimento sono sospesi, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera g) della legge regionale 7/2000.

10. Ai sensi dell'articolo 63 del regolamento di esecuzione (UE) 809/2014, qualora l'importo liquidabile al beneficiario sulla base della domanda di pagamento e del provvedimento di concessione supera di più del 10 per cento l'importo liquidabile dopo l'esame di ammissibilità dei costi riportati nella domanda di pagamento l'Ufficio attuatore applica una riduzione dell'importo dell'aiuto liquidabile pari alla differenza tra i due importi, fino ad un massimo pari all'importo totale dell'aiuto e non va oltre la revoca totale dell'aiuto. La riduzione non si applica se il beneficiario dimostra di non essere responsabile dell'inserimento nella domanda di pagamento di costi non ammissibili o se l'Ufficio attuatore accerta che il beneficiario non è responsabile.

11. Sulla base delle istruttorie e dei controlli svolti ai sensi dei commi 5, 6, 7, 8, 9 e 10, l'ufficio attuatore, entro centocinquanta giorni dalla presentazione della domanda di pagamento:

a) predispone il provvedimento con il quale propone, per le domande di pagamento ritenute ammissibili, la liquidazione degli aiuti all'organismo pagatore, attraverso l'Autorità di Gestione, indicando, per ciascuna di esse:

1) l'importo dei costi sostenuti e ammessi a finanziamento e l'aiuto liquidabile;

2) le motivazioni che hanno comportato l'eventuale riduzione del costo ammesso e dell'aiuto liquidabile;

3) lo storno delle eventuali economie e il rimando delle stesse alle disponibilità del PSR;

b) adotta il provvedimento di rigetto delle domande di pagamento ritenute non ammissibili, previa comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento ai sensi dell'articolo 16 bis della legge regionale 7/2000;

c) comunica le eventuali economie alla struttura responsabile.

12. Entro trenta giorni dal ricevimento del provvedimento di cui al comma 11, lettera a), l'Autorità di gestione trasmette all'Organismo pagatore le proposte di liquidazione.

Articolo 31 Liquidazione del saldo dell'aiuto

1. La liquidazione a saldo degli aiuti concessi a valere sulle tipologie di intervento 4.1.1, 4.1.2 e 6.4.2, avviene successivamente alla presentazione della domanda di pagamento del saldo del premio concesso al giovane a valere sulla tipologia di intervento 6.1, nonché ad avvenuta conclusione del PA di cui all'articolo 10.

2. L'azienda, beneficiaria presenta la domanda di pagamento a saldo dell'aiuto concesso in formato elettronico sul SIAN.

3 L'azienda beneficiaria allega alla domanda di pagamento la documentazione indicata nelle schede allegato A).

4. L'ufficio attuatore, entro centoventi giorni dalla presentazione della domanda di pagamento verifica:

a) la completezza e correttezza della domanda e della documentazione allegata;

b) il mantenimento dei requisiti di ammissibilità dell'azienda beneficiaria e delle operazioni finanziate;

c) l'avvenuta completa attuazione del PA di cui all'articolo 10;

d) i pagamenti effettuati;

e) la conformità dell'operazione con quella per la quale è stato concesso l'aiuto;

f) il rispetto degli impegni e degli obblighi assunti dall'azienda beneficiaria, ivi compresa la frequenza dei corsi di formazione di cui alla tipologia di intervento 1.1.1 o la consulenza ottenuta a seguito dell'attivazione della tipologia di intervento 2.1.1;

g) il rispetto degli obblighi assunti e dei relativi impegni, con l'assegnazione di punteggi che hanno comportato l'ammissibilità e il finanziamento del pacchetto;

h) il rispetto del divieto di pluricontribuzione di cui all'articolo 33;

i) che il saldo del premio richiesto dal giovane a valere sulla tipologia di intervento 6.1 sia stato proposto al pagamento.

5. Ai fini dell'istruttoria e del controllo di cui al comma 4 e in attuazione dell'articolo 48, paragrafo 5 del regolamento di esecuzione (UE) 809/2014, l'ufficio attuatore effettua almeno una visita sul luogo dell'operazione finanziata, fatta salva la decisione di non effettuare tale visita per le seguenti ragioni riportate nel provvedimento di liquidazione dell'aiuto:

a) l'operazione è compresa nel campione selezionato per il controllo in loco di cui al comma 7;

b) l'Ufficio attuatore ritiene, motivandolo, che vi sia un rischio limitato di mancato rispetto dei requisiti di ammissibilità o di mancata realizzazione dell'operazione.

6. Ai fini dell'istruttoria e del controllo di cui al comma 4 l'ufficio attuatore verifica che i costi siano:

- a) sostenuti nei termini previsti per l'operazione e, comunque, entro i termini fissati dal provvedimento di concessione;
 - b) preventivati in domanda di aiuto;
 - c) imputabili all'operazione finanziata e vi sia una diretta imputazione dei costi sostenuti all'operazione realizzata e agli obiettivi individuati;
 - d) pertinenti all'operazione ammessa;
 - e) congrui e commisurati all'entità dell'operazione.
7. Alla liquidazione a saldo degli aiuti si applica l'articolo 30, commi 8, 9, 10, 11 e 12.
8. Il rigetto delle domande di saldo che comporta la revoca dell'aiuto concesso a valere sulle tipologie di intervento obbligatorie comporta la revoca del premio e dell'aiuto concessi.

Articolo 32 Stabilità delle operazioni

1. In conformità all'articolo 13 del regolamento di attuazione, i beneficiari si impegnano al rispetto del vincolo quinquennale e degli altri vincoli previsti in materia di stabilità delle operazioni.

Articolo 33 Divieto di pluricontribuzione

1. Gli interventi finanziati in attuazione del presente bando non possono beneficiare di alcun altro finanziamento pubblico, in conformità a quanto disposto dall'articolo 30 del regolamento (UE) n. 1306/2013 e dall'articolo 48 del regolamento (UE) n. 809/2014.

Articolo 34 Monitoraggio del pacchetto giovani

1. Per le domande di costo ammesso uguale o superiore a euro 200.000,00, a decorrere dalla data del provvedimento di concessione del sostegno, entro il mese successivo alla scadenza di ogni semestre, il beneficiario trasmette all'ufficio attuatore, mediante PEC o mediante compilazione su SIAN, i seguenti dati relativi all'avanzamento fisico e finanziario dell'operazione finanziata:
- a) l'importo dei costi sostenuti nel semestre di riferimento, indicando per ciascuno di essi: fornitore, data e numero fattura, oggetto della stessa;
 - b) l'importo dei costi liquidati nel semestre di riferimento, indicando per ciascuno di essi la data e il numero del pagamento;
 - c) l'importo del costo sostenuto complessivamente dall'inizio dell'operazione;
 - d) i dati fisici inerenti all'avanzamento dell'opera;
 - e) ogni altro elemento ritenuto utile dall'Amministrazione e comunicato prontamente al beneficiario.

Articolo 35 Impegni essenziali del pacchetto giovani

1. Gli impegni essenziali a carico del beneficiario sono individuati dalla deliberazione della Giunta regionale n. 2368 di data 9 dicembre 2016, la quale riporta anche le relative modalità di controllo.
2. Oltre agli impegni di cui al comma 1, sono previsti a carico del beneficiario i seguenti impegni essenziali:
- a) non effettuare variazioni alle operazioni che comportino una riduzione del costo ammesso, fissato nel provvedimento di concessione del sostegno, superiore al 30 per cento;
 - b) relativamente alla tipologia di intervento 6.4.2 rispettare la normativa in materia di aiuti di stato e de minimis.
 - c) acquisire, se non già possedute, le adeguate competenze professionali di cui all'articolo 8 entro il termine fissato all'articolo 6 comma 2 lettera d);
 - d) acquisire, se non già posseduta, la qualifica di IAP entro il termine fissato per la conclusione del PA;
 - e) aderire alla misura 1.1 o 2.1 entro i termini di conclusione del PA;
 - f) ottenere, se pertinente per le operazioni di cui alla tipologia di intervento 6.4.2, l'iscrizione all'elenco degli operatori agrituristici istituito presso il Registro Imprese della CCIAA competente per gli effetti dell'articolo 7 della l.reg. 25/1996;
 - g) ottenere dall'ERSA, se pertinente per le operazioni di cui alla tipologia di intervento di intervento 6.4.2, il riconoscimento di qualifica di fattoria didattica ai sensi degli articoli 6 e 7 del D.P.Reg. n. 047/2015 o di fattoria sociale ai sensi degli articoli 11 e 12 del D.P.Reg. n. 047/2015.
3. Le modalità di controllo degli impegni di cui al comma 2 sono indicate nell'allegato D) del presente bando.
4. Il mancato rispetto degli impegni di cui ai commi 1 e 2 comporta la decadenza dal sostegno. L'ufficio attuatore revoca il provvedimento di concessione e provvede al recupero delle somme eventualmente già liquidate.
5. Il beneficiario è tenuto alla restituzione dei fondi indebitamente ricevuti.

Articolo 36 Impegni accessori del pacchetto giovani

1. Gli impegni accessori a carico del beneficiario sono individuati dalla deliberazione della Giunta regionale n. 2368 di data 9 dicembre 2016, la quale riporta anche le relative modalità di controllo.
2. Il mancato rispetto degli impegni di cui al comma 1 comporta la riduzione graduale dal sostegno. L'ufficio attuatore revoca parzialmente il provvedimento di concessione e provvede al recupero delle somme eventualmente già liquidate.
3. Il beneficiario è tenuto alla restituzione dei fondi indebitamente ricevuti.

Articolo 37 Ritiro o rettifica della domanda di sostegno, di pagamento e delle dichiarazioni

1. Una domanda di sostegno o di pagamento o una dichiarazione può essere ritirata, ritirata parzialmente o rettificata, in qualsiasi momento. Il ritiro della domanda di premio comporta la decadenza di tutte le domande di aiuto e della domande di pagamento ad essa collegate.
2. Il beneficiario presenta la domanda di ritiro, ritiro parziale o rettifica allegando la documentazione giustificativa a sostegno della richiesta, in formato elettronico sul SIAN.
3. L'ufficio attuatore prende atto, con proprio provvedimento, del ritiro, ritiro parziale o rettifica di cui al comma 1.
4. Non è ammesso il ritiro, ritiro parziale o la rettifica della domanda di sostegno, di pagamento o di una dichiarazione se il beneficiario è già stato informato:
 - a) che sono state riscontrate inadempienze nei documenti di cui al comma 1;
 - b) che è stata comunicata l'intenzione di svolgere un controllo in loco;
 - c) che dal controllo in loco effettuato sono emerse delle inadempienze imputabili al beneficiario.

Articolo 38 Errori palesi

1. Le domande di sostegno e di pagamento, nonché gli eventuali documenti giustificativi possono essere corretti e adeguati in qualsiasi momento dopo essere stati presentati in caso di errori palesi, riconosciuti tali dall'ufficio attuatore sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede.
2. Sono errori palesi quelli:
 - a) che attengono al mero errore materiale di compilazione delle domande o dei suoi allegati, la cui evidenza scaturisce dall'esame della documentazione presentata;
 - b) che possono essere individuati agevolmente durante un controllo amministrativo delle informazioni indicate nei documenti di cui alla lettera a) anche sulla base di atti, elenchi o altra documentazione in possesso dell'ufficio attuatore o dell'Organismo pagatore.
3. La correzione degli errori di cui al comma 2 avviene con atto dell'ufficio attuatore su richiesta del beneficiario, anche a seguito di indicazione dell'ufficio attuatore stesso.

Articolo 39 Revoca del sostegno

1. In caso di mancato rispetto degli impegni di cui agli articoli 35 e 36 in conformità con la legge regionale n. 7/2000, l'ufficio attuatore avvia il procedimento di revoca totale o parziale del sostegno e lo comunica al beneficiario.
2. L'ufficio attuatore trasmette al beneficiario e alla struttura responsabile il provvedimento di revoca di cui al comma 1 entro quindici giorni dalla sua adozione. Gli importi indebitamente percepiti sono recuperati ai sensi dell'articolo 7 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, nel rispetto delle indicazioni fornite dall'Organismo pagatore e, per quanto non previsto, ai sensi degli articoli 49 e 50 della legge regionale 7/2000.

Articolo 40 Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali

1. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013 si considerano cause di forza maggiore e circostanze eccezionali i seguenti casi:
 - a) il decesso del beneficiario;
 - b) l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
 - c) una calamità naturale grave che colpisce seriamente l'azienda;
 - d) la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;

e) un'epizoozia o una fitopatia che colpisce la totalità o una parte, rispettivamente, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;

f) l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda.

2. Il beneficiario comunica all'ufficio attuatore i casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali, allegando la relativa documentazione, entro quindici giorni lavorativi dalla data in cui è in condizione di farlo.

3. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 1, il rimborso del sostegno concesso e l'applicazione delle sanzioni amministrative sono disciplinati dall'articolo 4 del regolamento (UE) n. 640/2014

Articolo 41 Controlli ex post

1. L'organismo pagatore o l'eventuale soggetto dallo stesso delegato effettua i controlli ex post per verificare il rispetto degli impegni, di cui agli articoli 33 e 34, per i quali il beneficiario è tenuto al rispetto anche dopo la liquidazione del sostegno.

CAPO VII DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 42 Disposizioni di rinvio

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente bando si applicano la normativa europea e nazionale in materia di sostegno allo sviluppo rurale, il PSR 2014-2020, la legge regionale 7/2000 e il regolamento di attuazione.

Articolo 43 Trattamento dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto di quanto previsto all'articolo 86 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

Articolo 44 Rinvio dinamico

Il rinvio agli atti comunitari, alle leggi e ai regolamenti contenuto nel presente bando si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modifiche e integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

Articolo 45 Informazioni

1. Ulteriori informazioni relative al presente bando possono essere richieste al Servizio competitività sistema agro alimentare, telefono 0432 555858 (Giulia Tracogna), email competitivita@regione.fvg.it, PEC competitivita@certregione.fvg.it.

2. Copia integrale del presente bando e dei relativi allegati sono disponibili sul sito web della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia: www.regione.fvg.it.

SCHEDA TIPOLOGIE DI INTERVENTO ATTIVABILI

A.1 – Tipologia di intervento 4.1.1 MIGLIORAMENTO DELLE PRESTAZIONI E DELLA SOSTENIBILITA' GLOBALE DELLE IMPRESE AGRICOLE

A.2 – Tipologia di intervento 4.1.2 EFFICIENTAMENTO DELL'USO DELL'ACQUA NELLE AZIENDE AGRICOLE

A.3 – Tipologia di intervento 6.4.2 - DIVERSIFICAZIONE IN ATTIVITA' AGRITURISTICHE, DIDATTICHE E SOCIALI

ALLEGATO SCHEDA A.1

MISURA	4 - Investimenti in immobilizzazioni materiali	SOTTOMISURA	4.1 - Sostegno a investimenti nelle aziende agricole.
TIPO DI INTERVENTO	4.1.1 MIGLIORAMENTO DELLE PRESTAZIONI E DELLA SOSTENIBILITA' GLOBALE DELLE IMPRESE AGRICOLE		

1 OPERAZIONI
1.1 Operazioni ammissibili
<p>1. Sono ammissibili le operazioni che, in relazione al miglioramento delle prestazioni economiche e ambientali delle aziende, prevedono la realizzazione di interventi:</p> <p>a) in fabbricati produttivi, funzionali al ciclo produttivo, serre e strutture zootecniche;</p> <p>b) in fabbricati adibiti alla prima lavorazione, alla trasformazione, allo stoccaggio o alla vendita dei prodotti agricoli;</p> <p>c) in macchinari, attrezzature e impianti, ivi compresi quelli informatici e l'impiantistica di collegamento per la gestione o esecuzione delle operazioni collegate al ciclo colturale, di raccolta e all'allevamento;</p> <p>d) in macchinari, attrezzature e impianti ivi compresi quelli informatici e l'impiantistica di collegamento per la trasformazione o la commercializzazione di prodotti agricoli;</p> <p>e) per la realizzazione dei seguenti miglioramenti fondiari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) sistemazioni idraulico-agrarie dei terreni, finalizzate al contenimento dell'erosione del suolo e che non abbiano effetti di riduzione di habitat di interesse comunitario; 2) impianti frutticoli, escluse le short rotation, le colture dedicate a biomassa in genere e gli impianti di piante annuali; 3) realizzazione degli elementi strutturali collegati alla gestione del pascolo; 4) terrazzamenti, ciglionamenti, affossature per la regimazione delle acque superficiali; 5) viabilità aziendale ed elettrificazione aziendale; <p>f) di efficientamento energetico, mediante l'isolamento termico degli involucri degli edifici agricoli produttivi funzionali all'attività aziendale esistente (comprese le serre), relativi strumenti di regolazione, ristrutturazione di impianti termici ed elettrici esistenti finalizzati alla riduzione del consumo di energia in azienda;</p> <p>g) per la realizzazione di impianti solari-termici e fotovoltaici integrati su edifici agricoli e strutture produttive aziendali, di impianti microeolici ed idroelettrici, di impianti geotermici, pompe di calore, di impianti di conversione energetica delle biomasse solide e liquide sostenibili, ivi compresi gli impianti di digestione anaerobica (biogas), di recupero dei cascami (residui delle lavorazioni) termici e di trigenerazione nonché per l'acquisto ed installazione di accumulatori dell'energia prodotta;</p> <p>h) per aumentare il benessere degli animali oltre gli standard minimi fissati dalla normativa;</p> <p>i) in schermature vegetazionali per il miglioramento del paesaggio e la mitigazione della propagazione dei rumori e delle emissioni odorogene e gassose derivanti dalle lavorazioni;</p> <p>j) per il miglioramento delle condizioni di lavoro e la sicurezza degli addetti oltre gli standard minimi fissati dalla normativa.</p>
1.2 Requisiti di ammissibilità delle operazioni
<p>1. Oltre ai requisiti di cui all'articolo 11, comma 1 del bando, sono ammissibili a finanziamento le operazioni:</p> <p>a) relative alla trasformazione e alla commercializzazione, se i prodotti agricoli, in entrata e in uscita, sono contenuti nell'allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e sono di prevalente provenienza aziendale, verificata mediante un confronto in termini quantitativi fra prodotti ottenuti dall'attività agricola dell'azienda ed i prodotti acquistati da terzi;</p> <p>b) relative all'efficientamento energetico, che comportano un miglioramento del parametro di prestazione energetica di almeno una classe al termine dell'operazione, sulla base dell'attestato di prestazione energetica di</p>

cui decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia);

c) relative all'efficientamento energetico, che rispettano quanto disposto dal decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 (Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE);

d) relative alla realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili che:

1) sono dimensionati sul fabbisogno energetico dell'azienda, quindi destinati all'autoconsumo. Il fabbisogno energetico è determinato come media dei consumi dei 3 anni solari precedenti alla domanda. Nel caso di nuove aziende o di nuove linee produttive il fabbisogno energetico è stimato nel Piano di sviluppo aziendale, utilizzando parametri oggettivi e misurabili con riferimento ai consumi previsti a conclusione dell'investimento programmato;

2) hanno una potenza non superiore a 0,3 MWe per gli impianti di digestione anaerobica e di 1 MWe per le altre tipologie;

3) gli impianti di produzione di energia elettrica da biomassa prevedono l'utilizzo, compreso il fabbisogno per la conduzione dell'impianto, almeno, del 50 per cento dell'energia termica prodotta;

4) qualora utilizzino l'energia solare, non consumano suolo;

e) relative alla realizzazione di impianti per la produzione di energia da biomassa di origine agricola, solida e liquida, gli impianti utilizzano solo scarti della produzione, reflui zootecnici e sottoprodotti, è escluso il sostegno alla produzione di energia con utilizzo di colture dedicate;

f) che prevedono delle emissioni in atmosfera, se tali emissioni sono sempre verificate e autorizzate dalle autorità competenti in materia, tenendo altresì in considerazione i Piani per la qualità dell'aria, ove previsti;

g) che prevedono la realizzazione di impianti idroelettrici che sono realizzate nel rispetto di quanto disposto dalla direttiva 2000/60/CE, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, recepita con decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 (Norme in materia ambientale).

3. Per operazioni che prevedono interventi realizzati su beni immobili, o comunque ad essi inerenti, i beneficiari sono proprietari o titolari di altro diritto reale coerente con la tipologia di operazione finanziata oppure titolari di diritto personale di godimento con espressa facoltà di eseguire miglioramenti, addizioni e trasformazioni. La disponibilità giuridica dell'immobile è garantita per un periodo almeno pari alla durata del vincolo di destinazione di cinque anni a decorrere dal pagamento finale.

1.3 Operazioni non ammissibili

1. Non sono considerate ammissibili le seguenti operazioni:

a) che consistono in interventi di manutenzione ordinaria;

b) che non migliorano le prestazioni e la sostenibilità globale dell'azienda agricola da un punto di vista economico e ambientale;

c) che prevedono short rotation e colture dedicate a biomassa in genere;

d) che prevedono impianto di piante annuali;

e) che prevedono la mera sostituzione di macchinari e attrezzature;

f) inerenti alla trasformazione e alla commercializzazione di prodotti che in entrata e in uscita non sono compresi nell'allegato I al Trattato dell'Unione Europea;

g) inerenti alla trasformazione e alla commercializzazione di prodotti che non sono di prevalente provenienza aziendale.

2. Non sono ammissibili le operazioni già portate materialmente a termine o completamente attuate prima della presentazione della domanda di sostegno.

3. Ai fini della verifica di cui al comma 2, l'operazione si considera portata materialmente a termine all'ultima data tra le seguenti:

a) per la realizzazione di opere edili: la data del certificato di collaudo o di regolare esecuzione, redatto dal direttore dei lavori e controfirmato dall'impresa esecutrice e dall'azienda o, in assenza, la data del protocollo in arrivo al competente ufficio comunale della comunicazione di fine lavori;

b) per gli impianti tecnologici: la data della dichiarazione di conformità;

c) per l'acquisto di beni mobili, immateriali e la fornitura di servizi: la data della fattura di saldo.

4. Ai fini della verifica di cui al comma 2 si considera l'operazione completamente attuata alla data di pagamento dell'ultima fattura di saldo.

2 COSTI
2.1 Costo minimo e massimo
1. Il costo minimo e massimo della domanda di aiuto sono indicati all'articolo 13 del bando.
2.2 Costi ammissibili
<p>1. Sono ammissibili, i costi:</p> <p>a) sostenuti dall'azienda successivamente alla data di presentazione della domanda di aiuto e nel corso della durata dell'operazione, ad eccezione dei costi connessi alla progettazione dell'intervento proposto, ivi compresi la stesura del Piano di sviluppo aziendale e gli studi di fattibilità, i quali sono ammissibili a finanziamento anche qualora siano stati sostenuti nei 12 mesi antecedenti alla data di presentazione della domanda di sostegno;</p> <p>b) preventivati necessari per la realizzazione dell'operazione finanziata;</p> <p>c) imputabili all'operazione finanziata qualora vi sia una diretta relazione tra costo sostenuto, operazione realizzata e obiettivi previsti;</p> <p>d) pertinenti rispetto all'operazione finanziata;</p> <p>e) identificabili, verificabili e controllabili, in particolare attraverso l'iscrizione nei registri contabili del beneficiario;</p> <p>f) ragionevoli, giustificati e conformi al principio della sana gestione finanziaria, in particolare sotto il profilo dell'economia e dell'efficienza.</p> <p>2. Sono considerati ammissibili i costi relativi a:</p> <p>a) acquisto, anche in leasing, di beni immobili funzionali allo svolgimento dell'attività aziendale;</p> <p>b) costruzione, ampliamento, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione di fabbricati funzionali allo svolgimento dell'attività aziendale nonché realizzazione delle opere e delle modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti strutturali di edifici esistenti funzionali allo svolgimento dell'attività aziendale ivi compresa la realizzazione di impianti tecnologici e servizi igienico-sanitari, senza alterazione di volumi e modifica della destinazione d'uso degli stessi;</p> <p>c) miglioramenti fondiari;</p> <p>d) acquisto, anche in leasing, di nuovi impianti tecnologici, nuovi impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, nuovi macchinari e attrezzature innovativi e funzionali allo svolgimento dell'attività aziendale, in coerenza con il tipo di intervento programmato e fino a copertura del valore di mercato del bene;</p> <p>e) costi generali quali parcelle per consulenze legali e notari, onorari di architetti, ingegneri e consulenti, costi sostenuti dal beneficiario per garanzie fidejussorie connesse alla concessione degli anticipi, costi per la tenuta di conto corrente purché si tratti di conto appositamente aperto e dedicato esclusivamente all'intervento; i costi generali sono ammissibili solo qualora collegati ai costi di cui alle lettere a), b), c) e d) e nel limite del 10 per cento di tali costi;</p> <p>f) analisi ambientali necessarie al fine di valutare che l'operazione non abbia impatti significativi sull'ambiente;</p> <p>g) interventi immateriali, di acquisizione o sviluppo di programmi informatici e di acquisizione di brevetti, licenze;</p> <p>3. L'acquisto di terreni non edificati, ma edificabili, è ammissibile ai soli fini della costruzione di fabbricati, comprese le pertinenze, da adibire allo svolgimento dell'attività del beneficiario, facenti parte delle operazioni per le quali è chiesto il sostegno ed entro i seguenti limiti:</p> <p>a) 10 per cento del costo totale ammissibile dell'operazione considerata per la generalità dei terreni;</p> <p>b) 15 per cento del costo ammissibile dell'operazione considerata, per i siti in stato di degrado e per quelli precedentemente adibiti ad uso industriale che comprendono edifici.</p> <p>4. Al fine della dimostrazione della sussistenza dei requisiti di cui al comma 3, il beneficiario allega alla domanda di sostegno l'attestazione di un tecnico abilitato indipendente o di un organismo autorizzato, che attesta che il prezzo di acquisto del terreno non è superiore al valore di mercato; nel caso in cui il prezzo di acquisto sia superiore, l'importo massimo ammissibile è pari a quello di mercato.</p> <p>5. L'acquisto di fabbricati è ammesso se:</p> <p>a) è finalizzato alla riduzione dell'uso del suolo;</p> <p>b) è funzionale allo svolgimento dell'attività aziendale e strettamente connesso con gli obiettivi dell'intervento;</p> <p>c) costituisce parte integrante dell'operazione complessiva programmata dal beneficiario;</p>

- d) il prezzo di acquisto non è superiore al valore di mercato attestato da un tecnico abilitato ed indipendente o da un organismo debitamente autorizzato;
- e) l'immobile è conforme alla normativa urbanistica vigente oppure sono evidenziati gli elementi di non conformità, nei casi in cui l'operazione preveda la loro regolarizzazione;
- f) l'immobile non ha fruito di un finanziamento pubblico nel corso dei dieci anni precedenti, ad eccezione del caso in cui l'amministrazione concedente abbia revocato e recuperato totalmente i finanziamenti concessi.
6. L'acquisto di fabbricati di cui al comma 5 è ammesso fino a concorrenza del 50 per cento del costo ammissibile dell'operazione programmata.
7. A dimostrazione dei requisiti di cui al comma 5, il beneficiario allega alla domanda di sostegno:
- a) l'attestazione di un tecnico abilitato indipendente o di un organismo debitamente autorizzato, per i requisiti di cui alle lettere d) ed e);
- b) una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), per il requisito di cui alla lettera f);
- c) il Piano di sviluppo aziendale dettaglia il rispetto dei requisiti di cui alle lettere a), b) e c).

2.3 Costi non ammissibili

1. Non sono considerati costi ammissibili;
- a) i costi sostenuti e liquidati in data antecedente alla data di presentazione della domanda di aiuto ad eccezione di quelli relativi alla stesura del Piano di sviluppo aziendale, alla progettazione e a studi di fattibilità che sono ammissibili a finanziamento anche qualora siano stati sostenuti nei 12 mesi antecedenti alla data della domanda di aiuto;
- b) i costi che non sono motivati, previsti e quantificati nella domanda di sostegno;
- c) l'acquisto di impianti, macchinari, attrezzature o materiali usati;
- d) l'acquisto di beni gravati da vincoli, ipoteche o diritti di terzi;
- e) qualsiasi tipo di intervento su fabbricati ad uso abitativo, inclusi gli alloggi e le abitazioni;
- f) l'acquisto di beni non durevoli quali i materiali di consumo a ciclo breve ovvero che esauriscono normalmente l'utilizzo nell'ambito di un singolo ciclo produttivo;
- g) l'acquisto di mezzi di trasporto, inclusi i camion e le autovetture, anche se ad uso promiscuo;
- h) le spese e gli oneri amministrativi per l'allacciamento e i canoni di fornitura di energia elettrica, gas, acqua, telefono;
- i) gli onorari professionali per i quali non sia documentato, se dovuto, il versamento della ritenuta d'acconto;
- j) l'acquisto di diritti di produzione agricola, di diritti all'aiuto, di piante annuali e la loro messa a dimora;
- k) l'acquisto di animali;
- l) gli interessi passivi;
- m) l'imposta sul valore aggiunto (IVA) fatti salvi i casi in cui non sia recuperabile a norma della normativa nazionale;
- n) gli interventi di prevenzione volti a ridurre le conseguenze di probabili calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici;
- o) nel caso del leasing, i costi connessi al contratto di locazione finanziaria, quali il margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi, le spese generali e gli oneri assicurativi.

2.4 Contributi in natura

1. I contributi in natura di carattere agronomico sotto forma di forniture di opere, di beni e servizi, in relazione ai quali non è stato effettuato alcun pagamento giustificato da fatture o documenti di spesa di valore probatorio equivalente, ivi compreso l'apporto di lavoro proprio da parte del beneficiario, dei coadiuvanti familiari iscritti all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dei dipendenti, sono ammissibili se rispettano le condizioni previste dall'articolo 69 del regolamento (UE) n. 1303/2013 e:
- a) sono preventivati e quantificati mediante computo metrico estimativo allegato alla domanda di sostegno e redatto sulla base delle voci di costo contenute nel prezzario regionale per i lavori agricoli in vigore alla data di presentazione della domanda di sostegno;
- b) consistono in lavori riconducibili al normale esercizio dell'attività agricola, con esclusione delle opere di

carattere edile, compresa qualsiasi operazione di scavo per edifici e relativi impianti tecnologici e per la realizzazione di involucri artificiali;

c) sono pertinenti con le strutture ed i mezzi tecnici in dotazione, anche temporanea, all'azienda;

d) sono previsti nel prezzario regionale per i lavori agricoli, in vigore alla data di presentazione della domanda di sostegno, per la valutazione di interventi relativi al tipo di operazione considerata;

e) il valore e la fornitura degli stessi è valutata e verificata in modo indipendente;

f) gli interventi non sono collegati a misure di ingegneria finanziaria.

2. Per lavori o prestazioni particolari non previsti nel prezzario di cui al comma 1, il relativo costo è determinato mediante analisi dei prezzi predisposta da un tecnico abilitato e indipendente allegata alla domanda di sostegno e soggetta a verifica di congruità, redatta utilizzando i prezzi relativi alla manodopera, ai noleggi e ai materiali a piè d'opera indicati nel prezzario di cui al comma 1, lettera d).

3. A dimostrazione dei requisiti di cui al comma 1, lettere b), c), d) e) ed f) il beneficiario allega l'attestazione di un tecnico abilitato indipendente o di un organismo debitamente autorizzato.

4. I costi per l'acquisto di materiale e attrezzature per la realizzazione di interventi con apporto di lavoro proprio sono ammissibili, fatta salva la verifica di congruità di cui all'articolo 14 del bando, a condizione che i costi medesimi non siano componente implicita nei prezzi unitari approvati per le specifiche voci di lavorazione.

5. Sono ammissibili solo le prestazioni di opera da parte della famiglia coltivatrice o dei dipendenti dell'impresa agricola, purché risultanti iscritti al relativo regime previdenziale, determinate tenendo conto del tempo effettivamente prestato in condizioni di ordinarietà e delle normali tariffe orarie o giornaliere in vigore per l'attività eseguita, stabilite dal prezzario regionale per i lavori agricoli.

6. Per i contributi in natura viene applicata una riduzione forfettaria del 15 per cento ai prezzi indicati nel prezzario di cui al comma 1, lettera d).

7. Il sostegno pubblico a favore dell'operazione che comprende contributi in natura non supera il totale dei costi ammissibili, escluso l'importo dei contributi in natura, al termine dell'operazione.

2.5 Leasing

1. Il leasing è ammissibile al sostegno per i costi sostenuti in relazione a beni immobili, macchine, attrezzature anche informatiche ed impianti.

2. Il leasing è ammissibile purché preveda il patto di riacquisto da parte dell'utilizzatore a fine leasing e fino ad un massimo corrispondente al valore di mercato del bene.

3. Il costo ammissibile è rappresentato dalla somma dei canoni pagati dall'utilizzatore al concedente alla data di presentazione della domanda di pagamento, comprovati da una fattura o da un documento avente forza probatoria equivalente, e sono considerati al netto dei costi connessi al contratto, quali garanzie del concedente, costi di rifinanziamento, interessi, spese generali e oneri assicurativi.

4. Non sono ammissibili i costi connessi al contratto di leasing, quali il margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi, le spese generali e gli oneri assicurativi.

3 DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI AIUTO

1. Alla domanda di aiuto è allegata la seguente documentazione:

a) Documentazione di carattere generale:

1. nel caso di interventi nella trasformazione e commercializzazione di prodotti, copia del modello IVA relativo all'anno d'imposta precedente alla presentazione della domanda, copia delle fatture relative alla materia prima acquistata da terzi per successiva trasformazione aziendale, ogni altra documentazione utile a quantificare la produzione aziendale di materie prime e la produzione trasformata in azienda
2. prospetto contenente i seguenti dati: numero dipendenti assunti a tempo e indeterminato, matricola INPS e INAIL, indirizzo della sede operativa qualora non coincidente con la sede legale, tipologia di CCNL applicato al personale;
3. per le cooperative e loro consorzi copia del libro dei soci con indicazione del numero dei soci conferenti;
4. se non compresa nella domanda di aiuto dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal beneficiario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, attestante:
 - il possesso dei requisiti di ammissibilità di cui al punto 1.2 della presente scheda;
 - che l'impresa non è azienda in difficoltà;
 - che l'azienda non è destinataria di un ordine di recupero pendente;
 - che intende usufruire dei servizi di formazione, di cui al tipo di intervento 1.1 del PSR o di consulenza di cui al tipo di intervento 2.1 del PSR.

b) Documentazione relativa all'acquisto di terreni non edificati ma edificabili

1. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal beneficiario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, contenete gli estremi del soggetto cedente o trasferente, la natura del bene trasferito, la localizzazione, il prezzo convenuto, i riferimenti di destinazione urbanistica del terreno in base al PRGC vigente, idonei a comprendere il requisito di edificabilità e le ulteriori condizioni stabilite tra le parti;
2. attestazione di un tecnico abilitato indipendente o di un organismo debitamente autorizzato, con cui si dimostra che il prezzo di acquisto non è superiore al valore di mercato.

c) Documentazione relativa all'acquisto di fabbricati

1. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal beneficiario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, contenente gli estremi del soggetto cedente o trasferente, la natura del bene trasferito, la localizzazione, il prezzo convenuto e le ulteriori condizioni stabilite tra le parti;
2. attestazione di un tecnico abilitato indipendente o di un organismo debitamente autorizzato, con cui si dimostra che il prezzo di acquisto non è superiore al valore di mercato e la conformità alla normativa urbanistica oppure evidenzi gli elementi di non conformità, nei casi in cui l'operazione preveda la loro regolarizzazione;
3. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal beneficiario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, attestante che l'immobile non ha fruito di un finanziamento pubblico nel corso dei dieci anni precedenti, ad eccezione del caso in cui l'amministrazione concedente abbia revocato e recuperato totalmente le agevolazioni medesime. Qualora il venditore abbia mantenuto la proprietà ininterrotta per il periodo decennale è presentata in alternativa dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal venditore stesso;

d) Documentazione relativa alla realizzazione di opere edili o ad esse assimilate e miglioramenti fondiari

1. documentazione in dettaglio indicata all'articolo 14, comma 2, lettera a);
2. nel caso di lavori o prestazioni non previste nel prezzario regionale dei lavori pubblici, documentazione in dettaglio indicata all'articolo 14, lettera b);
3. nel caso di fornitura di beni e servizi senza pagamento in denaro ed effettuati direttamente dal beneficiario, computo metrico estimativo preventivo redatto utilizzando i costi previsti nel prezzario per i lavori in agricoltura approvato con delibera della Giunta regionale, con una riduzione forfettaria dei prezzi pari al 15 per cento;
4. nel caso di fornitura di opere, di beni e servizi senza pagamento in denaro ed effettuati direttamente dal

beneficiario, dichiarazione del tecnico abilitato progettista indipendente attestante che gli stessi:

- a) consistono in lavori riconducibili al normale esercizio dell'attività agricola con esclusione dei lavori edili, ivi compresa qualsiasi operazione di scavo per edifici e relativi impianti tecnologici, e per la realizzazione di invasi artificiali;
 - b) sono pertinenti con le strutture ed i mezzi tecnici in dotazione, anche temporanea, all'azienda;
 - c) sono previsti nel prezzario regionale per i lavori agricoli, in vigore alla data di presentazione della domanda, per la valutazione di investimenti relativi al tipo di operazione considerata;
 - d) il valore e la fornitura delle opere, dei beni e dei servizi sono valutati e verificati in modo indipendente;
 - e) non sono collegati a misure di ingegneria finanziaria;
5. qualora il beneficiario sia già in possesso delle autorizzazioni o delle comunicazioni necessarie all'esecuzione dei lavori in progetto, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal beneficiario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 attestante il possesso delle autorizzazioni o delle comunicazioni necessarie all'esecuzione dei lavori con indicati gli estremi delle stesse;
6. qualora il beneficiario non sia in possesso delle autorizzazioni o delle comunicazioni necessarie all'esecuzione dell'intervento: dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal beneficiario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 attestante che per l'intervento sono state richieste/presentate ma non ancora rilasciate;
7. nel caso di interventi relativi all'efficientamento energetico dei fabbricati: attestato di prestazione energetica di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192.

e) Documentazione relativa all'acquisto di impianti, attrezzature, macchinari, impianti tecnologici stabilmente infissi negli edifici:

1. documentazione in dettaglio indicata all'articolo 14, comma 2, lettere c), d) ed e) del bando, in base al tipo di operazione;
2. nel caso di impianti per la produzione di energia da fonti energetiche rinnovabili copia delle bollette elettriche relative agli ultimi tre anni. Nel caso di nuove aziende o di nuove linee produttive il fabbisogno energetico è stimato, utilizzando parametri oggettivi e misurabili, nel Piano aziendale, con riferimento ai consumi previsti a conclusione dell'investimento programmato.

f) Documentazione relativa ad investimenti immateriali quali le spese tecniche, le consulenze, gli studi di fattibilità, o simili, se non indicati nel prezzario regionale di cui alla lettera d)

1. documentazione in dettaglio indicata all'articolo 14, comma 2, lettera f) del bando.
2. A pena di inammissibilità alla domanda di sostegno è allegata la documentazione indicata al comma 1, lettere b), c), d), e) ed f)

4 ANTICIPO DELL'AIUTO

1. Ai fini della liquidazione dell'anticipo dell'aiuto concesso valgono le condizioni previste dall'articolo 29 del bando.

5 ACCONTO DELL'AIUTO

1. Ai fini della liquidazione dell'acconto dell'aiuto concesso valgono le condizioni previste dall'articolo 30 del bando.
2. Alla domanda di acconto è allegata la documentazione di seguito indicata:
 - a) se non già pervenuta, dichiarazione sostitutiva di notorietà resa dal beneficiario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 attestante il possesso delle autorizzazioni o delle comunicazioni necessarie all'esecuzione degli interventi con indicati gli estremi delle stesse;
 - b) se non già pervenuta copia dei contratti preliminari relativi all'acquisto di terreni e fabbricati;
 - c) fatture o altra equipollente documentazione fiscale, distinte tra interventi relativi alla produzione e interventi relativi alla trasformazione o alla commercializzazione;
 - d) documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle fatture o di altra equipollente documentazione fiscale con le modalità di cui all'articolo 26 del bando;

- e) relativamente agli onorari professionali, se dovuto, copia del versamento della ritenuta d'acconto;
- f) computo metrico consuntivo redatto dal tecnico abilitato incaricato con applicazione dei prezzi approvati in sede di ammissione a finanziamento e le fatture presentate. Nel caso di lavori soggetti alla normativa per gli appalti i prezzi unitari a cui fare riferimento a consuntivo corrispondono a quelli contrattuali;
- g) relazione, redatta dal tecnico abilitato incaricato, comprovante la coerenza tra l'acconto richiesto e lo stato di avanzamento degli interventi realizzati;
- h) dettagliata relazione intermedia, redatta dal beneficiario, contenete i seguenti elementi essenziali:
 - 1. descrizione dell'operazione al momento realizzata;
 - 2. elenco delle fatture o altra equipollente documentazione fiscale presentata in acconto con indicato, per ciascuna di esse, l'importo imponibile, l'importo dell'Iva, le modalità di pagamento (tipo, data, importo) e l'importo rendicontato in acconto;
 - 3. quadro finanziario di raffronto tra costi previsti e costi al momento sostenuti coerente con la documentazione prodotta in acconto;
 - 4. previsione sulle tempistiche di conclusione dell'operazione;
- i) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal beneficiario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 attestante:
 - 1. che i costi documentati e sostenuti sono inerenti esclusivamente all'operazione finanziata;
 - 2. l'avvenuto rispetto della normativa comunitaria e nazionale di riferimento, con particolare riguardo a quella in materia di pari opportunità e tutela dell'ambiente, se applicabili all'operazione finanziata;
- j) se il beneficiario ha usufruito dei servizi di formazione, di cui al tipo di intervento 1.1 del PSR, copia dell'attestato di frequenza rilasciato dall'Ente che ha fornito la formazione oppure se ha usufruito dei servizi di consulenza, di cui al tipo di intervento 2.1 del PSR, copia della consulenza prestata dal fornitore del servizio controfirmata dal beneficiario per accettazione;

6 SALDO DELL'AIUTO

1. Ai fini della liquidazione del saldo dell'aiuto richiesto valgono le condizioni previste dall'articolo 31 del bando.
2. Alla domanda di saldo è allegata la seguente documentazione:
 - a) piano aziendale aggiornato;
 - b) copia dei contratti relativi all'acquisto di terreni e fabbricati se non già trasmessi;
 - c) fatture o altra equipollente documentazione fiscale, distinte tra interventi relativi alla produzione e interventi relativi alla trasformazione/commercializzazione
 - d) documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle fatture o di altra equipollente documentazione fiscale con le modalità di cui all'articolo 26 del bando;
 - e) relativamente agli onorari professionali, se dovuto, copia del versamento della ritenuta d'acconto;
 - f) copia completa del progetto relativo ad eventuali varianti non sostanziali, se previsto dalla normativa vigente;
 - g) comunicazione al competente Ufficio delle eventuali varianti non sostanziali;
 - h) computo metrico consuntivo redatto dal tecnico abilitato incaricato con applicazione dei prezzi approvati in sede di ammissione a finanziamento e le fatture presentate. Nel caso di lavori soggetti alla normativa per gli appalti i prezzi unitari a cui fare riferimento a consuntivo corrispondono a quelli contrattuali;
 - i) relazione, redatta dal tecnico abilitato incaricato, comprovante la coerenza tra il costo sostenuto a consuntivo e gli interventi realizzati;
 - j) per opere edili: certificato di collaudo o di regolare esecuzione, redatto del direttore dei lavori e controfirmata dall'impresa esecutrice e dall'azienda beneficiaria;
 - k) ove previsto copia della dichiarazione di fine lavori e della richiesta di agibilità;
 - l) per impianti tecnologici: copia della certificazione di conformità;
 - m) per interventi relativi all'efficientamento energetico dei fabbricati: attestato di prestazione energetica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 192;
 - n) per interventi nella trasformazione o nella commercializzazione di prodotti: copia del modello IVA relativo all'anno d'imposta precedente alla presentazione della domanda di pagamento e copia delle fatture relative ai

prodotti acquistati da terzi;

- o) prospetto contenente i seguenti dati: numero dipendenti assunti a tempo indeterminato, matricola INPS e INAIL, indirizzo della sede operativa qualora non coincidente con la sede legale, tipologia di CCNL applicato al personale;
- p) dettagliata relazione conclusiva, redatta dal beneficiario contenete i seguenti elementi essenziali:
 - 1. descrizione dell'operazione realizzata;
 - 2. elenco delle fatture o altra equipollente documentazione fiscale con indicato, per ciascuna di esse, l'importo imponibile, l'importo dell'Iva, le modalità di pagamento (tipo, data, importo) e l'importo rendicontato;
 - 3. quadro finanziario di raffronto tra costi previsti e costo sostenuti coerente con la documentazione prodotta a rendiconto;
 - 4. dimostrazione della dimensione economica dell'azienda espressa in standard output conseguita a seguito dell'attuazione delle operazioni;
 - 5. la dimostrazione dell'avvenuto miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità globale dell'azienda agricola da un punto di vista economico e ambientale;
- q) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta ai sensi del DPR 445/2000, resa dal beneficiario e attestante:
 - 1. che i costi documentati e sostenuti sono inerenti esclusivamente all'operazione finanziata;
 - 2. l'avvenuto rispetto della normativa comunitaria e nazionale di riferimento, con particolare riguardo a quella in materia di pari opportunità e tutela dell'ambiente, se applicabili all'operazione finanziata;
- r) se non già trasmesso, copia dell'attestato di frequenza rilasciato dall'Ente che ha fornito la formazione di cui al tipo di intervento 1.1 del PSR oppure copia della consulenza prestata dal fornitore del servizio di cui al tipo di intervento 2.1 del PSR controfirmata dal beneficiario per accettazione;

MISURA	4 - Investimenti in immobilizzazioni materiali	SOTTOMISURA	4.1 - Sostegno a investimenti nelle aziende agricole.
TIPO DI INTERVENTO	4.1.2 EFFICIENTAMENTO DELL'USO DELL'ACQUA NELLE AZIENDE AGRICOLE		

1 OPERAZIONI
1.1 Operazioni ammissibili
<p>1. Sono ammissibili le operazioni che, in relazione al miglioramento delle prestazioni economiche e ambientali delle aziende, prevedono la:</p> <p>a) conversione degli impianti di irrigazione esistenti da scorrimento a impianti pluvirrigui di tipo fisso anche a scomparsa, del tipo ad aspersione con macchine semoventi (cd rotoloni), del tipo mobile (tipo ad ali imperniate o ad ali translanti), localizzata del tipo a goccia, puntuale o a fascia, o per subirrigazione e di impianti di microirrigazione per aspersione compresi i relativi sistemi informatici ed elettronici di controllo e di misurazione del consumo dell'acqua;</p> <p>b) realizzazione di sistemi di irrigazione innovativi come in dettaglio specificati alla lettera a) (impianti pluvirrigui di tipo fisso anche a scomparsa, del tipo ad aspersione con macchine semoventi –rotoloni-, del tipo mobile -tipo ad ali imperniate o ad ali translanti, localizzata del tipo a goccia, puntuale o a fascia, o per subirrigazione e di impianti di microirrigazione per aspersione compresi i relativi sistemi informatici ed elettronici di controllo e di misurazione del consumo dell'acqua);</p> <p>c) realizzazione di sistemi di recupero e trattamento delle acque reflue aziendali a scopo irriguo (ad esempio impianti di fitodepurazione) includendo in esse quelle derivanti dal recupero delle acque di irrigazione in eccesso;</p> <p>d) realizzazione di sistemi di irrigazione a ciclo chiuso (senza dispersioni - flusso o riflusso a recupero d'acqua);</p> <p>e) realizzazione di invasi aziendali di capacità utile massima di 250.000 mc. coerentemente con la demarcazione contenuta nell'AP, per la raccolta delle acque meteoriche e relativi impianti di distribuzione di carattere esclusivamente aziendale;</p> <p>f) realizzazione di sistemi per la programmazione, la gestione, la misurazione, il controllo, il telecontrollo e l'automatizzazione compresi i contatori;</p> <p>g) realizzazione di interventi collegati direttamente alle suddette voci (dotazioni, impiantistica).</p>
1.2 Requisiti di ammissibilità delle operazioni
<p>1. Oltre ai requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 11, comma 1 del bando, ai fini dell'ammissibilità al finanziamento, devono essere rispettati i seguenti requisiti specifici:</p> <p>a) le operazioni, con riferimento al risparmio ed alla razionalizzazione dell'uso delle risorse idriche, sono attuate in coerenza con gli indirizzi della direttiva 2000/60/CE, recepita con D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale", in attuazione del Piano di gestione del bacino idrografico Alpi Orientali;</p> <p>b) gli impianti irrigui e gli invasi aziendali sono ammissibili a finanziamento qualora siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) un contatore-misuratore inteso a misurare il consumo dell'acqua relativo all'investimento è installato o l'installazione è prevista dall'operazione; 2) il beneficiario si impegna ad utilizzare l'impianto secondo le migliori tecniche utili ad assicurare il risparmio della risorsa idrica; <p>c) qualora l'intervento consista nel miglioramento o sostituzione di un impianto di irrigazione esistente, lo stesso assicura un risparmio idrico potenziale, calcolato in base alla formula e al livello di efficienza idrica dell'impianto esistente risultante nelle tabelle Tecniche irrigue riportate in calce alla presente scheda, pari almeno al:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 25 per cento per passaggio da un impianto di categoria bassa efficienza (B) ad uno delle categorie superiori; 2) 10 per cento per passaggio tra impianti della medesima categoria media efficienza (M); 3) 5 per cento per passaggio da un impianto di categoria media efficienza (M) ad uno di categoria alta

efficienza (A) o tra impianti all'interno di quest'ultima (A);

d) se l'intervento, di cui alla lettera c), riguarda corpi idrici superficiali e sotterranei ritenuti in condizioni non buone, nel pertinente piano di gestione del bacino idrografico, per motivi inerenti alla quantità d'acqua:

- 1) l'intervento garantisce una riduzione effettiva del consumo di acqua, a livello dell'intervento, pari ad almeno il 50 per cento del risparmio idrico potenziale reso possibile dall'intervento e
- 2) in caso di intervento in un'unica azienda agricola, comporta anche una riduzione del consumo di acqua totale dell'azienda pari ad almeno il 50 per cento del risparmio idrico potenziale reso possibile a livello dell'intervento. Il consumo di acqua totale dell'azienda include l'acqua venduta dall'azienda;

e) nessuna delle condizioni di cui alle lettere c) e d) si applicano a un intervento in un impianto esistente che incida solo sull'efficienza energetica cioè a un intervento nella creazione di un bacino o a un intervento nell'uso di acqua riciclata che non incidano su un corpo idrico superficiale o sotterraneo;

f) in caso di realizzazione di invasi aziendali, questi devono avere una capacità utile massima di 250.000 mc, sono finanziabili, oltre all'esecuzione dell'invaso, solo le opere di adduzione di pertinenza esclusivamente aziendale;

g) un intervento che comporta un aumento netto della superficie irrigata che interessa un dato corpo di terreno o di acque di superficie è ammissibile solo se:

- 1) lo stato del corpo idrico non è stato ritenuto meno di buono nel pertinente piano di gestione del bacino idrografico per motivi inerenti alla quantità d'acqua e
- 2) un'analisi ambientale, effettuata o approvata dall'autorità competente e che può anche riferirsi a gruppi di aziende, mostra che l'investimento non avrà un impatto negativo significativo sull'ambiente e
- 3) l'intervento è associato ad un intervento su un impianto di irrigazione esistente e garantisce nel suo insieme un risparmio idrico superiore al 5%;

h) In deroga a quanto previsto dal punto 1) della lettera g), un intervento che comporta un aumento netto della superficie irrigata continua ad essere ammissibile se:

- 1) l'intervento è associato ad un intervento in un impianto di irrigazione esistente se da una valutazione ex ante risulta offrire un risparmio idrico potenziale, calcolabile in base al livello di efficienza idrica dell'impianto esistente, pari, almeno, alle percentuali indicate alla lettera c) e
- 2) l'intervento garantisce una riduzione effettiva del consumo di acqua, a livello dell'intervento complessivo, pari ad almeno il 50 per cento del risparmio idrico potenziale reso possibile dall'intervento nell'impianto di irrigazione esistente.

3. Per operazioni che prevedono interventi realizzati su beni immobili, o comunque ad essi inerenti, i beneficiari sono proprietari o titolari di altro diritto reale coerente con la tipologia di operazione finanziata oppure titolari di diritto personale di godimento con espressa facoltà di eseguire miglioramenti, addizioni e trasformazioni. La disponibilità giuridica dell'immobile è garantita per un periodo almeno pari alla durata del vincolo di destinazione di cinque anni a decorrere dal pagamento finale.

1.3 Operazioni non ammissibili

1. Non sono considerate ammissibili le seguenti operazioni:

- a) inerenti ad interventi di manutenzione ordinaria;
- b) che non migliorano le prestazioni e la sostenibilità globale dell'azienda agricola da un punto di vista economico e ambientale;
- c) inerenti alla realizzazione di infrastrutture a servizio di più aziende;
- d) che prevedono la mera sostituzione di macchinari e attrezzature.

2. Non sono ammissibili le operazioni già portate materialmente a termine o completamente attuate prima della presentazione della domanda di sostegno.

3. Ai fini della verifica di cui al comma 2, l'operazione è portata materialmente a termine all'ultima data tra le seguenti:

- a) per la realizzazione di opere edili: la data del certificato di collaudo o di regolare esecuzione, redatto dal direttore dei lavori e controfirmato dall'impresa esecutrice e dall'azienda o, in assenza, la data del protocollo in arrivo al competente ufficio comunale della comunicazione di fine lavori;
- b) per gli impianti tecnologici: la data della dichiarazione di conformità;
- c) per l'acquisto di beni mobili, immateriali e la fornitura di servizi: la data della fattura di saldo.

4. Ai fini di cui al comma 2 si considera l'operazione completamente attuata alla data di pagamento dell'ultima

fattura di saldo.
2 COSTI
2.1 Costo minimo e massimo
1. Il costo minimo e massimo della domanda di aiuto sono indicati all'articolo 13 del bando.
2.2 Costi ammissibili
<p>1. Sono ammissibili, i costi:</p> <p>a) sostenuti dall'azienda successivamente alla data di presentazione della domanda di aiuto e nel corso della durata dell'operazione, ad eccezione dei costi connessi alla progettazione dell'intervento proposto, ivi compresi la stesura del Piano di sviluppo aziendale e gli studi di fattibilità, i quali possono essere sostenuti anche nei 12 mesi antecedenti alla data di presentazione della domanda di aiuto;</p> <p>b) preventivati necessari per la realizzazione dell'operazione finanziata;</p> <p>c) imputabili all'operazione finanziata qualora vi sia una diretta relazione tra costo sostenuto, operazione realizzata e obiettivi previsti;</p> <p>d) pertinenti rispetto all'operazione finanziata;</p> <p>e) identificabili, verificabili e controllabili, in particolare attraverso l'iscrizione nei registri contabili del beneficiario;</p> <p>f) ragionevoli, giustificati e conformi al principio della sana gestione finanziaria, in particolare sotto il profilo dell'economia e dell'efficienza.</p> <p>2. Sono considerati ammissibili i costi relativi a:</p> <p>a) costruzione, ristrutturazione e ampliamento di stazioni di controllo o di monitoraggio, vasche o bacini di raccolta delle acque meteoriche entro i limiti indicati al punto 1.2, comma 1, lettera f), impianti di fitodepurazione, rete di adduzione e distribuzione irrigua esclusivamente aziendale o altri beni immobili strettamente connessi con l'operazione;</p> <p>b) acquisto di nuovi impianti, contatori-misuratori, macchinari e attrezzature nuove connesse con l'operazione comprese quelle finalizzate alla programmazione, alla gestione, alla misurazione al controllo, al telecontrollo e all'automatizzazione del consumo d'acqua, alla gestione della fertirrigazione;</p> <p>c) costi generali quali studi di fattibilità, esclusi quelli di cui alla successiva lettera d), parcelle per consulenze legali e notarili, onorari di architetti, ingegneri e consulenti, costi sostenuti dal beneficiario per garanzie fideiussorie connesse alla concessione degli anticipi, costi per la tenuta di conto corrente purché si tratti di conto appositamente aperto e dedicato esclusivamente all'operazione; i costi generali sono ammissibili solo qualora collegati ai costi di cui alle lettere a) e b) e nel limite del 10 per cento di tali costi;</p> <p>d) analisi ambientali necessarie al fine di valutare che l'operazione non abbia impatti significativi sull'ambiente;</p> <p>e) acquisto di software.</p>
2.3 Costi non ammissibili
<p>1. Non sono considerati costi ammissibili:</p> <p>a) i costi sostenuti e liquidati in data antecedente alla data della domanda di aiuto;</p> <p>b) i costi che non sono motivati, previsti e quantificati nella domanda di aiuto;</p> <p>c) l'acquisto di impianti, macchinari, attrezzature o materiali usati;</p> <p>d) l'acquisto di beni gravati da vincoli, ipoteche o diritti di terzi;</p> <p>e) l'acquisto di terreni e fabbricati;</p> <p>f) sostenuti in leasing;</p> <p>g) qualsiasi tipo di intervento su fabbricati ad uso abitativo, inclusi gli alloggi e le abitazioni e comunque qualsiasi intervento su fabbricati non strettamente connessi con l'operazione;</p> <p>h) l'acquisto di beni non durevoli quali i materiali di consumo a ciclo breve ovvero che esauriscono normalmente l'utilizzo nell'ambito di un singolo ciclo produttivo;</p> <p>i) le spese e gli oneri amministrativi per l'allacciamento e i canoni di fornitura di energia elettrica, gas, acqua, telefono;</p>

- j) gli onorari professionali per i quali non sia documentato, se dovuto, il versamento della ritenuta d'acconto;
- k) l'acquisto di diritti di produzione agricola, di diritti all'aiuto, di piante annuali e la loro messa a dimora;
- l) gli interessi passivi;
- m) l'imposta sul valore aggiunto (IVA) fatti salvi i casi in cui non sia recuperabile a norma della normativa nazionale;
- n) gli interventi di prevenzione volti a ridurre le conseguenze di probabili calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici.

2.4 Contributi in natura

1. I contributi in natura di carattere agronomico sotto forma di forniture di opere, di beni e servizi, in relazione ai quali non è stato effettuato alcun pagamento giustificato da fatture o documenti di spesa di valore probatorio equivalente, ivi compreso l'apporto di lavoro proprio da parte del beneficiario, dei coadiuvanti familiari iscritti all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dei dipendenti, sono ammissibili se rispettano le condizioni previste dall'articolo 69 del regolamento (UE) n. 1303/2013 e:
 - a) sono preventivati e quantificati mediante computo metrico estimativo allegato alla domanda di aiuto e redatto sulla base delle voci di costo contenute nel prezzario regionale per i lavori agricoli in vigore alla data di presentazione della domanda di sostegno;
 - b) consistono in lavori riconducibili al normale esercizio dell'attività agricola, con esclusione delle opere di carattere edile, compresa qualsiasi operazione di scavo per edifici e relativi impianti tecnologici e per la realizzazione di involucri artificiali;
 - c) sono pertinenti con le strutture ed i mezzi tecnici in dotazione, anche temporanea, all'azienda;
 - d) sono previsti nel prezzario regionale per i lavori agricoli, in vigore alla data di presentazione della domanda di sostegno, per la valutazione di interventi relativi al tipo di operazione considerata;
 - e) il valore e la fornitura degli stessi è valutata e verificata in modo indipendente;
 - f) gli interventi non sono collegati a misure di ingegneria finanziaria.
2. Per lavori o prestazioni particolari non previsti nel prezzario di cui al comma 1, il relativo costo è determinato mediante analisi dei prezzi predisposta da un tecnico abilitato e indipendente allegata alla domanda di sostegno e soggetta a verifica di congruità, redatta utilizzando i prezzi relativi alla manodopera, ai noleggi e ai materiali a piè d'opera indicati nel prezzario di cui al comma 1, lettera d).
3. A dimostrazione dei requisiti di cui al comma 1, lettere b), c), d) e) ed f) il beneficiario allega l'attestazione di un tecnico abilitato indipendente o di un organismo debitamente autorizzato.
4. I costi per l'acquisto di materiale e attrezzature per la realizzazione di interventi con apporto di lavoro proprio sono ammissibili, fatta salva la verifica di congruità di cui all'articolo 14 del bando a condizione che i costi medesimi non siano componente implicita nei prezzi unitari approvati per le specifiche voci di lavorazione.
5. Sono ammissibili solo le prestazioni di opera da parte della famiglia coltivatrice o dei dipendenti dell'impresa agricola, purché risultanti iscritti al relativo regime previdenziale, determinate tenendo conto del tempo effettivamente prestato in condizioni di ordinarietà e delle normali tariffe orarie o giornaliere in vigore per l'attività eseguita, stabilite dal prezzario regionale per i lavori agricoli.
6. Per i contributi in natura viene applicata una riduzione forfettaria del 15 per cento ai prezzi indicati nel prezzario di cui al comma 1, lettera d).
7. Il sostegno pubblico a favore dell'operazione che comprende contributi in natura non supera il totale dei costi ammissibili, escluso l'importo dei contributi in natura, al termine dell'operazione.

3 DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI AIUTO

1. Alla domanda di aiuto è allegata la seguente documentazione:

a) Documentazione di carattere generale

1. prospetto contenente i seguenti dati: numero dipendenti assunti a tempo e indeterminato, matricola INPS e INAIL, indirizzo della sede operativa qualora non coincidente con la sede legale, tipologia di CCNL applicato al personale;
2. per le cooperative e loro consorzi copia del libro dei soci con indicazione del numero dei soci Conferenti;
3. se non contenuta nella domanda di sostegno, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal beneficiario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, attestante:
 - il possesso dei requisiti di ammissibilità di cui al punto 1.2 della scheda
 - che l'impresa non è azienda in difficoltà
 - che l'azienda non è destinataria di un ordine di recupero pendente
 - che intende usufruire dei servizi di formazione, di cui al tipo di intervento 1.1 del PSR o di consulenza di cui al tipo di intervento 2.1 del PSR

b) Documentazione relativa agli impianti irrigui

1. relazione contenente gli elementi previsti nell'allegato al Piano di sviluppo aziendale per lo sviluppo dell'attività agricola, posto in calce alla presente scheda, ivi compresi gli schemi di calcolo;
2. nel caso di interventi che comportano un aumento netto della superficie irrigata che interessa un dato corpo di terreno o di acque di superficie analisi ambientale, effettuata o approvata dall'autorità competente e che può anche riferirsi a gruppi di aziende, che dimostra che l'investimento non avrà un impatto negativo significativo sull'ambiente.

c) Documentazione relativa alla realizzazione di opere edili o ad esse assimilabili:

1. documentazione in dettaglio indicata all'articolo 14, comma 2, lettera a) del bando;
2. nel caso di lavori o prestazioni non previste nel prezzario regionale dei lavori pubblici di cui al punto precedente, documentazione in dettaglio indicata all'articolo 14, comma 2, lettera b) del bando;
3. nel caso di fornitura di beni e servizi senza pagamento in denaro ed effettuati direttamente dal beneficiario, computo metrico estimativo redatto utilizzando i costi previsti nel prezzario per i lavori in agricoltura approvato con delibera della Giunta regionale, con una riduzione forfettaria dei prezzi pari al 15 per cento;
3. nel caso di fornitura di opere, di beni e servizi senza pagamento in denaro ed effettuati direttamente dal beneficiario, dichiarazione del tecnico abilitato progettista attestante che:
 - a) consistono in lavori riconducibili al normale esercizio dell'attività agricola con esclusione dei lavori edili, ivi compresa qualsiasi operazione di scavo per edifici e relativi impianti tecnologici, e per la realizzazione di invasi artificiali;
 - b) sono pertinenti con le strutture ed i mezzi tecnici in dotazione, anche temporanea, all'azienda;
 - c) sono previsti nel prezzario regionale per i lavori agricoli, in vigore alla data di presentazione della domanda di sostegno, per la valutazione di investimenti relativi al tipo di operazione considerata;
 - d) il valore e la fornitura di opere, di beni e servizi sono valutati e verificati in modo indipendente;
 - e) non sono collegati a misure di ingegneria finanziaria;
4. qualora il richiedente sia già in possesso delle autorizzazioni o delle comunicazioni necessarie all'esecuzione dei lavori in progetto, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal richiedente ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 attestante il possesso delle autorizzazioni o delle comunicazioni necessarie all'esecuzione dei lavori con indicati gli estremi delle stesse.
5. qualora il richiedente non sia in possesso delle autorizzazioni o delle comunicazioni necessarie all'esecuzione dell'intervento: dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal richiedente ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 attestante che per l'intervento sono state richieste o presentate ma non ancora rilasciate;

d) Documentazione relativa all'acquisto di impianti, attrezzature, macchinari e impianti tecnologici stabilmente infissi negli edifici

1. documentazione in dettaglio indicata all'articolo 14, comma 2, lettere c), d) ed e) del bando, in base al tipo di

operazione;

e) Documentazione relativa ad investimenti immateriali quali le spese tecniche, le consulenze, gli studi di fattibilità, o similari, se non indicati nel prezzario regionale di cui alla lettera c)

1. documentazione in dettaglio indicata all'articolo 14, comma 2, lettera f) del bando;
2. A pena di inammissibilità alla domanda di sostegno è allegata la documentazione indicata al comma 1, lettere b), c), d) ed e).

4 ANTICIPO DELL'AIUTO

1. Ai fini della liquidazione dell'anticipo dell'aiuto concesso valgono le condizioni previste dall'articolo 29 del bando.

5 ACCONTO DELL'AIUTO

1. Ai fini della liquidazione dell'acconto dell'aiuto concesso valgono le condizioni previste dall'articolo 30 del bando.
2. Alla domanda di acconto è allegata la documentazione di seguito indicata:
 - a) se non già pervenuta, dichiarazione sostitutiva di notorietà resa dal beneficiario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 attestante il possesso delle autorizzazioni o delle comunicazioni necessarie all'esecuzione degli interventi con indicati gli estremi delle stesse;
 - b) fatture o altra equipollente documentazione fiscale.
 - c) documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle fatture o di altra equipollente documentazione fiscale con le modalità di cui all'articolo 26 del bando;
 - d) relativamente agli onorari professionali, se dovuto, copia del versamento della ritenuta d'acconto;
 - e) computo metrico consuntivo redatto in forma analitica dal tecnico abilitato incaricato con applicazione dei prezzi approvati in sede di ammissione a finanziamento e le fatture presentate.
 - f) relazione, redatta dal tecnico abilitato incaricato, comprovante la coerenza tra l'acconto richiesto e lo stato di avanzamento degli interventi realizzati;
 - g) dettagliata relazione intermedia, redatta dal beneficiario, contenete i seguenti elementi essenziali:
 1. descrizione dell'operazione al momento realizzata;
 2. elenco delle fatture o altra equipollente documentazione fiscale presentata in acconto con indicato, per ciascuna di esse, l'importo imponibile, l'importo dell'Iva, le modalità di pagamento (tipo, data, importo) e l'importo rendicontato in acconto;
 3. quadro finanziario di raffronto tra costi previsti e costi al momento sostenuti coerente con la documentazione prodotta in acconto;
 4. previsione sulle tempistiche di conclusione dell'operazione;
 - h) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal beneficiario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 attestante:
 1. che i costi documentati e sostenuti sono inerenti esclusivamente all'operazione finanziata;
 2. l'avvenuto rispetto della normativa comunitaria e nazionale di riferimento, con particolare riguardo a quella in materia di pari opportunità e tutela dell'ambiente, se applicabili all'operazione finanziata;
 - i) se il beneficiario ha usufruito dei servizi di formazione, di cui al tipo di intervento 1.1 del PSR, copia dell'attestato di frequenza rilasciato dall'Ente che ha fornito la formazione oppure se ha usufruito dei servizi di consulenza, di cui al tipo di intervento 2.1 del PSR, copia della consulenza prestata dal fornitore del servizio controfirmata dal beneficiario per accettazione.

6 SALDO DELL'AIUTO

3. Ai fini della liquidazione del saldo dell'aiuto richiesto valgono le condizioni previste dall'articolo 31 del bando.
4. Alla domanda di saldo è allegata la seguente documentazione:
 - a) Piano di sviluppo aziendale aggiornato;

- b) fatture o altra equipollente documentazione fiscale;
- c) documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle fatture o di altra equipollente documentazione fiscale con le modalità di cui all'articolo 26 del bando;
- d) relativamente agli onorari professionali, se dovuto, copia del versamento della ritenuta d'acconto;
- e) copia del progetto relativo ad eventuali varianti non sostanziali, se previsto dalla normativa vigente;
- f) richiesta di approvazione, al competente Ufficio, delle eventuali varianti non sostanziali;
- g) computo metrico consuntivo redatto in forma analitica dal tecnico abilitato incaricato con applicazione dei prezzi approvati in sede di ammissione a finanziamento e le fatture presentate. Il computo metrico è allegato in copia sottoscritta dal professionista. E' allegata copia del computo medesimo redatta su foglio di calcolo elettronico;
- h) relazione, redatta dal tecnico abilitato incaricato, comprovante la coerenza tra il costo sostenuto a consuntivo e gli interventi realizzati. La relazione è composta da elenco delle fatture o altra equipollente documentazione fiscale con indicato, per ciascuna di esse, l'importo imponibile, l'importo dell'Iva, le modalità di pagamento (tipo, data, importo) e l'importo rendicontato, dal quadro finanziario di raffronto tra costi previsti e costo sostenuti coerente con la documentazione prodotta a rendiconto;
- i) per opere edili: certificato di collaudo, o di regolare esecuzione, redatto del direttore dei lavori e controfirmato dall'impresa esecutrice e dall'azienda beneficiaria o, nei casi previsti, la richiesta di agibilità.
- j) ove previsto copia della dichiarazione di fine lavori e della richiesta di agibilità;
- k) per impianti tecnologici: copia della certificazione di conformità;
- l) per impianti di irrigazione: esiti dei test di funzionamento;
- m) prospetto contenente i seguenti dati: numero dipendenti assunti a tempo indeterminato, matricola INPS e INAIL, indirizzo della sede operativa qualora non coincidente con la sede legale, tipologia di CCNL applicato al personale;
- n) dimostrazione della dimensione economica dell'azienda espressa in standard output conseguita a seguito dell'attuazione delle operazioni (stampo report INEA), qualora l'azienda abbia previsto un cambio di settore produttivo prevalente o qualora la SO sia prevista in aumento (punteggio);
- o) dimostrazione dell'avvenuto miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità globale dell'azienda agricola da un punto di vista economico e ambientale con riferimento ai contenuti della relativa sezione del Piano aziendale;
- p) dimostrazione, in relazione al miglioramento o sostituzione di impianti di irrigazione o alla realizzazione di nuovi impianti di irrigazione, del rispetto degli impegni e obblighi derivanti dall'ammissibilità a finanziamento dell'operazione. La dimostrazione avviene mediante l'utilizzo dei dati derivanti dallo svolgimento dei test di funzionamento degli stessi e dalla lettura dei contatori;
- q) schema di calcolo del raggiungimento degli impegni di cui alla precedente lettera p e documentazione tecnica di supporto;
- r) dimostrazione dell'avvenuta installazione dei contatori/misuratori del consumo d'acqua a livello dell'intervento o se ricorra il caso a livello dell'azienda;
- s) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta ai sensi del DPR 445/2000, resa dal beneficiario e attestante:
 - 1. che i costi documentati e sostenuti sono inerenti esclusivamente all'operazione finanziata;
 - 2. l'avvenuto rispetto della normativa comunitaria e nazionale di riferimento, con particolare riguardo a quella in materia di pari opportunità e tutela dell'ambiente, se applicabili all'operazione finanziata
- t) se non già trasmesso, copia dell'attestato di frequenza rilasciato dall'Ente che ha fornito la formazione di cui al tipo di intervento 1.1 del PSR oppure copia della consulenza prestata dal fornitore del servizio di cui al tipo di intervento 2.1 del PSR controfirmata dal beneficiario per accettazione.

MODALITA' DI CALCOLO DEL RISPARMIO IDRICO POTENZIALE E DELLA RIDUZIONE EFFETTIVA DEL CONSUMO D'ACQUA; STATO DEI CORPI IDRICI.

1. Calcolo del risparmio idrico potenziale

Il risparmio idrico potenziale dell'intervento da confrontare con le soglie minime di cui al punto 1.2, comma 1, lettera c) è calcolato tramite la seguente formula:

$$\text{Risparmio idrico potenziale} = [100 - (\% \text{ efficienza impianto esistente}) \times 100 / (\% \text{ efficienza impianto nuovo})] / 100$$

Nella tabella 1.1 "Efficienza delle tecniche irrigue" sono riportati i valori di efficienza e le classi di efficienza delle differenti tecniche irrigue comunemente impiegate.

Nella tabella 1.2 "Risparmio idrico potenziale" sono riportati i valori di risparmio idrico potenziale conseguibile con le diverse combinazioni di impianto irriguo esistente verso impianto irriguo nuovo.

Tabella 1.1 "Efficienza delle tecniche irrigue"

Cod.	Tecniche irrigue	Efficienza %	Classe di efficienza %
01	Scorrimento e sommersione con alimentazione per gravità	10	B
02	Scorrimento e sommersione con alimentazione per sollevamento meccanico	10	B
03	Infiltrazione laterale da solchi	10	B
04	Manichetta forata ad alta portata	20	B
05	Tubazioni mobili o fisse con irrigatori ad alta pressione (> 3,5 bar)	40	M
06	Rotolone con irrigatore a lunga gittata o barra nebulizzatrice, senza centralina elettronica di controllo della velocità e della pluviometria	50	M
07	Pivot o Rainger con irrigatori, senza sistema di controllo dei volumi e della velocità di avanzamento	55	M
08	Tubazioni mobili o fisse con irrigatori a bassa pressione (< 3,5 bar)	60	M
09	Rotolone con irrigatore a lunga gittata dotato di manometro sulla macchina e sull'irrigatore, centralina elettronica di controllo della velocità e della pluviometria	60	M
10	Impianti microirrigui con erogatori con coefficiente di variazione di portata > al 5% per impianti a goccia e > al 10% per impianti a spruzzo o di età > a 10 anni	60	M
11	Pivot o Rainger attrezzati con calata per avvicinare l'erogatore alla coltura, senza sistema di controllo dei volumi e della velocità di avanzamento	65	M
12	Spruzzatori sovrachioma con erogatori aventi coefficiente di variazione della portata < al 10%	70	A
13	Spruzzatori sottochioma con erogatori aventi coefficiente di variazione della portata < al 10%	80	A
14	Pivot o Rainger con irrigatori sopra o sotto trave, funzionanti con pressioni < 3 bar, e dotati di sistema di controllo dei volumi e della velocità di avanzamento	85	A
15	Rotolone con barra nebulizzatrice a bassa pressione (< 3,5 bar) dotato di manometro sulla macchina e sulla barra, centralina elettronica di controllo della velocità e della pluviometria	85	A

16	Pivot o Rainger attrezzati con calata per avvicinare l'erogatore alla coltura, funzionanti con pressioni < a 3 bar, dotati di sistema di controllo dei volumi e della velocità di avanzamento	90	A
17	Irrigazione a goccia con manichetta interrata per subirrigazione con erogatori aventi coefficiente di variazione della portata < al 5%	90	A
18	Ala gocciolante con erogatori aventi coefficiente di variazione della portata < al 5%	90	A

Tabella 1.2 "Risparmio idrico potenziale"

	Codice nuovo impianto	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Codice impianto esistente	Indice efficienza irrigua impianto %	40	50	55	60	60	60	65	70	80	85	85	90	90	90
01	10	75%	80%	82%	83%	83%	83%	85%	86%	88%	88%	88%	89%	89%	89%
02	10	75%	80%	82%	83%	83%	83%	85%	86%	88%	88%	88%	89%	89%	89%
03	10	75%	80%	82%	83%	83%	83%	85%	86%	88%	88%	88%	89%	89%	89%
04	20	50%	60%	64%	67%	67%	67%	69%	71%	75%	76%	76%	78%	78%	78%
05	40		20%	27%	33%	33%	33%	38%	43%	50%	53%	53%	56%	56%	56%
06	50			9%	17%	17%	17%	23%	29%	38%	41%	41%	44%	44%	44%
07	55				8%	8%	8%	15%	21%	31%	35%	35%	39%	39%	39%
08	60					0%	0%	8%	14%	25%	29%	29%	33%	33%	33%
09	60						0%	8%	14%	25%	29%	29%	33%	33%	33%
10	60							8%	14%	25%	29%	29%	33%	33%	33%
11	65								7%	19%	24%	24%	28%	28%	28%
12	70									13%	18%	18%	22%	22%	22%
13	80										6%	6%	11%	11%	11%
14	85											0%	6%	6%	6%
15	85												6%	6%	6%
		Combinazione impianto esistente/impianto nuovo non ammissibile a finanziamento													

**ALLEGATO AL PIANO AZIENDALE PER LO SVILUPPO DELL'ATTIVITA' AGRICOLA DI CUI ALL'ARTICOLO
10 DEL BANDO**

**RELAZIONE INTERVENTO 4.1.2 – EFFICIENTAMENTO DELL'USO DELL'ACQUA NELLE AZIENDE
AGRICOLE - CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'**

**a) SCHEMA DI RELAZIONE “RELAZIONE INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO IRRIGUO” DEL PIANO
AZIENDALE PER LO SVILUPPO DELL'ATTIVITA' AGRICOLA**

Nel caso in cui la domanda di sostegno preveda, in attuazione del tipo di intervento operazioni finalizzate al miglioramento, alla sostituzione di impianti irrigui esistenti o l'ampliamento della superficie irrigata è necessario valutare il rispetto delle condizioni di ammissibilità previste dal punto 1.2 della scheda.

In relazione alle operazioni programmate devono essere fornite le informazioni di seguito richieste distinte in funzione dello stato del corpo idrico. Relativamente ai consumi d'acqua ex ante ed ex post le informazioni richieste possono essere raccolte utilizzando uno dei seguenti metodi:

- letture dei contatori d'acqua se esistenti;
- dati e informazioni forniti dall'Ente che eroga l'acqua, in tale caso la relativa dichiarazione è allegata alla domanda di sostegno;
- tabelle di cui al successivo punto b.1 ed il modello “condizioni di ammissibilità. xlsx” scaricabile dal sito della regione FVG sezione PSR 2014/2020..

All'interno del relativo paragrafo del Piano aziendale va riportato lo schema attinente all'intervento programmato selezionato tra i 4 punti di seguito indicati, secondo lo schema proposto nel modello in formato .xlsx.

Relativamente ai punti 2 e 4, in sede di rendicontazione, i consumi effettivi d'acqua e il risparmio effettivo, devono essere calcolati assumendo a riferimento le letture dei contatori come rilevate a seguito dell'esecuzione del test di funzionamento dell'impianto.

La relazione come sopra redatta e la documentazione attestante l'esecuzione del test di funzionamento dell'impianto devono essere allegate alla domanda di pagamento a saldo.

**1. MIGLIORAMENTO O SOSTITUZIONE DI UN IMPIANTO IDRICO ESISTENTE – CORPO IDRICO IN
CONDIZIONI BUONE – punto 1.2, comma 1, lettera d) della scheda.**

L'operazione o parte di essa consiste nel miglioramento o nella sostituzione di un impianto di irrigazione esistente che attinge ad un corpo idrico superficiale o sotterraneo in condizioni BUONE per motivi inerenti alla quantità d'acqua

Devono essere fornite le seguenti informazioni:

- a. Descrizione della tipologia di intervento, indicare se trattasi di miglioramento o sostituzione di un impianto idrico esistente;
- b. Stato del corpo idrico di attingimento e fonte informativa utilizzata;

- c. Superficie irrigata interessata dall'impianto (ha);
- d. Impianto irriguo esistente. Riportare, assumendo a riferimento la tabella 1 "tecniche irrigue", che precede, la descrizione e il tipo di impianto, il relativo codice, l'efficienza espressa in percentuale %, la classe di efficienza;
- e. Nuovo impianto irriguo. Riportare, assumendo a riferimento la tabella 1 "tecniche irrigue", che precede, la descrizione e il tipo di impianto, il relativo codice, l'efficienza espressa in percentuale %, la classe di efficienza;
- f. Risparmio idrico potenziale (RIP), minimo richiesto in funzione del tipo di intervento programmato, espresso in percentuale, previsto dal punto 1.2, comma 1, lettera c) della scheda (a seconda dei casi 5 – 10 – 25%);
- g. Risparmio idrico potenziale (RIP) ottenibile con il miglioramento o la sostituzione dell'impianto, espresso in percentuale (%), individuato in tabella 1.2 "risparmio idrico potenziale" e calcolato applicando la formula indicata al punto 2 della scheda che precede.

2. MIGLIORAMENTO O SOSTITUZIONE IMPIANTO IDRICO ESISTENTE – CORPO IDRICO IN CONDIZIONI NON BUONE – punto 1.2, comma 1, lettera d) della scheda.

L'operazione o parte di essa consiste nel miglioramento o nella sostituzione di un impianto di irrigazione esistente che attinge ad un corpo idrico superficiale o sotterraneo in condizioni NON BUONE per motivi inerenti alla quantità d'acqua.

L'intervento deve garantire una riduzione effettiva del consumo dell'acqua, a livello di intervento, pari ad almeno il 50% per cento del risparmio idrico reso possibile dall'intervento.

Inoltre, nel caso di intervento in un'unica azienda agricola, l'intervento deve comportare anche una riduzione del consumo di acqua totale dell'azienda pari ad almeno il 50 per cento del risparmio idrico potenziale reso possibile a livello dell'intervento. Il consumo di acqua totale dell'azienda include l'acqua venduta dall'azienda.

Oltre a quanto indicato al punto 1, devono essere fornite anche le seguenti informazioni in relazione all'impianto e all'azienda:

2.1 IMPIANTO

- a. Deficit idrico medio e fonte informativa (mc/ha); a supporto della valutazione si può fare riferimento alla successiva tabella "deficit idrico medio nelle diverse condizioni pedoclimatiche e colturali della Regione;
- b. Deficit idrico medio dell'impianto esistente (mc);
- c. Stima del consumo idrico dell'impianto esistente nell'anno medio ex ante (mc);
- d. Stima del consumo idrico del nuovo 'impianto nell'anno medio ex post (mc). **In sede di rendicontazione la relazione dovrà indicare il dato come rilevato dalla lettura del contatore d'acqua;**
- e. RIP ottenibile dall'impianto (mc) individuato in tabella 1.2 "risparmio idrico potenziale" e calcolato applicando la formula indicata nelle tabelle che precedono;
- f. Stima della Riduzione effettiva del consumo di acqua (RIE) dell'impianto. La riduzione effettiva del consumo di acqua deve essere almeno pari a $RIP \cdot 0,50$ (mc). **In sede di rendicontazione la riduzione effettiva del consumo d'acqua dovrà essere determinata applicando il dato come rilevato dalla lettura del contatore d'acqua.**

2.2 AZIENDA

- g. Consumo idrico aziendale nell'anno medio ex ante (mc) (\sum consumi idrici degli impianti aziendali);
- h. Volume di acqua irrigua venduta dall'azienda ex ante (mc);
- i. Volume totale aziendale ex ante (mc) G+H;
- j. Consumo idrico aziendale nell'anno medio ex post (mc) (\sum consumi idrici degli impianti aziendali);

- k. Volume di acqua irrigua venduta dall'azienda ex post (mc);
- l. Volume totale aziendale ex post (mc).

In sede di rendicontazione il volume totale dell'acqua aziendale dovrà essere determinato tenuto conto delle letture dei contatori.

3. AUMENTO NETTO DELLA SUPERFICIE IRRIGATA CONSEGUENTE AL MIGLIORAMENTO/SOSTITUZIONE E AMPLIAMENTO DI UN IMPIANTO IRRIGUO ESISTENTE – CORPO IDRICO IN CONDIZIONI BUONE – punto 1.2, comma 1, lettera g) della scheda.

L'operazione programmata o parte di essa comporta un aumento netto della superficie irrigua a seguito del:

- Miglioramento o sostituzione di un impianto irriguo esistente e contestuale realizzazione di un nuovo impianto irriguo oppure
- Miglioramento sostituzione di un impianto irriguo esistente e contestuale ampliamento dello stesso.

La tecnica irrigua proposta per l'ampliamento deve garantire un'efficienza irrigua pari o superiore a quella proposta per la sostituzione o comunque con efficienza "ALTA".

Devono essere fornite le stesse informazioni di cui al punto 2.1 IMPIANTO in relazione all'impianto in sostituzione nonché le seguenti informazioni in relazione all'ampliamento della superficie irrigata (nuovo impianto o ampliamento) con l'avvertenza che il RIP derivante dalla realizzazione dell'intervento nel suo insieme è pari almeno al 5%

- a. Risparmio idrico effettivo dell'impianto in sostituzione (mc);
- b. Descrizione della tipologia intervento;
- c. Stato del corpo idrico di attingimento;
- d. Superficie interessata dall'impianto irriguo (ha);
- e. Impianto nuovo/ampliamento (descrizione, codice, efficienza %, classe di efficienza);
- f. Deficit idrico medio e fonte informativa(mc/ha); a supporto della valutazione si può fare riferimento alla tabella "deficit idrico medio nelle diverse condizioni pedoclimatiche e colturali della Regione";
- g. Deficit idrico medio dell'impianto nuovo/ampliamento (mc);
- h. Consumo idrico dell'impianto nuovo/ampliamento nell'anno medio ex ante (mc).

4. AUMENTO NETTO DELLA SUPERFICIE IRRIGATA CONSEGUENTE AL MIGLIORAMENTO/SOSTITUZIONE E AMPLIAMENTO DI UN IMPIANTO IRRIGUO ESISTENTE – CORPO IDRICO IN CONDIZIONI NON BUONE – punto 1.2, comma 1, lettera h) della scheda.

L'operazione programmata o parte di essa comporta un aumento netto della superficie irrigua a seguito del:

- miglioramento/sostituzione di un impianto irriguo esistente e contestuale realizzazione di un nuovo impianto irriguo oppure
- miglioramento/sostituzione di un impianto irriguo esistente e contestuale ampliamento dello stesso, l'impianto attinge ad un corpo idrico superficiale o sotterraneo in condizioni sia buone che non buone per motivi inerenti alla quantità d'acqua.

La tecnica irrigua proposta per l'ampliamento deve garantire un'efficienza irrigua pari o superiore a quella proposta per la sostituzione o comunque con efficienza "ALTA".

Devono essere fornite le stesse informazioni di cui al punto 3 con l'avvertenza che il RIP derivante dalla realizzazione dell'intervento nel suo insieme è pari almeno alle percentuali indicate al punto 1.2, comma 1, lettera

h) della scheda e l'intervento, nel suo insieme, garantisce una riduzione effettiva del consumo dell'acqua a livello di intervento pari almeno al 50% del RIP reso possibile dall'intervento nell'impianto di irrigazione esistente.

Per uniformare e semplificare la compilazione delle informazioni richieste il tecnico può utilizzare il foglio di calcolo all'uopo predisposto e scaricabile dal sito della regione FVG sezione PSR 2014/2020.

b) BILANCIO IDRICO

Il modello di bilancio idrico applicato per la definizione del deficit idrico si fonda sull'equazione di conservazione della massa applicata ad un serbatoio unico (lo strato esplorato dalle radici) con riserva facilmente utilizzabile massima (**RFUm**), considerata pari a 2/3 della riserva utile massima (**AWC**).

Rispetto al serbatoio vengono computate le entrate - pioggia (**RR**) e risalita da falda (**Fa**) - e le uscite; queste ultime sono rappresentate dall'evapotraspirazione massima colturale (**ETm**), dal ruscellamento superficiale (**R**) e dalla percolazione (**P**).

$$\text{Deficit idrico medio} = RR + Fa + AWC - ETm - R - P$$

Per la zonazione del territorio regionale è stato utilizzato il parametro climatico del deficit pluviometrico estivo. il cui calcolo si basa tra la differenza tra uscite - evapotraspirazione potenziale (**ETp**) ed entrate - pioggia (**RR**).

$$\text{Deficit pluviometrico estivo} = ETp - RR$$

b.1 – TABELLE DI CALCOLO DEL DEFICIT IDRICO

a) ORDINAMENTO CULTURALE CON ESIGENZE IRRIGUE

Ordinamento colturale con **esigenze idriche elevate**:

rotazioni con prevalenza di sarchiate quali: barbabietola, girasole, mais, patata, soia, tabacco;

rotazioni con prevalenza di orticole in pieno campo quali: cocomero, melanzana, melone, peperone, pomodoro, zucca, zucchini;

colture legnose agrarie quali: actinidia, pioppo.

Per differenza si assume che altri ordinamento culturali abbiano esigenze idriche medie.

b) VALORI DI DEFICIT IDRICO MEDIO DI RIFERIMENTO REGIONALE PER IL CALCOLO DEI CONSUMI IDRICI RICHIESTI NELLE CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA' (vedi bibliografia)

tipologia di suolo	Deficit idrico medio (mc/ha)			
	deficit pluviometrico estivo alto		deficit pluviometrico estivo basso	
	ordinamento colturale con esigenze idriche		ordinamento colturale con esigenze idriche	
	elevate	medie	elevate	medie
sottili-grossolani	3250	2750	2500	2000
sottili-medio impasto	2665	2255	2050	1640
sottili-pesanti	2340	1980	1800	1440
mediamente profondi-grossolani	2860	2420	2200	1760
mediamente profondi-medio impasto	2275	1925	1750	1400
mediamente profondi-pesanti	1950	1650	1500	1200
profondi-grossolani	2470	2090	1900	1520
profondi-medio impasto	1885	1595	1450	1160
profondi-pesanti	1560	1320	1200	960

c) DEFICIT PLUVIOMETRICO ESTIVO

ALTO
PROVINCIA DI GORIZIA
Doberdò del Lago
Fogliano - Redipuglia
Grado
Monfalcone
Ronchi dei Legionari
Sagrado
San Canzian d'Isonzo
San Pier d'Isonzo
Staranzano
Turriaco
Villesse

PROVINCIA DI PORDENONE
Azzano Decimo
Brugnera
Caneva
Casarsa della Delizia
Chions
Cordovado
Fiume Veneto
Fontanafredda
Morsano al Tagliamento
Pasiano di Pordenone
Polcenigo
Porcia
Pordenone
Prata di Pordenone
Pravisdomini

BASSO
PROVINCIA DI GORIZIA
Capriva del Friuli
Cormons
Dolegna del Collio
Farra d'Isonzo
Gorizia
Gradisca d'Isonzo
Mariano del Friuli
Medea
Moraro
Mossa
Romans d'Isonzo
San Floriano del Collio
San Lorenzo Isontino
Savogna d'Isonzo

PROVINCIA DI PORDENONE
Andreis
Arba
Aviano
Barcis
Budoia
Castelnovo del Friuli
Cavasso Nuovo
Cimolais
Claut
Clauzetto
Cordenons
Erto e Casso

BASSO
segue
Coseano
Dignano
Dogna
Drenchia
Enemonzo
Faedis
Fagagna
Flaibano
Forgaria nel Friuli
Forni Avoltri
Forni di Sopra
Forni di Sotto
Gemona del Friuli
Grimacco
Lauco
Lestizza
Ligosullo
Lusevera
Magnano in Riviera
Majano
Malborghetto - Valbruna
Manzano
Martignacco
Mereto di Tomba
Moggio Udinese
Moimacco
Montenars
Mortegliano

BASSO
segue
Tarcento
Tarvisio
Tavagnacco
Tolmezzo
Torreano
Trasaghis
Treppo Carnico
Treppo Grande
Tricesimo
Trivignano Udinese
Udine
Venezia
Verzegnis
Villa Santina
Visco
Zuglio

Sacile
San Vito al Tagliamento
Sesto al Reghena
Zoppola

PROVINCIA DI TRIESTE
Duino Aurisina
Monrupino
Muggia
San Dorligo della Valle
Sgonico
Trieste

PROVINCIA DI UDINE
Aiello del Friuli
Aquileia
Bagnaria Arsa
Bertiolo
Campolongo Tapogliano
Carlino
Castions di Strada
Cervignano del Friuli
Codroipo
Fiumicello
Gonars
Latisana
Lignano Sabbiadoro
Marano Lagunare
Muzzana del Turgnano
Palazzolo dello Stella
Pocenia
Porpetto

Fanna
Frisanco
Maniago
Meduno
Montereale Valcellina
Pinzano al Tagliamento
Roveredo in Piano
San Giorgio della Richinvelda
San Martino al Tagliamento
San Quirino
Sequals
Spilimbergo
Tramonti di Sopra
Tramonti di Sotto
Travesio
Vajont
Valvasone Arzene
Vito d'Asio
Vivaro

PROVINCIA DI UDINE
Amaro
Ampezzo
Arta Terme
Artegna
Attimis
Basiliano
Bicinicco
Bordano
Buja
Buttrio
Camino al Tagliamento

Moruzzo
Nimis
Osoppo
Ovaro
Pagnacco
Palmanova
Paluzza
Pasian di Prato
Paularo
Pavia di Udine
Pontebba
Povoletto
Pozzuolo del Friuli
Pradamano
Prato Carnico
Premariacco
Preone
Prepotto
Pulfero
Ragogna
Ravaschetto
Raveo
Reana del Rojale
Remanzacco
Resia
Resiutta
Rigolato
Rive d'Arcano
San Daniele del Friuli
San Giovanni al Natisone
San Leonardo
San Pietro al Natisone

Precenicco	Campoformido	San Vito al Torre
Rivignano Teor	Cassacco	San Vito di Fagagna
Ronchis	Cavazzo Carnico	Santa Maria la Longa
Ruda	Cercivento	Sauris
San Giorgio di Nogaro	Chiopris - Viscone	Savogna
Talmassons	Chiusaforte	Sedegliano
Terzo di Aquileia	Cividale del Friuli	Socchieve
Torviscosa	Colloredo di Monte Albano	Stregna
Varmo	Comeglians	Sutrio
Villa Vicentina	Corno di Rosazzo	Taipana

segue

segue

d) CLASSIFICAZIONE DEI CORPI IDRICI SOTTERRANEI E SUPERFICIALI:

Il dato relativo alla classificazione dei corpi idrici superficiali e sotterranei va richiesto al servizio competente della Regione: "Direzione centrale ambiente ed energia", Area "Tutela geologico-idrico-ambientale", Servizio "Disciplina servizio idrico integrato, gestione risorse idriche, tutela acque da inquinamento"

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

A. Cicogna, S. Barbieri, G. Michelutti, D. Bianco (2008) – *Deficit idrico delle colture e giorni di stress idrico. Pianura e colline del pordenonese*. Ed. Agenzia regionale per lo sviluppo rurale del Friuli Venezia Giulia (<http://www.ersa.fvg.it/tematiche/suoli-e-carte-derivate/cartografia-derivata/Deficit-idrico-culture/>).

A. Cicogna, S. Barbieri, G. Michelutti, D. Bianco (2008) – *Deficit idrico delle colture e giorni di stress idrico. Province di Gorizia e Trieste*. Ed. Agenzia regionale per lo sviluppo rurale del Friuli Venezia Giulia (<http://www.ersa.fvg.it/tematiche/suoli-e-carte-derivate/cartografia-derivata/Deficit-idrico-culture/>).

R. Giovanardi, F. Danuso, G. Michelutti, P. Bellantone, D. Bulfoni, S. Mengon, G. Tassan Mazzocco (1995) - *Relazione tra caratteristiche chimico-fisiche e idrologiche nei suoli di pianura e collina del Friuli-Venezia Giulia*. Società Italiana di Agronomia su "Agronomia del Territorio".

G. Michelutti, S. Menegon, G. Pividori (1991) - *Uniformità di distribuzione dell'acqua negli impianti irrigui a pioggia con irrigatori a media gittata*. Irrigazione e drenaggio n. 3.

G. Michelutti, P. Nassimbeni (1992) - *Studio agronomico per la bonifica irrigua del comprensorio di Basiliano (2° Lotto)*. Centro regionale per la sperimentazione agraria del Friuli-Venezia Giulia (Pubblicazione ERSA per il Consorzio Ledra-Tagliamento).

G. Michelutti, P. Bellantone, D. Bulfoni, S. Mengon, A. Deluisa, R. Giovanardi (1994). *Studio agronomico per la bonifica irrigua del comprensorio di Plasencis*. Notiziario ERSA n. 4.

G. Michelutti, P. Bellantone, D. Bulfoni, S. Mengon, A. Deluisa, C. Bini, R. Giovanardi (1995) - *Comprensorio di Plasencis. I suoli e l'attitudine del territorio all'irrigazione*. Ente Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura (Pubblicazione ERSA per il Consorzio Ledra-Tagliamento).

G. Michelutti, S. Barbieri, S. Zanolla, D. Bianco (2003) - *Carta dei suoli del Comprensorio del Consorzio di bonifica Ledra-Tagliamento*. Ente regionale per lo Sviluppo Rurale del Friuli Venezia Giulia (Pubblicazione ERSA per il Piano di Bonifica Generale).

G. Michelutti, S. Zanolla, S. Barbieri (2003) - *Suoli e paesaggi del Friuli Venezia Giulia. 1. Pianura e colline del pordenonese*. Ed. Ente regionale per lo Sviluppo Rurale del Friuli Venezia Giulia (volume 510 pp.).

G. Michelutti, S. Barbieri, D. Bianco, S. Zanolla, G. Casagrande (2006) - *Suoli e paesaggi del Friuli Venezia Giulia - 2. Province di Gorizia e Trieste*. Ed. Agenzia regionale per lo sviluppo rurale del Friuli Venezia Giulia (volume 648 pp.).

P. Nassimbeni, G. Michelutti, S. Menegon (1990) - *Stima dei deficit idrici delle colture nella pianura friulana* (Pubblicazione CRSA per il Consorzio Ledra-Tagliamento)

MISURA	6 – sviluppo delle aziende agricole e delle imprese	SOTTOMISURA	6.4 - sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole
TIPO DI INTERVENTO	6.4.2- DIVERSIFICAZIONE IN ATTIVITA' AGRITURISTICHE, DIDATTICHE E SOCIALI		

1 OPERAZIONI
1.1 Operazioni ammissibili
<p>1. Sono ammissibili a finanziamento le operazioni che prevedono gli interventi sottoelencati con riferimento alle varie forme di diversificazione:</p> <p>a) Agricoltura sociale:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. acquisto, realizzazione recupero, ristrutturazione e adeguamento di edifici finalizzati allo svolgimento di attività sociali (locali e spazi coperti compresi vani di servizio per l'accoglienza), rientrano in questa categoria anche gli impianti tecnologici stabilmente infissi; 2. acquisto, realizzazione, recupero e adeguamento di aree di sosta e per il parcheggio; 3. acquisto di nuove attrezzature per l'allestimento e la fruizione delle attività sociali ivi compresi gli arredi strettamente funzionali alla fruizione dei servizi da parte degli ospiti e l'acquisto di animali destinati alle attività sociali; 4. creazione e implementazione di siti internet e di applicazioni informatiche; <p>b) Fattorie didattiche:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. acquisto, realizzazione, recupero, ristrutturazione e adeguamento di edifici finalizzati allo svolgimento di attività didattiche e ricreative (locali e spazi coperti compresi vani di servizio per l'accoglienza, rientrano in questa categoria anche gli impianti tecnologici stabilmente infissi); 2. acquisto, realizzazione, recupero e adeguamento di aree di sosta e per il parcheggio finalizzate allo svolgimento di attività didattiche e ricreative; 3. acquisto delle attrezzature e arredi nuovi, per l'allestimento e la fruizione delle attività didattiche e ricreative, acquisto di animali destinati alle attività didattiche; 4. creazione e implementazione di siti internet e di applicazioni informatiche e attrezzature connesse; 5. realizzazione di percorsi, segnaletica ed aree attrezzate aziendali per attività ricreative, ivi comprese le attrezzature connesse incluso l'eventuale acquisto dei relativi terreni. <p>c) Agriturismo:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. acquisto, realizzazione, ampliamento, recupero e ristrutturazione, adeguamento di edifici e di aree di sosta e per il parcheggio, rientrano in questa categoria anche gli impianti tecnologici stabilmente infissi. Le nuove costruzioni sono ammissibili se rispondenti a quanto previsto dall'articolo 4, comma 5 bis della legge regionale 25/96; 2. acquisto di attrezzature e beni mobili, nuovi, per l'attività ricettiva destinata all'ospitalità. Per gli agriturismi che svolgono esclusivamente attività di soggiorno è ammesso l'acquisto di attrezzature e arredi anche per la somministrazione della prima colazione; 3. realizzazione di percorsi, segnaletica turistica ed aree attrezzate aziendali per la ricettività e le attività ricreative, ivi comprese le attrezzature connesse quali aree attrezzate per wellness (sauna, palestra, piscina, ecc.); 4. creazione e implementazione di siti internet, portali di e-commerce e di applicazioni informatiche.
1.2 Requisiti di ammissibilità delle operazioni
<p>1. Oltre ai requisiti di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a) del bando, ai fini dell'ammissibilità a finanziamento, le operazioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) se relative all'acquisto di animali per finalità sociali o didattiche sono prive di finalità produttive dirette; b) se relative alle attrezzature e ai beni mobili inerenti agli agriturismi, sono finalizzate all'attività ricettiva destinata

<p>all'ospitalità;</p> <p>c) se relative all'efficientamento energetico, comportano un miglioramento del parametro di prestazione energetica di almeno una classe al termine dell'operazione, sulla base dell'attestato di prestazione energetica di cui decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia) e rispettano quanto disposto dal decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 (Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE).</p>
<p>1.3 Operazioni non ammissibili</p>
<p>1. Non sono considerate ammissibili le seguenti operazioni:</p> <p>a) manutenzione ordinaria;</p> <p>b) impianto di piante annuali;</p> <p>c) che prevedono la mera sostituzione di macchinari e attrezzature;</p> <p>d) che prevedono l'acquisto di soli beni immobili.</p> <p>2. Non sono ammissibili le operazioni già portate materialmente a termine o completamente attuate prima della presentazione della domanda di sostegno.</p> <p>3. Ai fini della verifica di cui al comma 2, l'operazione è portata materialmente a termine all'ultima data tra le seguenti:</p> <p>a) per la realizzazione di opere edili: la data del certificato di collaudo o di regolare esecuzione, redatto dal direttore dei lavori e controfirmato dall'impresa esecutrice e dall'azienda o, in assenza, la data del protocollo in arrivo al competente ufficio comunale della comunicazione di fine lavori;</p> <p>b) per l'acquisto dei beni immobili: la data del contratto di compravendita;</p> <p>c) per gli impianti tecnologici: la data della dichiarazione di conformità;</p> <p>d) per l'acquisto di beni mobili, immateriali e la fornitura di servizi: la data della fattura di saldo.</p> <p>4. Ai fini di cui al comma 2 si considera l'operazione completamente attuata alla data di pagamento dell'ultima fattura di saldo.</p>
<p>2 COSTI</p>
<p>2.1 Costo minimo e massimo</p>
<p>1. Fatto salvo quanto disposto all'articolo 13, comma 1 del bando non è previsto un costo minimo e massimo ammissibile della domanda di aiuto.</p>
<p>2.2 Costi ammissibili</p>
<p>1. Sono ammissibili, i costi:</p> <p>a) sostenuti dall'azienda successivamente alla data di presentazione della domanda di aiuti e nel corso della durata dell'operazione, ad eccezione dei costi connessi alla progettazione dell'intervento proposto e gli studi di fattibilità, i quali sono ammissibili a finanziamento anche se, sostenuti anche nei 12 mesi antecedenti alla data di presentazione della domanda di aiuto;</p> <p>b) preventivati e necessari per la realizzazione dell'operazione finanziata;</p> <p>c) imputabili all'operazione finanziata ovvero con una diretta relazione tra costo sostenuto, operazione realizzata e obiettivi previsti;</p> <p>d) pertinenti rispetto all'operazione finanziata;</p> <p>e) identificabili, verificabili e controllabili, in particolare attraverso l'iscrizione nei registri contabili del beneficiario;</p> <p>f) ragionevoli, giustificati e conformi al principio della sana gestione finanziaria, in particolare sotto il profilo dell'economia e dell'efficienza.</p> <p>2. In funzione delle operazioni ammissibili di cui al punto 1.1 sono considerati ammissibili i costi relativi a:</p> <p>a) acquisto di beni mobili e immobili;</p> <p>b) costruzione, ampliamento limitatamente agli agriturismi, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione di fabbricati funzionali allo svolgimento dell'attività aziendale nonché realizzazione delle opere e delle modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti strutturali di edifici esistenti funzionali allo svolgimento dell'attività</p>

- aziendale ivi compresa la realizzazione di impianti tecnologici e servizi igienico-sanitari;
- c) miglioramenti fondiari qualora strettamente legati all'intervento;
 - d) acquisto di nuovi impianti, macchinari e attrezzature e arredi funzionali allo svolgimento dell'attività aziendale, in coerenza con il tipo di intervento programmato e fino a copertura del valore di mercato del bene;
 - e) acquisto di animali, commisurati numericamente alle esigenze e destinati esclusivamente alle attività didattiche e sociali (ovvero privi di finalità produttive dirette);
 - f) costi generali quali parcelle per consulenze legali e notarili, onorari di architetti, ingegneri, professionisti e consulenti in coerenza con il tipo di intervento programmato, costi sostenuti dal beneficiario per garanzie fideiussorie connesse alla concessione degli anticipi, costi per la tenuta di conto corrente purché si tratti di conto appositamente aperto e dedicato esclusivamente all'intervento; i costi generali sono ammissibili solo qualora collegati ai costi di cui alle lettere a), b), c) e d) e nel limite del 10 per cento di tali costi;
 - g) analisi ambientali necessarie al fine di valutare che l'operazione non abbia impatti significativi sull'ambiente;
 - h) acquisto dei seguenti beni immateriali, funzionali agli investimenti di cui sopra:
 - software;
 - creazione e implementazione di siti internet, portali di e-commerce e di applicazioni informatiche;
 - brevetti, licenze, diritti d'autore, marchi commerciali.
3. L'acquisto di terreni da adibire allo svolgimento dell'attività del beneficiario, facenti parte delle operazioni per le quali è chiesto il sostegno e in funzione delle operazioni ammissibili di cui al punto 1.1 è ammissibile entro i seguenti limiti:
- a) 10 per cento del costo totale dell'operazione relativa ai soli beni immobili al netto del costo dei terreni;
 - b) 15 per cento del costo ammissibile dell'operazione considerata, per i siti in stato di degrado e per quelli precedentemente adibiti ad uso industriale che comprendono edifici.
4. Al fine della dimostrazione della sussistenza dei requisiti di cui al comma 3, il beneficiario allega alla domanda di aiuto l'attestazione di un tecnico abilitato indipendente o di un organismo autorizzato, che attesta che il prezzo di acquisto del terreno non è superiore al valore di mercato; nel caso in cui il prezzo di acquisto sia superiore, l'importo massimo ammissibile è pari a quello di mercato.
5. L'acquisto di fabbricati è ammesso se:
- a) è finalizzato alla riduzione dell'uso del suolo;
 - b) è finalizzato allo svolgimento dell'attività aziendale e strettamente connesso con gli obiettivi dell'intervento;
 - c) costituisce parte integrante dell'operazione complessiva programmata dal beneficiario;
 - d) il prezzo di acquisto non è superiore al valore di mercato attestato da un tecnico abilitato ed indipendente o da un organismo debitamente autorizzato;
 - e) l'immobile è conforme alla normativa urbanistica vigente oppure sono evidenziati gli elementi di non conformità, nei casi in cui l'operazione preveda la loro regolarizzazione;
 - f) l'immobile non ha fruito di un finanziamento pubblico nel corso dei dieci anni precedenti, ad eccezione del caso in cui l'amministrazione concedente abbia revocato e recuperato totalmente i finanziamenti concessi.
6. L'acquisto di fabbricati di cui al comma 5 è ammesso fino a concorrenza del 50 per cento del costo ammissibile dell'operazione programmata.
7. A dimostrazione dei requisiti di cui al comma 5, il beneficiario allega alla domanda di sostegno:
- a) una relazione che dettagli il rispetto dei requisiti di cui al comma 5, lettere a), b) e c);
 - b) l'attestazione di un tecnico abilitato indipendente o di un organismo debitamente autorizzato, per i requisiti di cui alle lettere d) ed e);
 - c) una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), per il requisito di cui alla lettera f).
8. Per operazioni che prevedono interventi realizzati su beni immobili, o comunque ad essi inerenti, i beneficiari sono proprietari o titolari di altro diritto reale coerente con la tipologia di operazione finanziata oppure titolari di diritto personale di godimento con espressa facoltà di eseguire miglioramenti, addizioni e trasformazioni. La disponibilità giuridica dell'immobile è garantita per un periodo almeno pari alla durata del vincolo di destinazione di cinque anni a decorrere dal pagamento finale.

2.3 Costi non ammissibili

1. Non sono considerati costi ammissibili:
- a) i costi sostenuti e liquidati in data antecedente alla data della domanda di aiuto;
 - b) i costi che non sono motivati, previsti e quantificati nella domanda di aiuto;
 - c) l'acquisto di impianti, macchinari, attrezzature o materiali usati;
 - d) acquisto di beni gravati da vincoli, ipoteche o diritti di terzi;
 - e) qualsiasi tipo di intervento sulle porzioni di fabbricati ad uso abitativo;
 - f) l'acquisto di beni non durevoli quali i materiali di consumo a ciclo breve ovvero che esauriscono normalmente l'utilizzo nell'ambito di un singolo ciclo produttivo;
 - g) l'acquisto di mezzi di trasporto, inclusi i camion e le autovetture, anche se ad uso promiscuo;
 - h) le spese e gli oneri amministrativi per l'allacciamento e i canoni di fornitura di energia elettrica, gas, acqua, telefono;
 - i) gli onorari professionali per i quali non sia documentato, se dovuto, il versamento della ritenuta d'acconto;
 - j) l'acquisto di diritti di produzione agricola, di diritti all'aiuto, di piante annuali e la loro messa a dimora;
 - k) l'acquisto di animali, fatti salvi i casi di cui al punto 2.2, comma 2, lettera e);
 - l) per gli agriturismi, l'acquisto di attrezzature e beni mobili per l'attività di somministrazione pasti e bevande fatto salvo quanto disposto al punto 1.1 comma 1, lettera c), punto 2;
 - m) gli interessi passivi;
 - n) l'imposta sul valore aggiunto (IVA) fatti salvi i casi in cui non sia recuperabile ai sensi della normativa nazionale;
 - o) gli interventi di prevenzione volti a ridurre le conseguenze di probabili calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici;
 - p) nel caso del leasing, i costi connessi al contratto di locazione finanziaria, quali il margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi, le spese generali e gli oneri assicurativi.

2.4 Contributi in natura

1. I contributi in natura, di carattere agronomico sotto forma di forniture di opere, di beni e servizi in relazione ai quali non è stato effettuato alcun pagamento giustificato da fatture o documenti di spesa di valore probatorio equivalente, ivi compreso l'apporto di lavoro proprio da parte del beneficiario, dei coadiuvanti familiari iscritti all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dei dipendenti, sono ammissibili se rispettano le condizioni previste dall'articolo 69 del Regolamento (UE) 1303/2013 e:
- a) sono preventivati e quantificati mediante computo metrico estimativo allegato alla domanda di aiuto e redatto sulla base delle voci di costo contenute nel prezzario regionale dei lavori agricoli in vigore alla data di presentazione della domanda di sostegno;
 - b) consistono in lavori riconducibili al normale esercizio dell'attività agricola, con esclusione delle opere di carattere edile, compresa qualsiasi operazione di scavo per edifici e relativi impianti tecnologici e per la realizzazione di invasi artificiali;
 - c) sono pertinenti con le strutture ed i mezzi tecnici in dotazione, anche temporanea, all'azienda;
 - d) sono previsti nel prezzario regionale dei lavori agricoli, in vigore alla data di presentazione della domanda di aiuto, per la valutazione di interventi relativi al tipo di operazione considerata;
 - e) il valore e la fornitura degli stessi è valutata e verificata in modo indipendente;
 - f) gli interventi non sono collegati a misure di ingegneria finanziaria.
2. Per lavori o prestazioni particolari non previsti nel prezzario di cui al comma 1, il relativo costo è determinato mediante analisi dei prezzi predisposta da un tecnico abilitato e indipendente, allegata alla domanda di sostegno e soggetta a verifica di congruità, redatta utilizzando i prezzi relativi alla mano d'opera, ai noleggi e ai materiali a piè d'opera indicati nel prezzario di cui al comma 1.
3. A dimostrazione dei requisiti di cui al comma 1, lettere b), c), d) e) ed f) il beneficiario allega l'attestazione di un tecnico abilitato indipendente o di un organismo debitamente autorizzato.
4. I costi per l'acquisto di attrezzature per la realizzazione di interventi con apporto di lavoro proprio sono ammissibili, fatta salva la verifica di congruità di cui all'articolo 14 del Bando, a condizione che i costi medesimi non siano componente implicita nei prezzi unitari approvati per le specifiche voci di lavorazione.
5. Sono ammissibili solo le prestazioni di opera da parte della famiglia coltivatrice o dei dipendenti dell'impresa agricola purché risultanti iscritti al relativo regime previdenziale, determinate tenendo conto del tempo effettivamente prestato in condizioni di ordinarietà e delle normali tariffe orarie o giornaliere in vigore per l'attività

- eseguita, stabilite dal prezzario regionale dei lavori agricoli.
6. Per i contributi in natura viene applicata una riduzione forfettaria del 15 per cento ai prezzi indicati nel prezzario di cui al comma 1, lettera d).
 7. Il sostegno pubblico a favore dell'operazione che comprende contributi in natura non supera il totale dei costi ammissibili, escluso l'importo dei contributi in natura, al termine dell'operazione.

2.5 Leasing

1. Il leasing è ammissibile al sostegno per i costi sostenuti in relazione a beni immobili, macchine, attrezzature anche informatiche ed impianti.
2. Il leasing è ammissibile purché preveda il patto di riacquisto da parte dell'utilizzatore a fine leasing e fino ad un massimo corrispondente al valore di mercato del bene.
3. Il costo ammissibile è rappresentato dalla somma dei canoni pagati dall'utilizzatore al concedente alla data di presentazione della domanda di pagamento, comprovati da una fattura o da un documento avente forza probatoria equivalente, e sono considerati al netto dei costi connessi al contratto, quali garanzie del concedente, costi di rifinanziamento, interessi, spese generali e oneri assicurativi.
4. Non sono ammissibili i costi connessi al contratto di leasing, quali il margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi, le spese generali e gli oneri assicurativi.

3 DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI AIUTO

1. Alla domanda di aiuto è allegata la seguente documentazione:

a) documentazione di carattere generale

1. eventuale dichiarazione relativa all'utilizzo di materiale legnoso certificato per la gestione forestale sostenibile;
2. dichiarazione sostitutiva di notorietà resa dal richiedente, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, di avere o non avere ricevuto incentivi a titolo di "de minimis" nel triennio come da fac-simile in calce;
3. nel caso di interventi finalizzati al potenziamento dell'attività di agriturismo o con finalità didattica o sociale: dichiarazione sostitutiva di notorietà resa dal richiedente ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, di essere in possesso dei necessari riconoscimenti o iscrizione in appositi albi, indicando il riconoscimento o l'albo con numero di iscrizione, oppure di essere in possesso delle relative autorizzazioni, indicando quali, oppure che sono state già avviate le procedure per l'ottenimento delle necessarie autorizzazioni, riconoscimenti, iscrizione indicando l'Ente e la data di protocollo in arrivo della richiesta di ottenimento delle necessarie autorizzazioni, riconoscimenti, iscrizione

b) documentazione relativa all'acquisto di fabbricati:

1. dichiarazione sostitutiva di notorietà resa dal richiedente ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, contenete gli estremi del soggetto cedente o trasferente, la natura del bene trasferito, la localizzazione, il prezzo convenuto e le ulteriori condizioni stabilite tra le parti. Eventuali anticipi o acconti liquidati prima della presentazione della domanda di sostegno non sono ammissibili a finanziamento, fanno eccezione le caparre confirmatorie soggette a restituzione finale;
2. attestazione di un tecnico abilitato indipendente o di un organismo debitamente autorizzato, con cui si dimostra che il prezzo di acquisto non è superiore al valore di mercato e la conformità alla normativa urbanistica. Tale attestazione deve evidenziare gli elementi di non conformità, qualora sussistano, nei casi in cui l'operazione preveda la loro regolarizzazione;
3. dichiarazione sostitutiva di notorietà resa dal richiedente ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, attestante che l'immobile non ha fruito di un finanziamento pubblico nel corso dei dieci anni precedenti, ad eccezione del caso in cui l'amministrazione concedente abbia revocato e recuperato totalmente le agevolazioni medesime;

c) documentazione relativa alla realizzazione di opere edili o ad esse assimilate:

1. documentazione in dettaglio indicata all'articolo 14, comma 2, lettera a) del bando;
2. nel caso di lavori o prestazioni non previste nel prezzario regionale dei lavori pubblici, documentazione in dettaglio indicata all'articolo 14, comma 2, lettera b) del bando;
3. nel caso di fornitura di beni e servizi, senza pagamento in denaro ed effettuati direttamente dal beneficiario, computo metrico estimativo preventivo redatto utilizzando i costi previsti nel prezzario regionale dei lavori agricoli,

<p>con una riduzione forfettaria dei prezzi pari al 15 per cento;</p> <p>4. nel caso di fornitura di opere, di beni e servizi senza pagamento in denaro ed effettuati direttamente dal beneficiario, dichiarazione del tecnico abilitato progettista indipendente attestante che gli stessi:</p> <p>a) consistono in lavori riconducibili al normale esercizio dell'attività agricola con esclusione delle opere di carattere edile, compresa qualsiasi operazione di scavo per edifici e relativi impianti tecnologici e per la realizzazione di invasi artificiali;</p> <p>b) sono pertinenti con le strutture ed i mezzi tecnici in dotazione, anche temporanea, all'azienda;</p> <p>c) sono previsti nel prezzario regionale dei lavori agricoli, in vigore alla data di presentazione della domanda, per la valutazione di investimenti relativi al tipo di operazione considerata;</p> <p>d) il valore e la fornitura delle opere, dei beni e dei servizi sono valutati e verificati in modo indipendente;</p> <p>e) non sono collegati a misure di ingegneria finanziaria;</p> <p>5. qualora il beneficiario sia già in possesso delle autorizzazioni o delle comunicazioni necessarie all'esecuzione dei lavori in progetto, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal beneficiario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, attestante il possesso delle autorizzazioni o delle comunicazioni necessarie all'esecuzione dei lavori con indicati gli estremi delle stesse;</p> <p>6. qualora il beneficiario non sia in possesso delle autorizzazioni o delle comunicazioni necessarie all'esecuzione dell'intervento, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal beneficiario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, attestante che per l'intervento sono state richieste/presentate ma non ancora rilasciate;</p> <p>7. attestato di prestazione energetica di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, nel caso di interventi relativi all'efficientamento energetico dei fabbricati;</p> <p>d) documentazione relativa all'acquisto di impianti, attrezzature, macchinari, impianti tecnologici stabilmente infissi negli edifici e beni immateriali:</p> <p>1. documentazione in dettaglio indicata all'articolo 14, comma 2, lettera c), d) ed e) del bando, in base al tipo di operazione;</p> <p>e) documentazione relativa a spese generali quali le spese tecniche, le consulenze, gli studi di fattibilità, o similari:</p> <p>1. documentazione in dettaglio indicata all'articolo 14, comma 2, lettera f) del bando</p> <p>2. A pena di inammissibilità alla domanda di sostegno è allegata la pertinente documentazione indicata al comma 1, lettere b), c), d) ed e) nonché, se il beneficiario rientra tra i casi ivi indicati, la documentazione indicata al comma 1, lettera a) punto 3.</p>

4 ANTICIPO DELL'AIUTO

1. Ai fini della liquidazione dell'anticipo dell'aiuto concesso valgono le condizioni previste dall'articolo 29 del bando.

5 ACCONTO DELL'AIUTO

1. Ai fini della liquidazione dell'acconto dell'aiuto concesso valgono le condizioni previste dall'articolo 30 del bando
2. Alla domanda di acconto è allegata, in funzione dell'operazione realizzata, la documentazione di seguito indicata:
- a) se non già pervenuta, dichiarazione sostitutiva di notorietà resa dal beneficiario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 attestante il possesso delle autorizzazioni o delle comunicazioni necessarie all'esecuzione degli interventi con indicati gli estremi delle stesse;
- b) se non già pervenuta copia dei contratti preliminari relativi all'acquisto di terreni e fabbricati;
- c) fatture o altra equipollente documentazione fiscale;
- d) documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle fatture o di altra equipollente documentazione fiscale con le modalità di cui all'articolo 26 del bando;
- e) relativamente agli onorari professionali, se dovuto, copia del versamento della ritenuta d'acconto;
- f) computo metrico consuntivo redatto dal tecnico abilitato incaricato con applicazione dei prezzi approvati in sede di ammissione a finanziamento e le fatture presentate. Nel caso di lavori soggetti alla normativa per gli appalti i prezzi unitari a cui fare riferimento a consuntivo corrispondono a quelli contrattuali;
- g) relazione, redatta dal tecnico abilitato incaricato, comprovante la coerenza tra l'acconto richiesto e lo stato di

avanzamento degli interventi realizzati;

- h) dettagliata relazione intermedia, redatta dal beneficiario, contenete i seguenti elementi essenziali:
1. descrizione dell'operazione al momento realizzata;
 2. elenco delle fatture o altra equipollente documentazione fiscale presentata in acconto con indicato, per ciascuna di esse, l'importo imponibile, l'importo dell'Iva, le modalità di pagamento (tipo, data, importo) e l'importo rendicontato in acconto;
 3. quadro finanziario di raffronto tra costi previsti e costi al momento sostenuti coerente con la documentazione prodotta in acconto;
 4. previsione sulle tempistiche di conclusione dell'operazione;
- i) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal beneficiario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 attestante:
1. che i costi documentati e sostenuti sono inerenti esclusivamente all'operazione finanziata;
 2. l'avvenuto rispetto della normativa comunitaria e nazionale di riferimento, con particolare riguardo a quella in materia di pari opportunità e tutela dell'ambiente, se applicabili all'operazione finanziata;
- j) se il beneficiario ha usufruito dei servizi di formazione, di cui al tipo di intervento 1.1 del PSR, copia dell'attestato di frequenza rilasciato dall'Ente che ha fornito la formazione oppure se ha usufruito dei servizi di consulenza, di cui al tipo di intervento 2.1 del PSR, copia della consulenza prestata dal fornitore del servizio controfirmata dal beneficiario per accettazione.

6 SALDO DELL'AIUTO

1. Ai fini della liquidazione dell'acconto dell'aiuto concesso valgono le condizioni previste dall'articolo 31 del bando.
2. Alla domanda di saldo è allegata, in funzione dell'operazione realizzata, la documentazione di seguito indicata:
 - a) piano aziendale aggiornato;
 - b) copia dei contratti relativi all'acquisto di terreni e fabbricati se non già trasmessi;
 - c) fatture o altra equipollente documentazione fiscale;
 - d) documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle fatture o di altra equipollente documentazione fiscale con le modalità di cui all'articolo 26 del bando;
 - e) relativamente agli onorari professionali, se dovuto, copia del versamento della ritenuta d'acconto;
 - f) copia completa del progetto relativo ad eventuali varianti non sostanziali, se previsto dalla normativa vigente;
 - g) comunicazione al competente Ufficio delle eventuali varianti non sostanziali;
 - h) computo metrico consuntivo redatto dal tecnico abilitato incaricato con applicazione dei prezzi approvati in sede di ammissione a finanziamento e le fatture presentate. Nel caso di lavori soggetti alla normativa per gli appalti i prezzi unitari a cui fare riferimento a consuntivo corrispondono a quelli contrattuali;
 - i) relazione, redatta dal tecnico abilitato incaricato, comprovante la coerenza tra il costo sostenuto a consuntivo e gli interventi realizzati;
 - j) per opere edili: certificato di collaudo o di regolare esecuzione, redatto del direttore dei lavori e controfirmata dall'impresa esecutrice e dall'azienda beneficiaria;
 - k) ove previsto copia della dichiarazione di fine lavori e della richiesta di agibilità;
 - l) per impianti tecnologici: copia della certificazione di conformità;
 - m) per interventi relativi all'efficientamento energetico dei fabbricati: attestato di prestazione energetica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 192;
 - n) per operazioni finalizzate all'adesione alle certificazioni volontarie di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera c) del Regolamento (UE) 1305/2013, copia della certificazione volontaria oppure dell'avvio della procedura prevista per l'adesione;
 - o) prospetto contenente i seguenti dati: numero dipendenti assunti a tempo indeterminato, matricola INPS e INAIL, indirizzo della sede operativa qualora non coincidente con la sede legale, tipologia di CCNL applicato al personale;
 - p) dettagliata relazione conclusiva, redatta dal beneficiario contenete i seguenti elementi essenziali:
 1. descrizione dell'operazione realizzata;
 2. elenco delle fatture o altra equipollente documentazione fiscale con indicato, per ciascuna di esse, l'importo imponibile, l'importo dell'Iva, le modalità di pagamento (tipo, data, importo) e l'importo rendicontato;

3. quadro finanziario di raffronto tra costi previsti e costo sostenuti coerente con la documentazione prodotta a rendiconto;
4. dimostrazione della dimensione economica dell'azienda espressa in standard output conseguita a seguito dell'attuazione delle operazioni;
5. la dimostrazione dell'avvenuto miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità globale dell'azienda agricola da un punto di vista economico e ambientale;
- q) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta ai sensi del DPR 445/2000, resa dal beneficiario e attestante:
 1. che i costi documentati e sostenuti sono inerenti esclusivamente all'operazione finanziata;
 2. l'avvenuto rispetto della normativa comunitaria e nazionale di riferimento, con particolare riguardo a quella in materia di pari opportunità e tutela dell'ambiente, se applicabili all'operazione finanziata;
- r) se non già trasmesso, copia dell'attestato di frequenza rilasciato dall'Ente che ha fornito la formazione di cui al tipo di intervento 1.1 del PSR oppure copia della consulenza prestata dal fornitore del servizio di cui al tipo di intervento 2.1 del PSR controfirmata dal beneficiario per accettazione.
- s) in relazione all'operazione rendicontata, riconoscimento, da parte dell'ERSA, della qualifica di fattoria didattica ex artt. 6 e 7 del DPR 047/2015 oppure della qualifica di fattoria sociale ex artt. 11 e 12 del DPR 047/2015;
- u) estremi di avvenuta iscrizione all'elenco degli operatori agrituristici istituito presso il Registro imprese della CCIAA competente per gli effetti dell'articolo 7 della legge regionale 25/96;
- v) in relazione all'operazione rendicontata, dichiarazione del beneficiario riportante gli estremi di avvenuta presentazione ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 25/96 della Segnalazione certificata di inizio attività agrituristica presso il Comune competente. Nel caso di interventi finalizzati al potenziamento di attività agrituristica già esistente senza variazioni della stessa, dichiarazione del beneficiario riguardante l'avvenuto riconoscimento dell'attività medesima per gli effetti dell'articolo 9 della legge regionale 25/96.



DICHIARAZIONE PER CONTRIBUTI «DE MINIMIS»

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ ai sensi dell'articolo 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

Il sottoscritto _____ in qualità di titolare/legale rappresentante

(nome e cognome)

dell'impresa

(denominazione come risultante da certificato della CCIAA)

con sede legale in

(via e n. civico, CAP, Comune, Provincia)

codice fiscale/partita IVA

per la concessione di aiuti «de minimis» di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione (pubblicato sulla GUUE n. L 352 del 24.12.2013)

nel rispetto di quanto previsto dai seguenti Regolamenti della Commissione:

- Regolamento n. 1407/2013 «de minimis» generale
- Regolamento n. 1408/2013 «de minimis» nel settore agricolo
- Regolamento n. 717/2014 «de minimis» nel settore della pesca
- Regolamento n. 360/2012 «de minimis» per i servizi di interesse economico generale (SIEG)

- presa visione delle Istruzioni per la compilazione della presente dichiarazione (Allegato I)

- consapevole delle responsabilità penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445

DICHIARA

Sezione A – Natura dell'impresa¹

(barrare la casella che interessa)

che l'impresa non è collegata, direttamente o indirettamente, con altre imprese

¹ Per il concetto di collegamento/controllo, ai fini della presente dichiarazione, si vedano le istruzioni per la compilazione (Allegato I – Sezione A).

ovvero

che l'impresa è collegata, direttamente o indirettamente, con le imprese seguenti aventi sede legale o unità operative in Italia:

a) impresa

(denominazione come risultante da certificato della CCIAA)

sede legale

(via e n. civico, CAP, Comune, Provincia)

partita IVA

b) impresa

(denominazione come risultante da certificato della CCIAA)

sede legale

(via e n. civico, CAP, Comune, Provincia)

partita IVA

c) impresa

(denominazione come risultante da certificato della CCIAA)

sede legale

(via e n. civico, CAP, Comune, Provincia)

partita IVA

Sezione B – Rispetto del massimale

- che l'esercizio finanziario (anno fiscale) dell'impresa inizia il _____

e termina il _____

- (barrare la casella che interessa)

che **all'impresa "unica"**² richiedente **NON E' STATO CONCESSO** in Italia da pubbliche amministrazioni ovvero mediante risorse pubbliche, nell'esercizio finanziario corrente e nei due esercizi finanziari precedenti, **alcun aiuto «de minimis»**, tenuto conto anche delle disposizioni relative a fusioni, acquisizioni, scissioni e trasferimenti di ramo d'azienda³

² Per "impresa unica" si intende l'impresa richiedente e tutte le eventuali imprese, a monte o a valle, legate ad essa da un rapporto di collegamento (controllo) ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013.

³ Nel caso specifico in cui l'impresa richiedente sia incorsa in vicende di fusioni o acquisizioni (art.3(8) del Reg 1407/2013) tutti gli aiuti «de minimis» accordati alle imprese oggetto dell'operazione devono essere sommati.



Ministero delle politiche
agricole e forestali

Unione europea

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia

Domanda di accesso alle tipologie di

intervento 6.1.1 AVVIAMENTO DI IMPRESE PER GIOVANI AGRICOLTORI

intervento _____¹

intervento _____

MEDIANTE PACCHETTO GIOVANI

Alla
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche
Servizio sviluppo comparto agricolo
Via Sabbadini, 31
33100 UDINE

Trasmessa mediante PEC a
sviluppoagricolo@certregione.fvg.it

Il sottoscritto²:

Cognome		Nome	
Data di nascita		Comune di nascita	Prov.
Residente in (via, piazza, viale)	n.	Comune di	Prov.
Codice fiscale			

in qualità di capo dell'azienda³

CUAA (codice)		PARTITA IVA	
---------------	--	-------------	--

¹ Indicare le tipologie di intervento del PSR che si intendono attivare a pacchetto con esclusione della 1.1 o 2.1

² Tutti i campi devono essere compilati, in caso di plurinsediamento ripetere e compilare per ogni giovane insediato;

³ Tutti i campi devono essere compilati

fiscale)				
Cognome o Ragione sociale		Nome		
Residenza o sede legale in		Comune di	Prov.	
Telefono		Cellulare		
Indirizzo email		Settore ⁴	<input type="checkbox"/> trasformazione	
Indirizzo PEC		Dimensione economica ⁵	euro _____	
SAU Prevalente ⁶	<input type="checkbox"/> Aree rurali D e aree svantaggiate	Settore produttivo in base allo SO ⁷	Ex Ante	Ex Post
	<input type="checkbox"/> Aree rurali C che non rientrano nelle aree svantaggiate		<input type="checkbox"/> Lattiero caseario e zootecnia da latte	<input type="checkbox"/> Lattiero caseario e zootecnia da latte
	<input type="checkbox"/> Aree rurali B che non rientrano nelle aree svantaggiate		<input type="checkbox"/> Zootecnia da carne	<input type="checkbox"/> Zootecnia da carne
	<input type="checkbox"/> Poli urbani con esclusione delle aree svantaggiate		<input type="checkbox"/> Cereali proteoleaginosi	<input type="checkbox"/> Cereali proteoleaginosi
			<input type="checkbox"/> Colture pregiate	<input type="checkbox"/> Colture pregiate
		<input type="checkbox"/> Altri settori	<input type="checkbox"/> Altri settori	

CHIEDE DI ACCEDERE

alle seguenti tipologie di intervento⁸ di cui al Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, ai sensi del regolamento (UE) n.1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e di quanto disposto dal bando per l'accesso al PSR mediante l'approccio del "Pacchetto giovani":

- 6.1.1** – avviamento di imprese per giovani agricoltori⁹
- 1.1 - sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenza¹⁰
- 2.1 – servizi di consulenza per gli operatori agricoli e forestali e le PMI attive nelle aree rurali
- 4.1.1 – miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità globale delle imprese agricole¹¹
- 4.1.2 – efficientamento dell'uso dell'acqua nelle aziende agricole
- 6.4.2 – diversificazione in attività agrituristiche, didattiche e sociali¹²

⁴ Indicare se l'azienda svolge oltre alla produzione anche attività di trasformazione

⁵ Indicare la dimensione economica espressa in termini di Standard output

⁶ Inserire la localizzazione della SAU prevalente

⁷ Indicare il settore produttivo calcolato in base allo Standard output prima e dopo l'attuazione del Pacchetto

⁸ Selezionare le tipologie di intervento attivate con il pacchetto giovani

⁹ OBBLIGATORIO

¹⁰ Indicare OBBLIGATORIAMENTE la tipologia di intervento 1.1 o 2.1

¹¹ Il tipo di intervento 4.1.1 o 4.1.2 sono obbligatori

¹² Il tipo di intervento 6.4.2 è facoltativo

A tale fine dichiara, ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art.76 del sopradetto DPR, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi:

1. di essersi insediato nell'azienda suindicata in data _____¹³;
2. di avere _____¹⁴ il fascicolo aziendale elettronico, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 503 (Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173);
3. di essere in possesso dei requisiti di ammissibilità previsti per l'accesso alla tipologia di intervento 6.1.1 e al pacchetto giovani
4. che l'azienda suindicata è in possesso dei requisiti di ammissibilità previsti per l'accesso al pacchetto giovani e alle suindicate tipologie di intervento del PSR 2014-2020;
5. che, in particolare, l'azienda:
 - a) non deriva dal frazionamento di un'azienda familiare preesistente i cui titolari o osci sono parenti in linea retta del sottoscrittore;
 - b) è micro impresa piccola impresa¹⁵
 - c) non è impresa in difficoltà come definita all'articolo 2, paragrafo 1, punto 14 del regolamento (UE) n. 702/2014;
 - d) non è destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno;
6. che le operazioni per le quali è richiesto il sostegno sono in possesso dei requisiti di ammissibilità previsti dal bando;
7. che si prevede la realizzazione delle seguenti operazioni che costituiscono l'oggetto della domanda di sostegno che sarà riprodotta, in formato elettronico, su SIAN:

Tipologia di intervento 1.1¹⁶	<input type="checkbox"/>	
Tipologia di intervento 2.1¹⁷	<input type="checkbox"/>	
Tipologia di intervento 6.1.1¹⁸	Importo del premio	
Localizzazione della SAU		
Prodotti di qualità		
TOTALE PREMIO euro¹⁹		
Tipologia di intervento 4.1.1	Importo al netto dell'IVA	
Descrizione interventi ²⁰		

¹³ Inserire la data dell'insediamento;

¹⁴ Specificare se costituito oppure aggiornato il fascicolo aziendale

¹⁵ Indicare se l'azienda è micro o piccola impresa

¹⁶ Obbligatorio in alternativa al tipo di intervento 2.1

¹⁷ Obbligatorio in alternativa al tipo di intervento 1.1

¹⁸ Obbligatorio

¹⁹ Indicare il totale del premio di cui al tipo di intervento 6.1.1

²⁰ Indicare gli interventi facenti parte dell'operazione per la quale è richiesto l'aiuto

COSTO TOTALE tipo di intervento euro²¹		
AIUTO RICHIESTO		
Tipologia di intervento 4.1.2	Importo al netto dell'IVA	
Descrizione interventi		
COSTO TOTALE tipo di intervento euro²²		
AIUTO RICHIESTO		
Tipologia di intervento 6.4.2	Importo al netto dell'IVA	
Descrizione interventi		
COSTO TOTALE tipo di intervento euro²³		
AIUTO RICHIESTO		
TOTALE COSTO PACCHETTO GIOVANI²⁴		
TOTALE SOSTEGNO RICHIESTO²⁵		

8. che la domanda prevede la richiesta di un premio pari a euro _____²⁶, un costo totale complessivo per la realizzazione delle operazione di euro _____ e la richiesta di un aiuto complessivo pari a euro _____²⁷;

Alla presente domanda di pacchetto si allega la seguente documentazione:

- fotocopia non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità;
- eventuale delega alla sottoscrizione della domanda da parte degli altri soci nel caso di impresa condotta in forma societaria;
- Piano di sviluppo aziendale
- Per la tipologia di intervento 6.4.2: dichiarazione "de minimis"

²¹ Costo totale previsto per le operazioni da realizzare sul tipo di intervento 4.1.1 da confermare in sede di riproduzione a SIAN della domanda di pacchetto

²² Costo totale previsto per le operazioni da realizzare sul tipo di intervento 4.1.2 da confermare in sede di riproduzione a SIAN della domanda di pacchetto

²³ Costo totale previsto per le operazioni da realizzare sul tipo di intervento 6.4.2 da confermare in sede di riproduzione a SIAN della domanda di pacchetto

²⁴ Indicare il costo totale del pacchetto al netto del premio da confermare in sede di riproduzione a SIAN della domanda di pacchetto

²⁵ Indicare il totale del sostegno richiesto compreso il premio

²⁶ Inserire il totale del premio da confermare in sede di riproduzione a SIAN della domanda di pacchetto

²⁷ Indicare la somma degli aiuti richiesti a valere su 4.1.1, 4.1.2 e 6.4.2, **al netto del premio**, da confermare in sede di riproduzione a SIAN della domanda di pacchetto;

Data

Il beneficiario, ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali con l'apposizione della firma sottostante:

- dichiara di aver preso visione delle disposizioni sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003;
- autorizza il trattamento dei dati conferiti, inclusi eventuali dati personali di natura sensibile o giudiziaria, ottenuti anche tramite eventuali allegati e/o altra documentazione accessoria, per le finalità istituzionali.

Firma

.....

CRITERI DI SELEZIONE DA APPLICARE AI FINI DELLA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE

A) CRITERI DI CARATTERE TRASVERSALE

Descrizione criteri	Applicazione in funzione delle caratteristiche del beneficiario	Cumulabilità	Punteggio	Modalità di applicazione
Caratteristiche del richiedente	Giovani che non sono mai stati iscritti all'INPS – gestione ex SCAU alla data di presentazione della domanda di aiuto.	Cumulabile	1	Il punteggio è assegnato ai giovani che non sono mai stati iscritti all'INPS – gestione ex SCAU (Servizio Contributi Agricoli Unificati)
	Competenze e conoscenze professionali in campo agricolo al momento della presentazione della domanda di aiuto	Non cumulabili fra loro	7	Il punteggio è assegnato ai giovani in possesso di laurea in campo agrario, forestale, naturalistico, ambientale o veterinario.
			5	Il punteggio è assegnato ai giovani in possesso del diploma di perito agrario o agrotecnico.
			0	Verifica dell'attestato di frequenza o di qualifica
	Genere femminile	Cumulabile	2	Punteggio assegnato a giovani di genere femminile.
Settore produttivo del	Lattiero caseario e zootecnica da latte		10	Il punteggio è assegnato tenuto conto della prevalenza e

beneficiario (pertinenza e prevalenza dell'operazione).	Zootecnia da carne, apicoltura, esclusi gli allevamenti di ovaiole	Non cumulabili fra loro	9	<p>pertinenza dell'operazione proposta a valere sui tipo di intervento 4.1.1 o 4.1.2 rispetto al settore produttivo prevalente dell'azienda neo costituita o in cui si insedia il giovane come determinato, alla data di presentazione della domanda di aiuto, in base al relativo Standard Output - SO. Il dato relativo allo SO minima deve essere confermato in fase di presentazione della domanda di pagamento a saldo del premio, di cui alla tipologia di intervento 6.1 e degli aiuti concessi a valere sulle tipologie di intervento 4.1.1 e/o 4.1.2, in base ai risultati derivanti dalla realizzazione dell'operazione realizzata. Nel caso di operazioni, di cui alle tipologie di intervento 4.1.1 o 4.1.2, inerenti all'avvio o al potenziamento di interventi coerenti con altri settori produttivi non prevalenti o non presenti alla data di presentazione della domanda di aiuto, lo SO è determinato in forma oggettiva sulla base dei risultati attesi al termine dell'operazione proposta. Il nuovo orientamento deve essere confermato alla data di presentazione della domanda di pagamento a saldo secondo le modalità suindicate.</p>
	Colture pregiate (comprende frutticoltura, orticoltura, floricoltura, olivicoltura, vitivinicoltura, vivaismo viticolo)		8	
	Cereali proteoleaginose		6	
	Altri settori		0	
Localizzazione prevalente della SAU alla data di presentazione della domanda di aiuto	Aree rurali D e aree svantaggiate di cui all'art. 32 del regolamento (UE) 1305/2013	Non cumulabili fra loro	13	<p>Il punteggio è assegnato tenuto conto della localizzazione prevalente della Superficie Agricola Utilizzata – SAU.</p>
	Aree rurali C che non rientrano nelle aree svantaggiate di cui all'art. 32 del reg. (UE) 1305/2013		10	
	Aree rurali B che non rientrano nelle aree svantaggiate di cui all'art. 32 del reg. (UE) 1305/2013		7	
	Poli urbani con esclusione delle aree svantaggiate di cui all'art. 32 del reg. (UE) 1305/2013.		0	

B) POSITIVE RICADUTE AMBIENTALI

Descrizione criterio	Applicazione in funzione delle ricadute ambientali	Cumulabilità	Punteggio	Modalità di applicazione
Riduzione dell'uso del suolo (Ristrutturazione o recupero di immobili che non comportano un aumento di superficie espressa in mq)	Tutti i settori produttivi	Cumulabile	5	Il punteggio è assegnato se il PA e il pacchetto prevedono la realizzazione di interventi, a valere sulla tipologia di intervento 4.1.1 ed ivi ammissibili, di ristrutturazione o recupero di fabbricati esistenti non utilizzati o con destinazione d'uso diversa da quella prevista dall'operazione. Il punteggio è assegnato per interventi che non prevedono alcun aumento della superficie espressa in mq
Migliore gestione dell'azoto presente negli effluenti dell'allevamento (vasche platee di stoccaggio e coperture, impianti gestione dei reflui)	Lattiero caseario e zootecnica da latte	Non cumulabili fra loro	7	Il punteggio è assegnato se il PA e il pacchetto prevedono interventi, a valere sulla tipologia di intervento 4.1.1 ed ivi ammissibili, per la realizzazione di vasche e platee coperte per lo stoccaggio dei reflui zootecnici o per la copertura di strutture esistenti o per la realizzazione di impianti di gestione dei reflui zootecnici, quali impianti di separazione solido/liquido, impianti di trattamento della pollina e di biodigestione dei reflui.
	Zootecnia da carne , apicoltura, esclusi gli allevamenti di ovaiole		6	
Efficientamento energetico dei processi produttivi (edifici ed impianti)	Tutti i settori produttivi	Cumulabile	4	Il punteggio è assegnato se il PA e il pacchetto prevedono la realizzazione di interventi, a valere sulla tipologia di intervento 4.1.1 ed ivi ammissibili, che comportano: <ul style="list-style-type: none"> - un aumento della prestazione energetica dell'immobile di almeno una classe al termine dell'operazione, a titolo esemplificativo interventi inerenti a involucro esterno, caldaie a condensazione, serramenti, coibentazione serre, sistemi di cattura della radiazione solare, sistemi di coibentazione a tenuta d'aria, ecc.; - l'introduzione di impianti funzionali al processo produttivo che garantiscono una maggiore efficienza energetica quali, a titolo esemplificativo, impianti per il recupero del calore,

				impianti frigoriferi ad alta efficienza, generatori di calore ad alta efficienza per essiccazione granella, sistemi di condizionamento telecontrollo e controllo digitale dell'efficienza energetica del processo, impianti di illuminazione a minore assorbimento energetico, ecc.
Miglioramento tecniche di distribuzione fertilizzanti e fitofarmaci (riduzione dell'effetto deriva) ed introduzione delle tecniche di agricoltura conservativa, gestione dell'inerbimento e diserbo fisico/meccanico .	Lattiero caseario e zootecnica da latte	Non cumulabili fra loro	4	Il punteggio è assegnato se il PA e il pacchetto prevedono interventi, a valere sulla tipologia di intervento 4.1.1 ed ivi ammissibili, per l'acquisto di: - attrezzature per la fertilizzazione dotate di dispositivi elettronici o pneumatici, di regolazione della dose o dotati di sistemi di interrimento o - attrezzature per trattamenti fitoiatrici dotati di dispositivi antideriva e di sistemi di recupero o - macchine per la minima e non lavorazione o - macchine per la gestione dell'inerbimento e per il diserbo chimico/fisico.
	Zootecnia da carne, apicoltura, esclusi gli allevamenti di ovaiole		4	
	Colture pregiate (comprende frutticoltura, orticoltura, floricoltura, olivicoltura, vitivinicoltura, vivaismo viticolo)		7	
	Cereali proteoleaginose		9	
	Altri settori produttivi		5	
Migliore situazione nell'impiego di combustibili fossili per il riscaldamento nei processi produttivi ivi compresa la realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili.	Tutti i settori produttivi	Cumulabile	5	Il punteggio è assegnato se il PA e il pacchetto prevedono la realizzazione di interventi, a valere sulla tipologia di intervento 4.1.1 ed ivi ammissibili, di: - sostituzione di impianti di riscaldamento alimentati a gasolio, olio combustibile o gas con impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili (biomasse, digestione anaerobica, fotovoltaico, microeolico, ecc.), dedicati all'autoconsumo, compresi dispositivi per il teleriscaldamento; - realizzazione di impianti tecnologici alimentati da Fonti Energetiche Rinnovabili, compreso il recupero di calore, dedicati all'autoconsumo.

<p>Sostituzione di impianti di irrigazione esistenti con classe di efficienza bassa "B" (tabella 1 allegato B) con altri impianti che garantiscono un miglioramento del grado di efficienza $\geq 60\%$ (tabella 2 Allegato B)</p>	<p>Tutti i settori produttivi</p>	<p>Non cumulabili fra loro</p>	<p>12</p>	<p>Il punteggio è assegnato se il PA e il pacchetto prevedono la realizzazione di interventi, a valere sulla tipologia di intervento 4.1.2 ed ivi ammissibili:</p> <ul style="list-style-type: none"> - di sostituzione di impianti di irrigazione esistenti da un sistema di classe di "bassa efficienza B" ad uno superiore garantendo un risparmio almeno $\geq 60\%$, determinato in base alle classi di efficienza indicate nelle tabelle irrigue allegato B; - l'impianto, finanziariamente, è prevalente rispetto al totale dell'operazione prevista a valere sul tipo di intervento 4.1.2 - la SAU servita dall'impianto è pari, almeno, al 50,01 % della SAU aziendale irrigata
<p>Sostituzione di impianti di irrigazione esistenti con classe di efficienza media "M" (tabella 1 allegato B) con altri impianti che garantiscono un miglioramento del grado di efficienza $\geq 17\%$ (tabella 2 Allegato B)</p>			<p>10</p>	<p>Il punteggio è assegnato se il PA e il pacchetto prevedono la realizzazione di interventi, a valere sulla tipologia di intervento 4.1.2 ed ivi ammissibili:</p> <ul style="list-style-type: none"> - di sostituzione di impianti di irrigazione esistenti con classe di efficienza media "M" con altri impianti che garantiscono un miglioramento del grado di efficienza $\geq 17\%$ in base alle classi di efficienza indicate nelle tabelle irrigue allegato B ; - l'impianto, finanziariamente, è prevalente rispetto al totale dell'operazione prevista a valere sul tipo di intervento 4.1.2 - la SAU servita dall'impianto è pari, almeno, al 50,01% della SAU aziendale irrigata
<p>Sostituzione di impianti di</p>			<p>4</p>	<p>Il punteggio è assegnato se il PA e il pacchetto prevedono la realizzazione di interventi, a valere sulla tipologia di</p>

irrigazione esistenti con classe di efficienza alta "A" (tabella 1 Allegato B) con altri impianti che garantiscono un miglioramento del grado di efficienza superiore al 6% (tabella 2 Allegato B)				<p>intervento 4.1.2 ed ivi ammissibili:</p> <ul style="list-style-type: none"> - di sostituzione di impianti di irrigazione esistenti con classe di efficienza alta "A" con altri impianti che garantiscono un miglioramento del grado di efficienza superiore al 6% in base alle classi di efficienza indicate nella tabelle irrigue Allegato B; - l'impianto, finanziariamente, è prevalente rispetto al totale dell'operazione prevista a valere sul tipo di intervento 4.1.2 - la SAU servita dall'impianto è pari, almeno, al 50,01% della SAU aziendale irrigata
Operazioni realizzate su impianti esistenti o su impianti che sostituiscono quelli esistenti, finalizzate all'efficientamento energetico ovvero impianti alimentati con FER.	Tutti i settori produttivi	Cumulabile	3	Il punteggio è assegnato se il PA e il pacchetto prevedono la realizzazione di interventi, a valere sulla tipologia di intervento 4.1.2 ed ivi ammissibili, finalizzati all'alimentazione degli impianti irrigui o al risparmio dell'uso dell'acqua mediante l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili.

C) MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DELLE PRODUZIONI

Descrizione criterio	Applicazione in funzione del miglioramento della qualità delle produzioni e della pertinenza dell'intervento	Cumulabilità		Punteggio	Modalità di applicazione
	Operazioni finalizzate prevalentemente alla produzione di prodotti biologici o in fase di conversione di cui al Regolamento (CE) n. 834/2007 – Prodotti biologici			8	Il punteggio è assegnato se il PA e il pacchetto prevedono la realizzazione di operazioni, a valere sulle tipologie di intervento 4.1.1 o 4.1.2 ed ivi ammissibili, finalizzate, prevalentemente, alla produzione di prodotti biologici o in fase di conversione di cui al Regolamento (CE) n. 834/2007 – Prodotti biologici. L'azienda neocostituita o in cui si insedia il giovane deve aderire al sistema di produzione biologico

Operazioni finalizzate all'avvio, al miglioramento o al potenziamento di prodotti/processi già di qualità o certificati o finalizzati all'adesione a tali regimi ed inerenti il settore di investimento proposto.*					(anche fase di conversione) alla data della presentazione della domanda di aiuto e/o alla data della domanda di pagamento a saldo. Nel caso di nuove adesioni l'azienda deve garantire l'adesione al sistema di produzione biologico entro la data di presentazione della domanda di pagamento a saldo
	Operazioni finalizzate prevalentemente alla trasformazione di prodotti biologici o in fase di conversione di cui al Regolamento (CE) n. 834/2007 – Prodotti biologici	Cumulabile		5	Il punteggio è assegnato se il PA e il pacchetto prevedono la realizzazione di operazioni, a valere sulla tipologia di intervento 4.1.1 ed ivi ammissibili, finalizzate prevalentemente alla trasformazione dei prodotti biologici. Nel caso di aziende che già trasformano prodotti biologici coerenti con l'operazione proposta, la certificazione di conformità degli operatori biologici deve essere garantita alla data di presentazione della domanda di aiuto e/o alla data di presentazione della domanda di pagamento a saldo. Nel caso di aziende che alla data di presentazione della domanda di aiuto non operano la trasformazione dei prodotti ottenuti da agricoltura biologica o in fase di conversione, la certificazione deve essere garantita alla data di presentazione della domanda di pagamento a saldo.
	Operazioni finalizzate prevalentemente alla produzione dei prodotti di qualità di cui al: Regolamento (UE) n. 1151/2012 – DOP DOC, DOCG, IGT IGP, SGT, Prodotti di montagna; DOP Regolamento (UE) n. 665/2014; D. Lgs 61/2010, Regolamento (CE) n. 110/2008; regolamento (UE) n.251/2014; Regolamento (UE) n. 1308/2013			5	Il punteggio è assegnato se il PA e il pacchetto prevedono la realizzazione di operazioni, a valere sulle tipologie di intervento 4.1.1 o 4.1.2 ed ivi ammissibili, relative prevalentemente ad una produzione per la quale l'azienda neocostituita o in cui si insedia il giovane aderisce o intende aderire ai disciplinari di qualità. Il trasformatore certifica che il prodotto conferito è conforme ai requisiti del disciplinare. Il requisito deve essere garantito al momento della presentazione della domanda di aiuto o alla data di presentazione della domanda di pagamento a saldo. Nel caso di nuove adesioni l'azienda deve garantire l'adesione al sistema di qualità entro la data di presentazione della

					domanda di pagamento a saldo.
	Operazioni finalizzate prevalentemente alla trasformazione dei prodotti di qualità di cui al: Regolamento (UE) n. 1151/2012 – DOP DOC, DOCG, IGT IGP, SGT, Prodotti di montagna; DOP Regolamento (UE) n. 665/2014; D. Lgs 61/2010, Regolamento (CE) n. 110/2008; regolamento (UE) n. 251/2014; Regolamento (UE) n. 1308/2013	Cumulabile	Non cumulabili fra loro	4	Il punteggio è assegnato se il PA e il pacchetto prevedono la realizzazione di operazioni, a valere sulla tipologia di intervento 4.1.1 ed ivi ammissibili, inerenti prevalentemente alla trasformazione e commercializzazione di prodotti di qualità. Alla domanda di pagamento a saldo va garantita la conformità del prodotto trasformato ai disciplinari. Nel caso di aziende che già trasformano prodotti di qualità coerenti con l'operazione proposta, la conformità del prodotto trasformato ai disciplinari deve essere garantita alla data di presentazione della domanda di aiuto e alla data di presentazione della domanda di pagamento a saldo. Nel caso di aziende che alla data di presentazione della domanda di aiuto non operano la trasformazione dei prodotti di qualità, il requisito deve essere garantito alla data di presentazione della domanda di pagamento a saldo.
	Operazioni finalizzate alla produzione di prodotti a Marchio AQUA di cui alla L.r. n.21/2002 anche in fase di certificazione da parte dell'ERSA.			3	Il punteggio è assegnato se il PA e il pacchetto prevedono la realizzazione di operazioni, a valere sulle tipologie di intervento 4.1.1 o 4.1.2 ed ivi ammissibili, finalizzate prevalentemente alla produzione di prodotti a marchio AQUA. Il punteggio si applica anche per prodotti, non ancora riconosciuti, ma per i quali ERSA, alla data di presentazione della domanda di aiuto, ha già avviato il procedimento per l'ottenimento della certificazione e ha già adottato un "disciplinare di produzione". Il requisito deve essere garantito alla data di presentazione della domanda di aiuto e/o alla data di presentazione della domanda di pagamento a saldo Nel caso di nuove adesioni l'azienda deve garantire il requisito entro la data di presentazione della domanda di
	Operazioni finalizzate alla			2	Il punteggio è assegnato se il PA e il pacchetto prevedono la

	trasformazione di prodotti a Marchio AQUA di cui alla L.r. n.21/2002 anche in fase di certificazione da parte dell'ERSA.	Cumulabile			realizzazione di operazioni, a valere sulla tipologia di intervento 4.1.1 ed ivi ammissibili, finalizzate prevalentemente alla trasformazione di prodotti a marchio AQUA. Il punteggio si applica anche per prodotti, non ancora riconosciuti, ma per i quali ERSa, alla data di presentazione della domanda di aiuto, ha già avviato il procedimento per l'ottenimento della certificazione e ha già adottato un "disciplinare di produzione". Il requisito deve essere garantito alla data di presentazione della domanda di aiuto e alla data di presentazione della domanda di pagamento a saldo. Nel caso di nuove adesioni l'azienda deve garantire il requisito entro la data di presentazione della domanda di saldo.
	Operazioni finalizzate prevalentemente alla produzione di prodotti ottenuti in base a disciplinari di certificazione volontarie quali: Legge n. 4/2011, articolo 2, comma 3 - Produzione integrata; Decreto ministeriale 4 marzo 2011, n. 4337, articolo 7 - Sistema di qualità nazionale zootecnica; Certificazioni volontarie: •FSSC 22000 - Food Safety Systems; •ISO 22000 (FSM - Sistema di gestione per la sicurezza degli alimenti); •ISO 22005:2007 "Traceability in the feed and food chain - General principles and basic requirements for system design and implementation" - Rintracciabilità di filiera; •BRC - British Retailer Consortium - Global Food Standard; •IFS - International Food Standard;	---		2	Il punteggio è assegnato se il PA e il pacchetto prevedono la realizzazione di operazioni, a valere sulle tipologie di intervento 4.1.1 o 4.1.2 ed ivi ammissibili, prevalentemente destinate alla produzione di prodotti certificati o che si intendono certificare. Alla data di presentazione della domanda di aiuto l'azienda neocostituita o in cui si insedia il giovane è in possesso oppure ha presentato domanda per l'adesione alla certificazione volontaria., l'adesione alla certificazione volontaria è verificato anche alla data di presentazione della domanda di pagamento a saldo. . Nel caso di nuove adesioni l'azienda deve garantire l'adesione alla certificazione volontaria entro la data di presentazione della domanda di pagamento a saldo.

	•GLOBALGAP (ex EUREPGAP)				
* il punteggio è assegnato se il pertinente intervento è finanziariamente prevalente rispetto all'intera operazione per la quale è richiesto l'aiuto.					

D) FOCALIZZAZIONE DELL'AIUTO E MIGLIORAMENTO DEL RENDIMENTO ECONOMICO

Descrizione criterio	Applicazione in funzione della focalizzazione dell'aiuto e del miglioramento del rendimento economico	Cumulabilità	Punteggio	Modalità di applicazione
Partecipazione a "reti di impresa" costituite ai sensi della L.33/2009 o della L.r. 4/2013, alla data di presentazione della domanda di aiuto ed attinenti al settore di investimento	Tutti i settori produttivi	Non cumulabili fra loro	9	Il punteggio è assegnato se l'azienda neo costituita o in cui si insedia il giovane partecipa, alla data di presentazione della domanda di aiuto, a una rete di imprese a una Organizzazione di Produttori riconosciuta, a una cooperativa o a un consorzio di tutela del prodotto che svolge attività pertinente e coerente con l'attività dell'azienda richiedente.
Partecipazione ad Organizzazioni di Produttori riconosciute o a cooperative			8	
Partecipazione a consorzi di tutela del prodotto			6	
Miglioramento del rendimento economico dell'azienda a conclusione dell'operazione	Miglioramento, presunto, del rendimento economico dell'azienda espresso in SO. Il miglioramento del rendimento economico è verificato prima del saldo del premio.	Cumulabili	2	Il punteggio è assegnato se il PA dimostra, tramite le operazioni attivate a pacchetto a valere sulle tipologie di intervento 4.1.1 o 4.1.2, il miglioramento del rendimento economico dell'azienda espresso in SO. Il rendimento economico espresso in SO presunto nel PA deve essere confermato in sede di presentazione della domanda di pagamento a saldo.
	Avvio di forme di diversificazione in attività agrituristica, sviluppo di nuovi prodotti,		2	Il punteggio è assegnato se il PA prevede operazioni finalizzate all'avvio delle attività di

	<p>sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività energie rinnovabili, anche attraverso la partecipazione ad eventuali bandi.</p> <p>Tutti i settori.</p>			<p>agriturismo o attività didattiche o sociali. In sede di presentazione della domanda di pagamento a saldo deve essere dimostrata la fattiva e coerente, anche finanziaria, realizzazione e attuazione delle attività previste nel PA</p>
<p>Miglioramento della sostenibilità sociale</p>	<p>Avvio di forme di diversificazione dell'attività agricola in attività didattiche e sociali anche attraverso la partecipazione ad eventuali bandi.</p>	<p>Cumulabile</p>	<p>1</p>	

IMPEGNI ESSENZIALI DI CUI ALL'ARTICOLO 35 DEL BANDO

n°	Impegni	Livello di disaggregazione impegno		Modalità di controllo	Riferimento normativo
		Misura/Sotto misura	Tipo di intervento (Tipologia di Operazione)		
a.1	Non effettuare variazioni alle operazioni che comportino una riduzione del costo ammesso fissato nel provvedimento di concessione del sostegno, superiore al 30%		4.1.1 – 4.1.2 – 6.4.2	d	Articolo 24 - varianti sostanziali e articolo 35 - Impegni essenziali del bando
a.2	Rispettare la normativa in materia di aiuti di stato e "de minimis"		6.4.2	d	Articolo 6 regolamento (UE) 1407/2013 e articolo 35 - Impegni essenziali del bando
a.3	Impegno per il/i giovane/giovani, di possedere, se non già possedute, le adeguate competenze professionali entro il termine fissato.		6.1.1 Pacchetto	d	Articolo 6, comma 1, lettera d) – beneficiari e requisiti di ammissibilità, articolo 8 – adeguate competenze professionali del bando e articolo 35 -Impegni essenziali del bando
a.4	Impegno per il/i giovane/giovani, di possedere, se non già possedute, la qualifica di IAP entro il termine fissato per la conclusione del Piano aziendale.		6.1.1 Pacchetto	d	Articolo 6, comma 1, lettera e) – beneficiari e requisiti di ammissibilità e articolo 35 - Impegni essenziali del bando
a.5	Adesione alla misura 1.1 o 2.1 entro i termini di conclusione del Piano aziendale		Pacchetto	d	Articolo 9 – accesso ai servizi di formazione e consulenza e articolo 35 - Impegni essenziali del bando

a.6	Ottenere, se pertinente, l'iscrizione all'elenco degli operatori agrituristici istituito presso il Registro imprese della CCIAA competente per gli effetti dell'art 7 della LR 25/1996;		6.4.2	d	Articolo 36 - Impegni essenziali del bando
a.7	Ottenere dall'ERSA, se pertinente, il riconoscimento di qualifica di fattoria didattica ex artt. 6 e 7 reg.to DPRReg 047Pres/2015 o di fattoria sociale ex artt. 11 e 12 reg.to DPRReg 047Pres/2015. .		6.4.2	d	Articolo 36 - Impegni essenziali del bando

Il rispetto degli impegni e obblighi attestato mediante la presentazione di dichiarazioni o mediante la formazione o uso di atti che, in sede di verifica, risultano falsi comporta la decadenza dall'aiuto

Legenda

d = controllo su base documentale

Programma Sviluppo Rurale	FRIULI VENEZIA GIULIA	Misura	Intervento 4.1.1 -4.1.2 – 6.4.2	Azione	Rif. Bando articolo 35		
Descrizione impegno	a.1 - Impegno a non effettuare variazioni alle operazioni che comportino una riduzione del costo ammesso, fissato nel provvedimento di concessione del sostegno, superiore al 30%						
Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della riduzione/esclusione	Articolo 24 - varianti sostanziali e articolo 35 -Impegni essenziali del bando						
Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione del montante riducibile)	Misura/sotto misura						
	X	Tipo di intervento (Tipologia di operazione)					
Tipologia di penalità	X	Decadenza totale	Campo di applicazione	X	100% Controllo amministrativo	--	100% Controllo in situ
		Esclusione		X	Campione controllo docum. in loco	--	Campione controllo in loco
		Riduzione graduale		--	Campione controllo docum. ex post	--	Campione controllo ex post
Descrizione modalità di verifica documentale	Verifica che la riduzione del costo ammesso a variante non superi il 30% rispetto al costo ammesso nel provvedimento di concessione						
Descrizione modalità di verifica presso l'azienda	--						

Impegno non graduato in termini di entità/gravità/durata

Il rispetto dell'impegno è accertato mediante la verifica che le varianti sostanziali rispettino la soglia massima di riduzione del costo consentita dal bando

Programma Sviluppo Rurale	FRIULI VENEZIA GIULIA	Misura	Intervento 6.4.2	Azione	Rif. Bando articolo 35		
Descrizione impegno	a.2 - Rispettare la normativa in materia di aiuti di stato e "de minimis"						
Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della riduzione/esclusione	Articolo 6 regolamento (UE) 1407/2013 e articolo 35 - Impegni essenziali del bando						
Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione del montante riducibile)		Misura/sotto misura					
	X	Tipo di intervento (Tipologia di operazione)					
Tipologia di penalità	X	Decadenza totale	Campo di applicazione	X	100% Controllo amministrativo	X	100% Controllo in situ
		Esclusione		X	Campione controllo docum. in loco	X	Campione controllo. in loco
		Riduzione graduale		--	Campione controllo docum. ex post	--	Campione controllo ex post
Descrizione modalità di verifica documentale	Verifica delle banche dati disponibili in materia di "aiuti di stato". Verifica che l'aiuto totale percepito non superi i limiti massimi consentiti e le aliquote di sostegno.						
Descrizione modalità di verifica presso l'azienda							
Impegno non graduato in termini di entità/gravità/durata							
Il mancato rispetto dell'impegno comporta l'esclusione e il recupero degli importi già versati per il tipo di intervento.							

Programma Sviluppo Rurale	FRIULI VENEZIA GIULIA	Misura	Intervento 6.1.1 -Pacchetto	Azione	Rif. Bando articolo 35		
Descrizione impegno	a.3 - Impegno per il/i giovane/giovani, di possedere, se non già possedute, le adeguate competenze professionali entro il termine fissato.						
Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della riduzione/esclusione	Articolo 6, comma 1, lettera d) – beneficiari e requisiti di ammissibilità, articolo 8 – adeguate competenze professionali del bando e articolo 35 -Impegni essenziali del bando						
Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione del montante riducibile)	Misura/sotto misura						
	X	Tipo di intervento (Tipologia di operazione)					
Tipologia di penalità	X	Decadenza totale	Campo di applicazione	X	100% Controllo amministrativo	--	100% Controllo in situ
		Esclusione		--	Campione controllo docum. in loco	--	Campione controllo in loco
		Riduzione graduale		--	Campione controllo docum. ex post	--	Campione controllo ex post
Descrizione modalità di verifica documentale	Verificare la presenza di una attestazione di formazione conseguita presso una scuola superiore professionale o tecnica, università o corso di formazione secondo le specifiche del bando.						
Descrizione modalità di verifica presso l'azienda	--						

Impegno non graduato in termini di entità/gravità/durata

Il mancato rispetto dell'impegno comporta l'esclusione totale dal premio e dagli aiuti e il recupero degli importi già versati.

Programma Sviluppo Rurale	FRIULI VENEZIA GIULIA	Misura	Intervento 6.1.1 - Pacchetto	Azione	Rif. Bando articolo 35		
Descrizione impegno	a.4 - Impegno per il/i giovane/giovani, di possedere, se non già possedute, la qualifica di IAP entro il termine fissato per la conclusione del Piano aziendale.						
Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della riduzione/esclusione	Articolo 6, comma 1, lettera e) – beneficiari e requisiti di ammissibilità e articolo 35 - Impegni essenziali del bando						
Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione del montante riducibile)	Misura/sotto misura						
	X	Tipologia di intervento (Tipologia di operazione)					
Tipologia di penalità	X	Decadenza totale	Campo di applicazione	X	100% Controllo amministrativo	--	100% Controllo in situ
		Esclusione		--	Campione controllo docum. in loco	--	Campione controllo in loco
		Riduzione graduale		--	Campione controllo docum. ex post	--	Campione controllo ex post
Descrizione modalità di verifica documentale	Verifica che il/i giovane/i sia/siano iscritto/i all'INPS con la qualifica di IAP. Verifica che il/i giovane/i abbia/abbiano ottenuto l'attestazione relativa al possesso dei requisiti di IAP.						
Descrizione modalità di verifica presso l'azienda	--						

Impegno non graduato in termini di entità/gravità/durata

Il mancato rispetto dell'impegno comporta l'esclusione totale del premio e degli aiuti e il recupero degli importi già versati.

Programma Sviluppo Rurale	FRIULI VENEZIA GIULIA	Misura	Intervento Pacchetto	Azione	Rif. Bando articolo 35		
Descrizione impegno	a.5 - Adesione alla misura 1.1 o 2.1 entro i termini di conclusione del Piano aziendale						
Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della riduzione/esclusione	Articolo 9 – accesso ai servizi di formazione e consulenza e articolo 35 - Impegni essenziali del bando						
Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione del montante riducibile)	Misura/sotto misura						
	X	Tipo di intervento (Tipologia di operazione)					
Tipologia di penalità	X	Decadenza totale	Campo di applicazione	X	100% Controllo amministrativo	--	100% Controllo in situ
		Esclusione		--	Campione controllo docum. in loco	--	Campione controllo in loco
		Riduzione graduale		--	Campione controllo docum. ex post	--	Campione controllo ex post
Descrizione modalità di verifica documentale	Verificare l'adesione ai servizi di formazione o di consulenza di cui ai tipo di intervento 1.1 o 2.1 del PSR. Verifica della presenza della certificazione o della consulenza, attestante la partecipazione ai servizi di formazione o di consulenza di cui alle tipologie di intervento 1.1 o 2.1 del PSR.						
Descrizione modalità di verifica presso l'azienda	--						

Impegno non graduato in termini di entità/gravità/durata

Il mancato rispetto dell'impegno comporta l'esclusione totale dal premio e dagli aiuti e il recupero degli importi già versati.

Programma Sviluppo Rurale	FRIULI VENEZIA GIULIA	Misura	Intervento 6.4.2	Azione	Rif. Bando articolo 35		
Descrizione impegno	a.6 - Ottenere, se pertinente in base alle finalità dell'operazione, entro il termine di conclusione dell'operazione l'iscrizione all'elenco degli operatori agrituristici istituito presso il Registro imprese della CCIAA competente per gli effetti dell'art 7 della LR 25/1996.						
Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della riduzione/esclusione	Articolo 35 - Impegni essenziali del bando						
Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione del montante riducibile)		Misura/sotto misura					
	X	Tipo di intervento (Tipologia di operazione)					
Tipologia di penalità	X	Decadenza totale	Campo di applicazione	X	100% Controllo amministrativo	--	100% Controllo in situ
		Esclusione		--	Campione controllo docum. in loco	--	Campione controllo in loco
		Riduzione graduale		--	Campione controllo docum. ex post	--	Campione controllo ex post
Descrizione modalità di verifica documentale	Verifica mediante consultazione dell'elenco degli operatori agrituristici presso il Registro imprese della CCIAA.						
Descrizione modalità di verifica presso l'azienda	--						

Impegno non graduato in termini di entità/gravità/durata

Il mancato rispetto dell'impegno comporta l'esclusione totale dall'aiuto relativo al tipo di intervento 6.4.2 – agriturismo e il recupero degli importi già versati.

Programma Sviluppo Rurale	FRIULI VENEZIA GIULIA	Misura	Intervento 6.4.2	Azione	Rif. Bando articolo 35		
Descrizione impegno	a.7 - Ottenere dall'ERSA, se pertinente in base alle finalità dell'operazione, entro il termine di conclusione delle operazioni il riconoscimento qualifica di fattoria didattica ex artt. 6 e 7 reg.to DPR 047Pres/2015 oppure il riconoscimento qualifica di fattoria sociale ex artt. 11 e 12 reg.to DPR 047Pres/2015						
Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della riduzione/esclusione	Articolo 35 - Impegni essenziali del bando						
Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione del montante riducibile)		Misura/sotto misura					
	X	Tipo di intervento (Tipologia di operazione)					
Tipologia di penalità	X	Decadenza totale	Campo di applicazione	X	100% Controllo amministrativo	--	100% Controllo in situ
		Esclusione		--	Campione controllo docum. in loco	--	Campione controllo in loco
		Riduzione graduale		--	Campione controllo docum. ex post	--	Campione controllo ex post
Descrizione modalità di verifica documentale	Verifica mediante consultazione dell'elenco delle fattorie didattiche o sociali tenuto da ERSA.						
Descrizione modalità di verifica presso l'azienda	--						

Impegno non graduato in termini di entità/gravità/durata

Il mancato rispetto dell'impegno comporta l'esclusione totale dall'aiuto relativo al tipo di intervento 6.4.2 – fattorie didattiche o fattorie sociali e il recupero degli importi già versati.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE